REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Oggetto: **Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, come modificata dalla Delib.G.R. n. 18/24 del 22.04.2026, relativo al progetto "Impianto eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località "Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS), proposto da Innovo Development 8 S.r.l. – N. Reg. P.A.U.R. 09/23.Conclusione della conferenza dei servizi.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1, e s.m.i., recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, e s.m.i., recante "*Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali*";

VISTA la L.R. 8 febbraio 2021, n. 2 recante "*Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/75 del 24 marzo 2021 recante "*Direttive regionali in materia di V.I.A. e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.)*", di seguito Direttive regionali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 18/24 del 22 aprile 2026, recante "*Modifiche alle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) approvate con la Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021"*;

CONSIDERATO che la Innovo Development 8 S.r.l. (di seguito Proponente) ha depositato, in data

09.08.2023 (prot. DGA n. 24246 del 10.08.2023), e regolarizzata in data in data 23.08.2023 (prot. D.G.A. n. 24908 di pari data) presso il Servizio V.I.A., l'istanza per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (di seguito P.A.U. R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, relativo al progetto denominato *«Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località " Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS)»*;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva di 21,6 MW, costituito da 3 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,20 MW, tutti ubicati nel territorio di Sassari (SS). Ciascun aerogeneratore è caratterizzato da altezza massima al mozzo di 114 m, diametro massimo del rotore di 172 m e altezza complessiva di 200 m. L'impianto eolico verrà collegato in antenna a 36 kV sulla sezione a 36 kV della futura Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alle linee esistenti della RTN a 150 kV n. 342 e 343 "Fiumesanto – Porto Torres" e alla futura linea 150 kV "Fiumesanto - Porto Torres", di cui al Piano di Sviluppo di Terna. A valle della conferenza istruttoria, per tenere conto di alcune delle criticità evidenziate, la Proponente ha presentato una modifica progettuale prevedendo lo spostamento degli aerogeneratori, la conseguente modifica del tracciato del cavidotto e della viabilità di accesso, mantenendo invariate le caratteristiche dimensionali degli aerogeneratori. Una ulteriore modifica del layout è stata proposta a valle della prima seduta della conferenza di servizi decisoria;

PRESO ATTO che l'intervento di sui sopra è sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A. e quindi al P.A.U.R.) in quanto è ricompreso nella categoria progettuale di cui al punto 3 denominata "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 60 KW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'allegato B, o con potenza maggiore di 1 MW (art. 5, comma 23, L.R. 2009, n.3), e inferiore o uguale a 30 MW" dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. 11/75 del 2021, come modificata dalla Delib.G.R. n. 18 /24 del 2026;

RILEVATO

che l'istanza presentata dalla Proponente non comprende altri titoli abilitativi oltre la V. I.A. Nel corso della conferenza decisoria è stato accertato che, in riferimento alla nuova configurazione proposta, le aree interessate dagli interventi ricadono su aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii e, pertanto, le opere in progetto risultano soggette al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i.;

CONSIDERATO che il procedimento in oggetto, preliminarmente alla convocazione della conferenza dei servizi decisoria, si è svolto, in sintesi, come segue:

- la pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione Sardegna (portale SardegnaAmbiente/Valutazioni Ambientali), è stata comunicata agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento con nota prot. D.G.A. n. 5849 del 05.09.2023;
- con nota prot. D.G.A. n. 29739 del 09.10.2023 il Servizio V.I.A. ha richiesto il completamento della documentazione, chiedendo la trasmissione dell'analisi costi-benefici, dello Studio sulle interferenze sulle telecomunicazioni e il riscontro alle seguenti note:

 - prot. n. 7196 del 22.09.2023 (prot. D.G.A. n. 27962 del 25.09.2023) del Consorzio di Bonifica della Nurra;
 - prot. n. 190982 del 05.10.2023 (prot. D.G.A. n. 29392 di pari data) del Comune di Sassari;

- con nota prot. D.G.A. n. 29973 del 10.10.2023 il Servizio V.I.A. ha inoltre richiesto il riscontro alle seguenti note:

 - prot. n. 10544 del 09.10.2023 (prot. D.G.A. n. 29686 di pari data) della Direzione Generale dell'A.D.I.S. - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni;
 - prot. n. 14710 del 09.10.2023 (prot. D.G.A. n. 29686 di pari data) della

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- la Proponente ha presentato in data 03.11.203 (prot. D.G.A. n. 32684 di pari data e 32746 del 06.11.2023) e regolarizzato in data 27.11.2023 (prot. D.G.A. n. 35426 di pari data) la documentazione di completamento dell'stanza;
- il Servizio V.I.A. ha quindi pubblicato, in data 04.12.2023, nel sito web della Regione Sardegna, l'Avviso al Pubblico di cui al comma 4 dell'articolo 8 delle Direttive regionali in materia di V.I.A. e di P.A.U.R., e comunicato, con nota prot. D.G.A. n. 36318 del 04.12.2023, agli Enti e alla Proponente l'avvio del procedimento. L'avviso è stato pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Sassari come comunicato dalla medesima Amministrazione comunale in data 11.12.2023 (prot. D.G.A. n. 37111 del 12.12.2023);
- in data 22.02.2024 (prot. D.G.A. n. 6258 e 6259 di pari data) la Proponente ha trasmesso ulteriore documentazione in riscontro alla nota del Servizio V.I.A. prot. D.G. A. n. 29973 del 10.10.2023, relativa alla VPIA, trasmessa alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. D. G.A. n. 6436 del 23.02.2024;
- in data 27.02.2024 si è tenuta la Conferenza Istruttoria, di cui all'art. 8, c. 9 delle Direttive, convocata con nota prot. D.G.A. n. 2799 del 26.01.2024;
- facendo seguito a quanto emerso nell'ambito della Conferenza istruttoria, il Servizio V.I.A. ha richiesto alla Proponente documentazione integrativa con nota prot. D.G.A. n. 11968 del 12.04.2024, e il riscontro alle richieste, avanzate dagli Enti nel corso della Conferenza, riassunte nelle seguenti note/schede:

- nota prot. n. 77505 del 08.11.2023 (prot. D.G.A. n. 33314 di pari data) del C.F. V.A. – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari;
- nota prot. n. 10573 del 27.02.2024 (prot. D.G.A. n. 6798 di pari data) del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest;
- nota prot. n. 7400 del 28.02.2024 (prot. D.G.A. n. 6884 di pari data) dell'A.R.P.

A.S. – Dipartimento Sassari e Gallura;

- nota prot. n. 23896 del 04.03.2024 (prot. D.G.A. n. 7461 di pari data) di Terna S. p.A.;
- scheda parere prot. n. 55107 del 13.04.2024 (prot. D.G.A. n. 8624 di pari data) del Comune di Sassari con allegato parere prot. n. 44162 del 28.02.2024;
- prot. n. 2861 del 14.03.2024 (prot. D.G.A. n. 8844 di pari data) del Consorzio di Bonifica della Nurra con allegata la nota prot. n. 7196 del 22.09.2023;
- prot. n. 8995 del 19.02.2024 (prot. D.G.A. n. 5677 di pari data) del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica;

- con la medesima nota il Servizio V.I.A. ha inoltre trasmesso i seguenti pareri:

- prot. n. 36745 del 14.09.2023 (prot. D.G.A. n. 27000 di pari data) del Servizio del Genio civile di Sassari;
- prot. n. 12785 del 18.09.2023 (prot. D.G.A. n. 27356 di pari data) dell'Ente Acque della Sardegna;
- nota prot. n. 2889 del 19.03.2024 (prot. D.G.A. n. 9304 di pari data) della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;

- la Proponente, in data 07.08.2024 (prot. D.G.A. n. 24898 del 08.08.2024), 09.08.2024 (prot. D.G.A. n. 25325 del 19.08.2024) e 26.08.2024 (prot. D.G.A. n. 25839 di pari data), ha riscontrato le suddette richieste, al termine del periodo di sospensione di 90 giorni, concesso dal Servizio V.I.A. con nota prot. D.G.A. n. 14901 del 10.05.2024;
- con nota prot. D.G.A. n. 27204 del 10.09.2026 il Servizio V.I.A., vista la Legge regionale 03 luglio 2024, n. 5 (pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 luglio 2024, n. 35), recante "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali" con la quale la Regione Sardegna, in attuazione delle misure di salvaguardia ivi previste, ha stabilito, negli ambiti territoriali elencati all'art. 3, c. 1, *"il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili (F.E.R.)"* e vista la nota della Direzione Generale dell'Ambiente, prot.

D.G.A. n. 26528 del 03.09.2024, con la quale sono state date indicazioni al Servizio V. I.A. circa l'applicazione della suddetta L.R. ai procedimenti in materia di valutazione ambientale, ha comunicato la sospensione del procedimento in oggetto, sino al termine previsto nella sopraccitata L.R. 5/2024;

- con nota prot. D.G.A. n. 37908 del 16.12.2024, considerato che in data 06.12.2024, con la pubblicazione sul B.U.R.A.S. n. 65 del 05.12.2024, è entrata in vigore la L.R. n. 20 recante *"Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (F.E.R.) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi"*, che, tra l'altro, abroga la L.R. n. 5 /2024, il Servizio V.I.A. ha comunicato il riavvio del procedimento;

- successivamente, con nota prot. D.G.A. n. 5810 del 21.02.2025, rilevato che l' impianto in esame, classificabile come impianto eolico di grande taglia, ai sensi dell' art. 1, c. 3, lett. i) della L.R. n. 20 ricade in aree non idonee per l'installazione di impianti eolici, ai sensi dell'allegato C della medesima legge regionale, il Servizio V.I. A. ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza per il rilascio del P.A.U.R., ricordando inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990, e s.m.i., è facoltà della Proponente presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della citata nota;

- in data 27.02.2025 (prot. D.G.A. n. 6564 di pari data) la Proponente ha trasmesso le proprie osservazioni ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, e s.m.i. Il Servizio V.I.A., esaminate le osservazioni prodotte, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto, per una rivalutazione di quanto comunicato con la nota prot. D.G.A. n. 5810 del 21.02.2025, in senso favorevole alla Proponente, con nota prot. D.G.A. n. 15188 del 23.05.2025 ha confermato l'improcedibilità dell'istanza e comunicato l'archiviazione della stessa;

- il Servizio V.I.A., preso atto che, in data 14.02.2026, è stata pubblicata la sentenza n. 324/2026 con la quale il T.A.R. Sardegna ha disposto l'annullamento della nota prot. D.G.A. n. 15188 del 23.05.2025, e l'obbligo *«[...] per la Regione Sardegna di (ri) avviare il procedimento sull'istanza della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza*

[…]» ha comunicato il riavvio dell'iter istruttorio con nota prot. D.G.A. n. 7984 del 10.03.2026;

- con la medesima nota il Servizio V.I.A. ha chiesto alla Proponente di dare evidenza della coerenza della proposta progettuale con le previsioni contenute nel vigente D. Lgs. 190/2024 e con i criteri pianificatori e i requisiti tecnici di cui alla L.R. n. 20/2024. La Proponente ha trasmesso la documentazione di riscontro in data 23.03.2026 (prot. D.G.A. n. 9297 di pari data);

- facendo seguito alla nota prot. D.G.A. n. 7984 del 10.03.2026 e preso atto delle osservazioni della Proponente di cui al punto precedente, le integrazioni trasmesse in riscontro alla nota prot. D.G.A. n. 11968 del 12.04.2024, sono state pubblicate sul portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, dandone comunicazione a tutti gli Enti con nota prot. D.G.A. n. 10632 del 02.04.2026

CONSIDERATO che il Servizio V.I.A., con nota prot. D.G.A. n. 11569 del 14.04.2026, ha convocato la prima seduta della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 1, c. 9 della L.R. 08.02.2021, n. 2 e dell'art. 8, c. 12 delle Direttive in materia di V.I.A. e di P.A.U.R., che si è tenuta in data 29.04.2026 e i cui esiti sono riportati nel relativo verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. La Conferenza, riprendendo quanto già stabilito nella precedente seduta, ha deciso:

- che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR in oggetto, in considerazione degli elementi ostativi specificati durante la seduta;

- che il Servizio VIA dovrà procedere, ai sensi dell'art. 8, c. 13 delle Direttive, alla comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Servizio V.I.A., con nota prot. D.G.A. n. 13615 del 30.04.2026 ha comunicato alla Proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, e s.m.i., le motivazioni che conducono alla proposta di conclusione negativa del procedimento di PAUR in oggetto, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima nota per la trasmissione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

CONSIDERATO che, in data 08.05.2026 (prot. D.G.A. n. 14782 del 09.05.2026), la Proponente ha trasmesso le proprie osservazioni ex art. 10-bis della L. 241/1990, la cui pubblicazione sul portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali è stata comunicata a tutti gli Enti con nota prot. D.G.A. n. 15240 del 15.05.2026, con la quale è stata contestualmente convocata la seconda seduta della Conferenza decisoria per il giorno 26.05.2026;

CONSIDERATO che, in data 25.05.2026 (prot. D.G.A. n. 16351 del 26.05.2026), la Proponente ha trasmesso documentazione oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di anticipazione dell'esito negativo previsto dall'art. 10 bis della L. 07.08.1991, n. 241, s. m. i., (nota prot. D.G.A. n. 13615 del 30.04.2026) e pertanto tecnicamente inammissibile;

CONSIDERATO che, per il principio di leale collaborazione, la documentazione integrativa di cui sopra è stata comunque pubblicata nel portale SardegnaAmbiente, dandone comunicazione a tutti gli Enti partecipanti al procedimento con nota prot. D.G.A. n. 16444 del 26.05.2026, e comunicando contestualmente il rinvio della seconda seduta della Conferenza decisoria;

CONSIDERATO che, in data 03.06.2026, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza decisoria, i cui esiti sono riportati nel relativo verbale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. La Conferenza, riprendendo quanto già stabilito nella precedente seduta, ha deciso, definitivamente, di proporre alla Giunta regionale:

- di esprimere, per le motivazioni rappresentate nel corso della seduta, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto per un impianto eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località "Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS), proposto da Innovo Development 8 S.r.l.;
- di adottare, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10 della L.R. 08.02.2021, n. 2, e dell'art. 8, comma 14 delle Direttive, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi negativa al rilascio del P.A.U.R. in oggetto;

TENUTO CONTO della documentazione complessivamente trasmessa dalla Proponente e pubblicata nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, oltre che di tutti gli altri atti,

provvedimenti, documenti, osservazioni e contributi pervenuti durante l'iter procedurale e richiamati nei verbali sopra citati;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio, le cui conclusioni relative alla compatibilità ambientale sono state esposte in sede di conferenza e riportate sinteticamente nei relativi verbali;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L.R. 08.02.2021, n. 2, a formalizzare, con il presente atto, la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria per il rilascio del P.A.U.R. sul progetto denominato *«Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località " Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS)» proposto dalla Società Innovo Development 8 S.r.l.;*

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Personale, n. 29, prot. n. 3623 del 10.07.2025, con il quale sono state conferite all'ing. Daniele Siuni le funzioni di direttore del Servizio V.I. A. presso la Direzione generale della difesa dell'ambiente;

ACCERTATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, c. 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate,

- di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria, ai sensi della L.R. 08.02.2021, n. 2 e della Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 come modificata dalla Delib.G.R. n. 18/24 del 22.04.2026, per il rilascio del P.A.U.R. in oggetto;
- tenuto conto degli esiti della predetta conferenza di servizi e in considerazione degli elementi ostativi riportati nei relativi verbali, allegati alla presente per farne parti integranti e sostanziali, di proporre alla Giunta regionale:

1. di esprimere un giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato “Impianto Eolico denominato “WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA” della potenza di 21,6 MW ubicato in località " Sa Lughiedda” nel Comune di Sassari (SS)”, proposto dalla Società Innovo Development 8 S.r.l.;
2. di adottare la presente determinazione negativa di conclusione della Conferenza dei servizi per il rilascio del P.A.U.R. in oggetto;

Il Direttore del Servizio
Daniele Siuni

Siglato da :

PAOLO PISANO

FELICE MULLIRI

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Determinazione n. 443 Prot. Uscita n. 18560 del 16/06/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (SVIA)

Conferenza di servizi decisoria

(L.R. 08.02.2021, n. 2, Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 e n. 18/24 del 22.04.2026)

Riunione del 29.04.2026

Oggetto: Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, come modificata dalla Delib.G.R. n. 18/24 del 22.04.2026, relativo al progetto per un impianto eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località "Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS), proposto da Innovo Development 8 S.r.l. – N. Reg. P.A.U.R. 09/23.

1. Premessa

Il giorno 29.04.2026, alle ore 10.30, si tiene, in modalità di videoconferenza, la prima seduta della Conferenza decisoria, ai sensi dell'art. 1, c. 9 della L.R. 08.02.2021, n. 2 e dell'art. 8, c. 12 delle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 (di seguito Direttive), come modificate dalla Delib.G.R. n. 18/24 del 22/04/2026, relativa all'istanza di P.A.U.R. in oggetto.

Presiede la seduta l'ing. Daniele Siuni, Direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.).

Alla prima riunione della Conferenza, che si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., sono stati convocati, con nota prot. D.G.A. n. 1156 del 14.04.2026, la Società Innovo Development 8 S.r.l. (di seguito Proponente) e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di V.I.A.

Risultano presenti le seguenti Amministrazioni con i rispettivi rappresentanti:

Servizio del Genio civile di Sassari	Maria Luisa Alivesi (rappresentante munito di delega prot. D.G.A. n. 12297 del 21.04.2026)
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro	Laura Lutzoni (rappresentante munito di delega prot. D.G.A. n. 12391 del 21.04.2026)
TERNA S.p.A.	Matteo Chiummarulo (rappresentante munito di delega prot. D.G.A. n. 13217 del 28.04.2026) e Sara Zucca
Comune di Sassari	Loredana Brangi (rappresentante munito di delega prot. D.G.A. n. 13181 del 28.04.2026) e Alberto Carreras
Consorzio di bonifica della Nurra	Vito Cantone, Responsabile Settore irrigazione

Per la Proponente partecipano il dott. Maurizio Manenti, legale rappresentante della società Innovo Developement 8 S.r.l., oltre all'ing. Alberto Tono, Annamaria Palmisano, Martina Rasconà, Avv.to Francesco Ferri, Geom. Fernando Porcu, Arch. Andrea Casula.

Per il Servizio V.I.A. partecipano, inoltre, Paolo Pisano – referente tecnico, Barbara Coni – referente tecnico e Alberto Fozzi.

Si prende atto dell'assenza all'odierna riunione della Conferenza di servizi decisoria, indetta in forma sincrona, dei rappresentanti di: Città Metropolitana di Sassari, Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest, Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Sassari del C.F.V.A., Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, A.R.P.A.S. – Dipartimento Sassari e Gallura, A.R.P.A.S. - Direzione tecnico-scientifica, Servizio Energia ed Economia Verde, ASL 1 Sassari, Direzione Generale dell'Agricoltura, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna, AGRIS Sardegna, ENAS, FoReSTAS, ANAS S.p.A., Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, ENAC.

La riunione della Conferenza si apre alle ore 10:45

2. Sintesi del procedimento

Preliminarmente l'ing. Siuni sintetizza l'iter procedurale svolto a tutt'oggi.

L'istanza di P.A.U.R. inerente al procedimento in oggetto è stata presentata dalla Proponente in data 09.08.2023 (prot. DGA n. 24246 del 10.08.2023), e regolarizzata in data in data 23.08.2023 (prot. D.G.A. n. 24908 di pari data).

L'intervento in progetto è ricompreso nell'Allegato A1 alla D.G.R. 11/75 del 2021, come modificata dalla Delib.G.R. n. 18/24 del 22.04.2026, e appartiene alla categoria progettuale di cui al punto 3) "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 60 kW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'allegato B, o con potenza maggiore di 1 MW (art. 5, comma 23, L.R. 2009, n.3), e inferiore o uguale a 30 MW.

L'istanza presentata dal Proponente non comprende altri titoli abilitativi oltre la V.I.A.

Il procedimento si è svolto come segue:

- la pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione Sardegna (portale SardegnaAmbiente/Valutazioni Ambientali), è stata comunicata agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento con nota prot. D.G.A. n. 5849 del 05.09.2023. Con la medesima nota è stato chiesto di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata;

- con nota prot. D.G.A. n. 29739 del 09.10.2023 il Servizio V.I.A. ha richiesto il completamento della documentazione, chiedendo la trasmissione dell'analisi costi-benefici, dello Studio sulle interferenze sulle telecomunicazioni e il riscontro alle seguenti note:
 - prot. n. 7196 del 22.09.2023 (prot. D.G.A. n. 27962 del 25.09.2023) del Consorzio di Bonifica della Nurra;
 - prot. n. 190982 del 05.10.2023 (prot. D.G.A. n. 29392 di pari data) del Comune di Sassari;
- con nota prot. D.G.A. n. 29973 del 10.10.2023 il Servizio V.I.A. ha inoltre richiesto il riscontro alle seguenti note:
 - prot. n. 10544 del 09.10.2023 (prot. D.G.A. n. 29686 di pari data) della Direzione Generale dell'A.D.I.S. - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni;
 - prot. n. 14710 del 09.10.2023 (prot. D.G.A. n. 29686 di pari data) della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- la Proponente ha presentato in data 03.11.203 (prot. D.G.A. n. 32684 di pari data e 32746 del 06.11.2023) e regolarizzato in data 27.11.2023 (prot. D.G.A. n. 35426 di pari data) la documentazione di completamento dell'stanza;
- il Servizio V.I.A. ha quindi pubblicato, in data 04.12.2023, nel sito web della Regione Sardegna, l'Avviso al Pubblico di cui al comma 4 dell'articolo 8 delle Direttive regionali in materia di V.I.A. e di P.A.U.R., e comunicato, con nota prot. D.G.A. n. 36318 del 04.12.2023, agli Enti e alla Proponente l'avvio del procedimento. L'avviso è stato pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Sassari come comunicato dalla medesima Amministrazione comunale in data 11.12.2023 (prot. D.G.A. n. 37111 del 12.12.2023);
- in data 22.02.2024 (prot. D.G.A. n. 6258 e 6259 di pari data) la Proponente ha trasmesso ulteriore documentazione in riscontro alla nota del Servizio V.I.A. prot. D.G.A. n. 29973 del 10.10.2023, relativa alla VPIA, trasmessa alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. D.G.A. n. 6436 del 23.02.2024;
- il 27.02.2024 si è tenuta la Conferenza Istruttoria, di cui all'art. 8, c. 9 delle Direttive, convocata con nota prot. D.G.A. n. 2799 del 26.01.2024; in sintesi, in tale sede è stata evidenziata la necessità di acquisire integrazioni e chiarimenti, in particolare in merito a caratteristiche dimensionali dell'impianto, rispetto criteri di buona progettazione, recettori, analisi delle alternative, interventi di adeguamento della viabilità ombreggiamento e gittata massima, definizione quadro conoscitivo dell'area di intervento, impatti su flora e vegetazione, impatti sull'avifauna, impatto acustico, impatti cumulativi, analisi costi benefici e interventi di compensazione;

- facendo seguito a quanto emerso nell'ambito della Conferenza istruttoria, il Servizio V.I.A. ha richiesto alla Proponente documentazione integrativa con nota prot. D.G.A. n. 11968 del 12.04.2024, e il riscontro alle richieste, avanzate dagli Enti nel corso della Conferenza, riassunte nelle seguenti note/schede:
 - nota prot. n. 77505 del 08.11.2023 (prot. D.G.A. n. 33314 di pari data) del C.F.V.A. – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari;
 - nota prot. n. 10573 del 27.02.2024 (prot. D.G.A. n. 6798 di pari data) del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest;
 - nota prot. n. 7400 del 28.02.2024 (prot. D.G.A. n. 6884 di pari data) dell'A.R.P.A.S. – Dipartimento Sassari e Gallura;
 - nota prot. n. 23896 del 04.03.2024 (prot. D.G.A. n. 7461 di pari data) di Terna S.p.A.;
 - scheda parere prot. n. 55107 del 13.04.2024 (prot. D.G.A. n. 8624 di pari data) del Comune di Sassari con allegato parere prot. n. 44162 del 28.02.2024;
 - prot. n. 2861 del 14.03.2024 (prot. D.G.A. n. 8844 di pari data) del Consorzio di Bonifica della Nurra con allegata la nota prot. n. 7196 del 22.09.2023;
 - prot. n. 8995 del 19.02.2024 (prot. D.G.A. n. 5677 di pari data) del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica;

 con la medesima nota il Servizio V.I.A. ha inoltre trasmesso i seguenti pareri:
 - prot. n. 36745 del 14.09.2023 (prot. D.G.A. n. 27000 di pari data) del Servizio del Genio civile di Sassari;
 - prot. n. 12785 del 18.09.2023 (prot. D.G.A. n. 27356 di pari data) dell'Ente Acque della Sardegna;
 - nota prot. n. 2889 del 19.03.2024 (prot. D.G.A. n. 9304 di pari data) della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;
- la Proponente, in data 07.08.2024 (prot. D.G.A. n. 24898 del 08.08.2024), 09.08.2024 (prot. D.G.A. n. 25325 del 19.08.2024) e 26.08.2024 (prot. D.G.A. n. 25839 di pari data), ha riscontrato le suddette richieste, al termine del periodo di sospensione di 90 giorni, concesso dal Servizio V.I.A. con nota prot. D.G.A. n. 14901 del 10.05.2024;
- con nota prot. D.G.A. n. 27204 del 10.09.2026 il Servizio V.I.A., vista la Legge regionale 03 luglio 2024, n. 5 (pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 luglio 2024, n. 35), recante "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali" con la quale la Regione Sardegna, in attuazione delle misure di salvaguardia ivi previste, ha stabilito, negli ambiti territoriali elencati all'art. 3, c. 1, "*il divieto di*

realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili (F.E.R.)" e vista la nota della Direzione Generale dell'Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528 del 03.09.2024, con la quale sono state date indicazioni al Servizio V.I.A. circa l'applicazione della suddetta L.R. ai procedimenti in materia di valutazione ambientale, ha comunicato la sospensione del procedimento in oggetto, sino al termine previsto nella sopraccitata L.R. 5/2024;

- con nota prot. D.G.A. n. 37908 del 16.12.2024, considerato che in data 06.12.2024, con la pubblicazione sul B.U.R.A.S. n. 65 del 05.12.2024, è entrata in vigore la L.R. n. 20 recante "*Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (F.E.R.) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi*", che, tra l'altro, abroga la L.R. n. 5/2024, il Servizio V.I.A. ha comunicato il riavvio del procedimento;
- successivamente, con nota prot. D.G.A. n. 5810 del 21.02.2025, rilevato che l'impianto in esame, classificabile come impianto eolico di grande taglia, ai sensi dell'art. 1, c. 3, lett. i) della L.R. n. 20 ricade in aree non idonee per l'installazione di impianti eolici, ai sensi dell'allegato C della medesima legge regionale, il Servizio V.I.A. ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza per il rilascio del P.A.U.R., ricordando inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990, e s.m.i., è facoltà della Proponente presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della citata nota;
- in data 27.02.2025 (prot. D.G.A. n. 6564 di pari data) la Proponente ha trasmesso le proprie osservazioni ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, e s.m.i. Il Servizio V.I.A., esaminate le osservazioni prodotte, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto, per una rivalutazione di quanto comunicato con la nota prot. D.G.A. n. 5810 del 21.02.2025, in senso favorevole alla Proponente, con nota prot. D.G.A. n. 15188 del 23.05.2025 ha confermato l'improcedibilità dell'istanza e comunicato l'archiviazione della stessa;
- il Servizio V.I.A., preso atto che, in data 14.02.2026, è stata pubblicata la sentenza n. 324/2026 con la quale il T.A.R. Sardegna ha disposto l'annullamento della nota prot. D.G.A. n. 15188 del 23.05.2025, e l'obbligo «[...] *per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull'istanza della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza […]*» ha comunicato il riavvio dell'iter istruttorio con nota prot. D.G.A. n. 7984 del 10.03.2026;
- con la medesima nota il Servizio V.I.A. ha chiesto alla Proponente di dare evidenza della coerenza della proposta progettuale con le previsioni contenute nel vigente D.Lgs. 190/2024 e con i criteri pianificatori e i requisiti tecnici di cui alla L.R. n. 20/2024. La Proponente ha trasmesso la documentazione di riscontro in data 23.03.2026 (prot. D.G.A. n. 9297 di pari data), rilevando, in sintesi, che:

- le disposizioni di cui al D.Lgs. n.190/2024 non si applicano al procedimento in oggetto, in quanto già in corso alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto (*i.e*. alla data del 30.12.2024). In ogni caso la Proponente non rileva profili di "incoerenza" rispetto alle previsioni ivi contenute;
- con riferimento ai criteri pianificatori e ai requisiti tecnici di cui all'Allegato G alla L.R. n. 20/2024, il progetto, localizzato in Zona Urbanistica Omogenea E "agricola", risulta:
 - coerente con il punto 1 dell'Allegato;
 - parzialmente coerente con il punto 3 dell'Allegato. In particolare:
 - non coerente con la previsione sulla qualifica di imprenditore agricolo del proponente,
 - non coerente con la Lett. a), in quanto composto da turbine da 7.3 MW con altezza max di 200m;
 - non coerente con la Lett. b), ma rispettoso delle distanze reciproche previste nelle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 (3xDiametro-5xDiametro);
 - coerente con la Lett. c);
 - coerente con la Lett. d).
 - coerente con il punto 11 dell'Allegato;
 - coerente con il punto 14 dell'Allegato.

– facendo seguito alla nota prot. D.G.A. n. 7984 del 10.03.2026 e preso atto delle osservazioni del Proponente di cui al punto precedente, le integrazioni trasmesse in riscontro alla nota prot. D.G.A. n. 11968 del 12.04.2024, sono state pubblicate sul portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, dandone comunicazione a tutti gli Enti con nota prot. D.G.A. n. 10632 del 02.04.2026;

– la Conferenza di servizi decisoria odierna è stata convocata con nota prot. n. 11569 del 14.04.2026;

– a seguito della pubblicazione delle integrazioni e della convocazione della conferenza odierna sono pervenute le seguenti note:

- prot. n. 6314 del 08.04.2026 (prot. D.G.A. n. 10989 del 09.04.2026), allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, con la quale l'ENAS comunica che «[…] *non sono emerse interferenze tra le opere in oggetto e le opere del Sistema Idrico Multisettoriale (SIMR) affidate alla gestione dell'ENAS* […]»;
- prot. n. 19086 del 14.04.2026 (prot. D.G.A. n. 11484 di pari data), allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Servizio del Genio civile di

Sassari, premettendo che tutte le interferenze con i corpi idrici determinano la necessità di essere preventivamente valutate e autorizzate dallo stesso Servizio a fronte di apposita istanza, individua una interferenza nel tratto di cavidotto tra gli aerogeneratori WTG 01 e WTG 02 e indica le modalità di risoluzione delle interferenze;

- prot. n. 17732 del 22.04.2026 (prot. D.G.A. n. 12568 di pari data), allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dipartimento Sassari e Gallura dell'A.R.P.A.S., in sintesi, comunica che la Proponente non ha provveduto ad aggiornare la documentazione secondo quanto richiesto con la nota prot. n. 7400 del 28.02.2024 e, pertanto, rimanda integralmente a quanto riportato nella stessa;
- prot. n. 7586-P del 27.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13045 del 28.04.2026), poi integralmente sostituita con la nota prot. n. 7740-P del 29.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13330 di pari data) allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, della Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro*;*
- prot. n. 22255 del 28.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13204 di pari data), allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest;
- nota prot. n. 58466 del 28.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13216 di pari data) con la quale la società Terna S.p.A. comunica di aver emesso il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (Benestare), documento ufficiale ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione;
- nota prot. n. 32311 del 28.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13221 di pari data), allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari.

Sono inoltre pervenute al Servizio V.I.A. le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

- Società il Faro Servizi S.r.l., trasmesse in data 03.12.2025 (prot. D.G.A. n. 35772 del 04.12.2025), la cui pubblicazione è stata comunicata con nota prot. D.G.A. n. 10632 del 02.04.2023. Viene rilevata la vicinanza dell'aerogeneratore WTG01 ad un vigneto a denominazione DOC/IGT;
- Associazione di Promozione Sociale Nurnet – La Rete dei Nuraghi, trasmesse in data 14.04.2026 (prot. D.G.A. n. 11622 del 15.04.2026), la cui pubblicazione è stata comunicata con nota prot. D.G.A. n. 12484 del 22.04.2026. Viene evidenziata l'assenza di analisi sugli aspetti archeologici.

2.1 Svolgimento della riunione

L'ing. Siuni inquadra le caratteristiche del procedimento in oggetto e ricorda che, nell'ambito della presente Conferenza di servizi, dovrà essere definito l'esito dell'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale.

Specifica che la Proponente, nell'istanza di PAUR, non ha richiesto il rilascio di altri titoli abilitativi. L'ing. Siuni anticipa che è pervenuta la nota prot. n. prot. n. 22255 del 28.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13204 di pari data) del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest nella quale viene rilevata, in riferimento alla nuova configurazione proposta, la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, aspetto che il proponente non ha minimamente evidenziato nella documentazione depositata, causando una importante carenza documentale e procedurale.

L'ing. Siuni ricorda che le amministrazioni convocate si esprimono sull'istanza di P.A.U.R. con le modalità di cui all'articolo 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che sulla conclusione della Conferenza di servizi, positiva o negativa, si esprime la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente. Infatti, ai sensi dell'art. 1, c. 10 della L.R. n. 2/2021, la Giunta regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, delibera in ordine alla compatibilità ambientale, e, se positiva, adotta, contestualmente, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi e rilascia il provvedimento autorizzatorio unico ambientale regionale. La deliberazione della Giunta regionale, che costituisce il provvedimento unico regionale in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di V.I.A., ed elenca, altresì, i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza.
Preliminarmente, l'ing. Siuni, considerato anche il lasso temporale intercorso tra l'archiviazione del procedimento e il suo successivo riavvio, in ottica di buona fede e collaborazione, chiede alla Proponente se vuole esporre i principali contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale e, in particolare le proprie controdeduzioni alle osservazioni del pubblico pervenute.
L'ing. Tono comunica di aver trasmesso in data odierna le controdeduzioni alle osservazioni presentate, acquisite al protocollo D.G.A. nel corso della conferenza ai numeri 13327 e 13306 del 29.04.2026, allegate al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, descritte in sintesi dal geom. Porcu. In particolare:

- in merito alle osservazioni presentate dalla Società Il Faro Servizi S.r.l. la Proponente rileva che la WTG01 dista almeno 50 metri dal vigneto. Nel segnalare che dalla visura allegata alle controdeduzioni risulta che il vigneto non è accatastato (seminativo), evidenzia che la letteratura tecnico-scientifica internazionale evidenzia come la coesistenza tra impianti eolici e attività agricole sia pratica consolidata e generalmente priva di effetti negativi significativi sulla produttività colturale. In conclusione, ritiene che le osservazioni formulate dall'opponente, pur valorizzando il pregio

economico e produttivo del fondo, non sono supportate da evidenze tecnico-scientifiche idonee a dimostrare una interferenza reale, misurabile e causalmente imputabile all'impianto, risolvendosi pertanto in mere valutazioni qualitative prive di rilevanza ai fini della compatibilità ingegneristica dell'opera;

- in riferimento alle osservazioni della APS Nurnet – La Rete dei Nuraghi, con particolare riferimento alle osservazioni formulate in merito alla presunta interferenza tra un aerogeneratore e il bene archeologico denominato *Nuraghe Badu 'e Serri Matteuzzu*, rileva che la distanza della WTG03 dal bene archeologico è di circa 138 m e che l'opera è ubicata esternamente al perimetro vincolato. In conclusione, ritiene che l'intervento risulti conforme al regime di tutela previsto dal D.Lgs. 42/2004, non sussistono interferenze con la tutela diretta del bene, gli impatti paesaggistici risultano contenuti e compatibili, non si configura una condizione di dominanza visiva tale da compromettere il valore identitario del bene e, pertanto può essere considerato compatibile sotto il profilo paesaggistico e culturale.

L'ing. Siuni cede quindi la parola all'ing. Pisano per la conseguente esposizione sintetica delle conclusioni dell'istruttoria, condotta dal Servizio V.I.A., relativa alla valutazione degli effetti del progetto sulle principali componenti ambientali, che sarà successivamente definita tenendo anche conto dei pareri e dei contributi di tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza.

2.2 Esito istruttoria tecnica V.I.A.

L'ing. Pisano premette che, come anticipato dall'ing. Siuni, nel corso della conferenza istruttoria del 27.02.2024 era emersa la necessità di chiarimenti e integrazioni, formalizzata con la nota del Servizio V.I.A. prot. D.G.A. n. 11968 del 12.04.2024. In riscontro a tale nota, la Proponente ha trasmesso un elaborato, denominato "Relazione riassuntiva alle integrazioni" che contiene le risposte ad ognuna delle richieste formulate dal Servizio V.I.A., oltre al rimando agli specifici elaborati cartografici e relazioni predisposte. In merito evidenzia, preliminarmente, che non è presente alcun riscontro alle richieste formulate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

In merito ai contenuti delle integrazioni trasmesse, si rileva che:

- per tenere conto di alcune delle criticità evidenziate in sede di conferenza istruttoria, è stato modificato il layout dell'impianto, ma lo SIA non è stato aggiornato tenendo conto di tale modifica. Pertanto, le analisi relative agli aspetti programmatici, progettuali e ambientali si riferiscono alla precedente versione progettuale e non al nuovo layout proposto; si osserva che anche le osservazioni trasmesse dalla società Il Faro S.r.l. e NURNet fanno riferimento al precedente layout e non tengono conto dello spostamento degli aerogeneratori;

– in riferimento agli aspetti programmatici, dall'istruttoria svolta dall'ufficio e tenuto conto dei pareri pervenuti, risulta che:

 • la WTG03 interferisce con le seguenti aree vincolate:

 - zona di tutela condizionata del "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu";

 - fascia di rispetto 150 m da Rio Mannu;

 • tenuto conto anche di quanto sopra, l'impianto ricade nelle seguenti aree non idonee di cui all'Allegato C della LR 20/2024:

 - m) Le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente alla entrata in vigore della legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 […]

 - o) Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 […];

 - z) 9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR (possibile interferenza con la piazzola del WTG 03);

 - z) 12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'articolo 49 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene (Nuraghe di Badu e Setti-Matteuzzu);

- come evidenziato anche dalla Proponente nelle proprie osservazioni trasmesse in data 23.03.2026 (prot. D.G.A. n. 9297 di pari data), l'impianto non rispetta i seguenti requisiti tecnici di cui all'Allegato G della L.R. n. 20/2024:

a) l'impianto deve essere limitato agli impianti di piccola e media taglia, con altezza complessiva non superiore a 60 metri;
b) le macchine devono avere una distanza reciproca almeno pari a 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;
c) le macchine devono avere una distanza dai confini e da costruzioni di qualsiasi tipo pari almeno all'altezza complessiva della macchina più alta;
d) possono essere realizzati solo nelle aree già accessibili con viabilità esistente e, qualora, risulti necessario realizzare nuova viabilità o l'ampliamento di quella esistente, non devono essere intaccati elementi di pregio paesaggistico e identitario, come, ad esempio, recinzioni storiche (muretti a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee), colture storiche specializzate anche costituite da elementi singoli (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, ginepreti, ecc…), fabbricati rurali quali pinnette, baracche e simili, ecc.

- per quanto riguarda il censimento dei recettori, a differenza di quanto esplicitamente riportato nella nota di richiesta integrazioni, non c'è corrispondenza tra il numero e la denominazione dei recettori individuati nella relazione acustica (che ha analizzato quelli presenti anche a distanza di 2 km) e quelli individuati nell'elaborato relativo al censimento dei recettori (che si è limitato a esaminare i fabbricati presenti entro i 300 m). In riferimento agli immobili censiti si riporta che «[…] *risultano solo ed esclusivamente dei vecchi stabili in precario stato di abbandono oltre che in precarie condizioni statiche*» e non vengono fornite eventuali informazioni sulla presenza di personale in orario diurno o notturno;
- non è stata esaminata l'idoneità delle aree secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 199/2021, come richiesto a seguito della Conferenza Istruttoria. A tal proposito si rileva che la Soprintendenza ha segnalato che l'impianto, risulta non ricadere in area idonea in base al D.Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8 lettera c quater, in quanto dista meno di 3.000 m da beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004;
- in riferimento ai titoli di legittimazione degli interventi, la Proponente dichiara che sono stati allegati titoli di proprietà nell'elaborato denominato ALL_INT_002-07-24_titoli di proprietà. Tale allegato non è presente nell'elenco elaborati trasmesso e non risulta essere presente tra la documentazione integrativa;
- per quanto riguarda gli aspetti progettuali, la Proponente ha aggiornato la tavola relativa alle caratteristiche dimensionali dell'impianto, dichiarando che l'aerogeneratore ha altezza al mozzo di 114 m e diametro del rotore di 172 m.
- in sede di conferenza istruttoria è stato richiesto di sviluppare un'adeguata analisi delle alternative localizzative e tecnologiche tenendo conto delle criticità evidenziate. Si ribadisce che è stato proposto un

nuovo layout ma lo SIA non è stato aggiornato, nemmeno nella sezione riferita nello specifico all'analisi delle alternative;

- per quanto riguarda la distanza tra le turbine, esaminata la tavola trasmessa, si osserva che le ellissi di influenza non sono orientate secondo la direzione del vento dominante ma sono disposte in direzione Est-Ovest. In ogni caso la compenetrazione delle ellissi mostra che le WTG 02 e 03 interferiscono tra loro. Inoltre, sono presenti a distanza ravvicinata altri due generatori proposti dalle società Sassari Wind (A01 a distanza di 510 m – circa 3 diametri) e Sassari Eolica (EWT 03 a 540 m – circa 3 diametri), le cui istanze sono state presentate precedentemente a quella oggetto della presente conferenza di servizi e con i quali non viene analizzata l'interferenza;
- in merito all'interferenza con il vigneto, la Proponente fornisce documentazione fotografica e dichiara che la viabilità di accesso alla pala WTG1 non interferisce col vigneto. Preso atto di ciò, si osserva che l'aerogeneratore WTG 01, dopo la modifica del layout, risulta però ancora più vicino al vigneto gestito dalla società Il Faro Servizi S.r.l., trovandosi a una distanza di circa 15 m dal confine e 40 m dal primo filare coltivato. Nella prima versione del progetto, infatti, le distanze segnalate dal sig. Nurra (amministratore della società Il Faro Servizi S.r.l.) erano le seguenti: 43,55 m dal confine agricolo e 52 m dal primo filare utile. Si osserva che la piazzola dell'aerogeneratore WTG 01 risulta interferire direttamente con il vigneto;
- è stata rilevata una interferenza (attraversamento e tratto in parallelismo) tra l'elemento idrico denominato EL_IDR_215340 e tra il tratto di cavidotto e le opere viarie previste presso l'incrocio tra la strada vicinale "la Crucca Baiona" e lo stradello che conduce alla WTG 01(per maggiori dettagli e per la risoluzione delle criticità si rimanda alla nota del Servizio del Genio civile di Sassari);
- gli impatti sulla vegetazione sono dovuti alla realizzazione delle piazzole, degli scavi per i cavidotti, della viabilità e dell'area di cantiere. Se si fa riferimento agli shape file e alle tavole progettuali TAV_EOL036A DETTAGLIO PIAZZOLA WTG01, TAV_EOL036B DETTAGLIO PIAZZOLA WTG02, TAV_EOL036C DETTAGLIO PIAZZOLA WTG03 e TAV_EOL037 PLANIMETRIA LAYOUT AREE DI CANTIERE, le superfici interessate sono così stimate: Area di cantiere: 2,86 ha; Piazzola n. 1: 2,7 ha; Piazzola n. 2: circa 3 ha; Piazzola n. 3: circa 3 ha; SSE TERNA: 3,4 ha. In totale il progetto prevede l'occupazione di circa 11,5 ha di superficie, dove è prevista la completa asportazione della vegetazione presente, ai quali si sommano ulteriori 3,4 ha della SSE Terna. Negli elaborati di progetto, per valutare gli impatti sulla vegetazione, le superfici interferite sembrerebbero nettamente inferiori a quelle sopra riportate;
- in riferimento alla viabilità, è stato trasmesso uno specifico studio sulla viabilità di accesso al sito. La Proponente dichiara che non ci saranno modifiche alla viabilità esistente o demolizioni e rifacimenti di muretti a secco. Relativamente alle piste interne dichiara che saranno utilizzate quelle esistenti, ma nella

relazione botanica riporta che dovranno essere realizzati tratti di nuova viabilità, anche se di piccole dimensioni. La documentazione trasmessa non risulta essere adeguata a consentire al servizio V.I.A. di fare le proprie valutazioni in merito ai potenziali impatti;

- per quanto riguarda lo studio sul calcolo della gittata massima, a seguito della modifica del layout, da un confronto con il censimento dei recettori, non risultano essere presenti recettori a distanza inferiore a 200 m;
- nello SIA è stato aggiornato il paragrafo relativo allo shadow flickering, nel quale vengono citati diversi studi, realizzati a partire dal 2011 e, in conclusione, si riporta «*Studi condotti sui possibili effetti dello shadow flickering sulla salute umana raccomandano, al fine di ridurre al minimo i fastidi, una velocità di flickering non superiore a 3 tagli al secondo. Poiché si tratta di aerogeneratori tripala, tale frequenza si traduce in una velocità massima di rotazione del rotore di 60 rpm (rotazioni per minuto). L'aerogeneratore selezionato ha una velocità di rotazione massima di 12,1 rpm che corrisponde ad una velocità massima di flickering di 0,6 tagli al secondo, nettamente inferiore alla frequenza massima raccomandata*»;
- nella relazione botanica viene fornita l'indicazione delle specie interferite (prevalentemente seminativi) ma non si fa riferimento all'interferenza della piazzola della WTG01 con il vigneto. La stima delle superfici coinvolte è stata determinata mediante sovrapposizione del layout progettuale alla carta tecnica della vegetazione reale, realizzata ex-novo, tramite software GIS, non fornita. Si fa riferimento a un intervento di "rivegetazione compensativa con funzione di miglioramento ecologico", in merito al quale non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva. Si osserva che sono sottostimate le superfici coinvolte nella realizzazione delle opere relative agli aerogeneratori (piazzole + viabilità). A titolo di esempio si rileva che per quanto riguarda l'aerogeneratore WTG 01 è stata stimata una superficie complessiva interferita di 5.741 m^2 mentre risulta che la sola piazzola occupa 2,7 ettari;
- in riferimento all'impatto acustico è stato prodotto un elaborato aggiornato dello studio previsionale di impatto acustico (Valutazione Impatto acustico rev. 1 – luglio 2024) in cui si tiene conto delle modifiche del layout dell'impianto. Si osserva che nell'aggiornamento dello studio si è tenuto conto solo parzialmente delle osservazioni formulate dal Servizio V.I.A. in sede di conferenza istruttoria e poi formalizzate nella richiesta di integrazioni. In particolare:
 - non sono state aggiornate le coordinate degli aerogeneratori e l'inquadramento catastale;
 - il TCA ha eseguito una nuova campagna di misurazioni su 3 punti invece che su un unico punto, che era stato giudicato insufficiente per la descrizione del clima acustico dell'area;
 - non sono stati analizzati gli effetti cumulativi con gli altri impianti eolici proposti (Sassari Eolica e Sassari Wind);

- il TCA ipotizza che in periodo notturno gli aerogeneratori modifichino la modalità di funzionamento (con riduzione della curva di potenza) in modo da abbassare il livello di potenza sonora massima da 106,9 dBA a 105 dBA (modalità S01). Tale approccio non è condivisibile perché non viene analizzato lo scenario più critico;
- anche nell'ipotesi di un regime di funzionamento in modalità S01, i risultati delle simulazioni mostrano superamenti dei limiti differenziali in periodo notturno presso i recettori n. 1 e n. 4. Si propongono misure di mitigazione quali barriere fonoassorbenti e ulteriori modifiche nel regime di funzionamento dell'aerogeneratore in questione fino alla modalità S02, caratterizzata da un livello di potenza sonora di 104 dBA;

– gli impatti cumulativi non sono stati analizzati con sufficiente grado di approfondimento. Si rimanda alle note del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale e della Soprintendenza per gli impatti paesaggistici su larga scala. Con riferimento all'area di intervento, che risulta sovraffollata di diversi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (sia eolici, a stretta distanza, come visto, che agri e fotovoltaici), si rileva che il Proponente non ha proposto soluzioni per evitare le interferenze tra gli aerogeneratori del parco eolico in esame e gli impianti limitrofi presentati dalle società Sassari Eolica e Sassari Wind. Si osserva che le istanze di P.A.U.R. di queste ultime due società sono state presentate prima dell'istanza in oggetto;

– gli aerogeneratori prescelti, molto performanti dal punto di vista tecnologico, non sono nelle condizioni di operare al massimo delle possibilità, sia a causa delle perturbazioni aerodinamiche causate dalla vicinanza tra gli aerogeneratori, compresi anche quelli esterni al parco eolico, sia per le limitazioni autoimposte per garantire il rispetto dei limiti acustici in periodo notturno, con conseguenti ripercussioni negative nel bilancio costi/benefici;

– in relazione agli approfondimenti richiesti in merito alla Stazione Elettrica Fiumesanto 2 e alla cabina di consegna, la Proponente ha trasmesso il relativo progetto senza fornire alcuna analisi in merito;

– per quanto riguarda l'analisi costi benefici (ACB), il progetto determina esternalità che non sono state esaminate secondo le indicazioni fornite dal Servizio. In particolare, il costo dell'impatto sul paesaggio è sottostimato in quanto è stato valutato dal proponente in 207 €/ha; tale costo, tuttavia, è stato dimezzato senza spiegarne le motivazioni e non risulta attualizzato. Inoltre, non sono stati stimati gli impatti provocati dall'interdizione al volo per la lotta agli incendi boschivi e le interferenze con il vigneto. Non sono state inoltre esaminate le interferenze con i beni archeologici eventualmente inclusi nei Dossier Unesco, come esplicitamente richiesto;

– non sono state indicate opere di compensazione ad eccezione di quelle riportate nell'ACB che appaiono generiche e non contestualizzate. Nel documento relativo all'ACB gli importi delle risorse da destinare a misure compensative territoriali sono stati stimati in 102.312 €/anno e calcolati a partire da una

producibilità annua di 42.630 kWh/anno. Si rileva, tuttavia, che la producibilità dichiarata nello SIA è notevolmente superiore e pari a 72.987.096 kWh/anno;

- come precedentemente accennato, non sembrano essere state riscontrate le richieste degli Enti coinvolti nel procedimento, le cui note (A.R.P.A.S., Tutela paesaggio, Consorzio di Bonifica, Comune di Sassari) sono state allegate alla nota di richiesta integrazioni; risulta infatti presente la sola relazione agronomica richiesta dal Consorzio di Bonifica della Nurra, in merito alla quale si rileva che lo studio non è supportato da indagini in loco che dimostrino l'effettiva classe dell'uso del suolo. Non si condividono le conclusioni dello studio agronomico, che classifica i terreni interessati dagli interventi come appartenenti alle classi di uso del suolo VII e VIII. Sono presenti incongruenze sull'estensione delle piazzole, se confrontate con quelle rappresentate nelle tavole di progetto aggiornate;

L'ing. Coni ribadisce che lo SIA non è stato aggiornato tenendo conto della modifica del layout e, pertanto, le analisi relative in particolare agli aspetti programmatici e ambientali si riferiscono alla precedente versione progettuale e non alla nuova proposta.

In merito agli impatti sulla componente biodiversità, il dott. Fozzi rileva che si è proceduto senza un preciso piano di monitoraggio. Inoltre, i dati presenti nella relazione faunistica e nel monitoraggio faunistico (datato luglio 2024) sono relativi a indagini sul campo limitate alla sola seconda settimana del dicembre 2023, tempistiche del tutto insufficienti per tracciare un quadro della comunità faunistica dell'area in esame. Per quanto riguarda la chirotterofauna si è fatto riferimento a uno studio relativo a un altro impianto limitrofo, senza tuttavia definire le specie presenti. Si rileva, pertanto, l'assenza di un protocollo standardizzato di ricerca. Dai dati in nostro possesso e da quelli presenti in letteratura, risulta un'importanza estremamente elevata dell'area; nella mappa di sensibilità della LIPU per gli eolici on-shore l'area è classificata ad alta sensibilità perché è posta all'interno di una rete di zone umide tra cui l'Oasi di Leccari, lo stagno di Pilo, lo stagno di Platamona e il lago di Baratz, tutte aree estremamente importanti per l'avifauna, oltre che rappresentare un corridoio ecologico in relazione alle migrazioni, come facilmente desumibile da numerosi studi effettuati in fase di migrazione post riproduttiva. L'area in questione ricomprende almeno l'habitat e l'home range di 36 specie dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, ovvero specie di interesse conservazionistico. Tra queste specie ci sono 10 specie per cui la Regione Sardegna si è impegnata a migliorare lo status di conservazione nell'ambito della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; sono ricomprese specie in forte declino legate agli ambienti rurali (decrementi annuali puntualmente rilevati Farmaland Bird Index, progetto finanziato dal Ministero dell'Agricoltura). Per quanto riguarda la chirotterofauna, si fa presente che la Sardegna nord-occidentale è l'area che presenta il maggior numero di specie rispetto a quelle complessivamente presenti, e per molte di queste specie è elevato il rischio di collisioni con gli aerogeneratori. In aggiunta, si informa che è in fase di istruttoria avanzata l'istituzione di una nuova ZPS

(Zona di Protezione Speciale) secondo la Direttiva Uccelli, i cui confini distano appena 6,4 km dall'impianto, a riconferma dell'importanza che l'area riveste dal punto di vista naturalistico. Da ultimo si rileva che non sono stati affrontati gli impatti cumulativi, che dovrebbero tener conto della sottrazione degli habitat causata sia dagli impianti eolici che da quelli fotovoltaici. Per tutte le ragioni esposte si ritiene che l'area non sia assolutamente idonea ad ospitare un impianto eolico a causa dell'impatto sulla componente avifauna e chirotterofauna.

Terminata la sintetica rappresentazione dell'istruttoria del Servizio V.I.A., l'ing. Siuni chiede alla Proponente se intende presentare proprie osservazioni e controdeduzioni rispetto

L'ing. Tono dichiara voler attendere la lettura dei pareri pervenuti e l'esposizione da parte degli Enti partecipanti.

L'ing. Siuni dà lettura dei seguenti pareri:

- prot. n. 22255 del 28.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13204 di pari data), allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest comunica che *«si è rilevata una modifica nel posizionamento degli aerogeneratori, rispetto a quella indicata nel progetto originario* […] *Conseguentemente, uno degli aerogeneratori, nello specifico il WTG03, ricade in aree vincolate paesaggisticamente* […]. *Pertanto, le aree interessate dagli interventi ricadono, allo stato, su aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Conseguentemente, le opere in progetto risultano soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004*». Comunica inoltre che: «*Con riferimento alla conformità alla vigente normativa regionale, occorre rilevare che l'impianto eolico in esame risulta essere soggetto, per la parte ancora vigente a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n. 184/2025, alle disposizioni della Legge Regionale n. 20 del 05.12.2024 (sopravvenuta nel corso del procedimento in esame)*» e che «*l'impianto in esame non rispetta le prescrizioni e i requisiti di cui all'Allegato G della L.R. 20/2024.* […] *Sempre in riferimento alla conformità con la normativa regionale vigente, sulla base di quanto predetto, si rileva che la nuova posizione prevista per l'aerogeneratore WTG03 contrasta con le disposizioni dell'art. 10-bis della L.R. 45/1989 che sottopone a vincolo di integrale conservazione la fascia dei 150 m dalle sponde del Rio Mannu, nonché con la disciplina d'uso relativa alla zona di tutela condizionata definita in sede di copianificazione del "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu", inserito nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici del P.P.R." con codice 4283 (coordinate X: 1.447.983; Y: 4.515.838) e identificato con ID 90064068 - nelle tavole del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Sassari adeguato al P.P.R.* […] *In conclusione, sulla base di quanto sopra argomentato, si rileva la mancata conformità con le prescrizioni e i requisiti di cui all'Allegato G della L.R. 20/2024, in*

applicazione dell'art. 1, comma 6, della stessa L.R., il contrasto con l'art. 10-bis della L.R. 45/1989 e con la disciplina d'uso relativa alla zona di tutela condizionata del "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu" (con riferimento all'aerogeneratore WTG3), nonché i notevoli impatti dell'intervento in progetto sul contesto paesaggistico di riferimento e sui beni tutelati in esso presenti. Sulla base di quanto sopra esposto, si esprime per quanto di stretta competenza parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.lgs. 42/04»;

- prot. n. 32311 del 28.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13221 di pari data), allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, nel ribadire che l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e che non occorrevano provvedimenti amministrativi o pareri di questo Servizio, osserva che: «*in considerazione della significativa entità dell'intervento, a causa dell'altezza delle torri eoliche, si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche e la posa in opera di vasconi antincendio posizionati in modo da essere fruibili sia dai mezzi terrestri che dai mezzi aerei (elicotteri); per tali opere si chiede la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, da valutare nell'ambito della stessa procedura VIA. A riguardo si deve evidenziare che l'area sottesa al parco eolico dovrà essere considerata "area indifendibile dagli incendi boschivi con mezzi aerei" e tale constatazione dovrà essere riportata nel piano di protezione civile comunale. Si ricorda che qualora si dovesse procedere con il taglio e/o abbattimento di piante di sughera è necessaria l'autorizzazione di questo Servizio*».

L'ing. Siuni cede la parola ai rappresentanti degli Enti partecipanti che, relativamente alla compatibilità ambientale dell'intervento, si esprimono come segue.

L'Arch. Lutzoni della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro sintetizza i contenuti del parere prot. n. 7740-P del 29.04.2026, acquisito nel corso della seduta al prot. D.G.A. n. 13330 di pari data, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, da intendersi sostitutivo del precedente parere prot. n. 7586-P del 27.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13045 del 28.04.2026). In sintesi, l'Architetto comunica, tra l'altro, che:

- considerato il layout relativo al progetto (costituito da 3 aerogeneratori), si esprime parere negativo per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico in quanto l'impianto eolico in progetto è localizzato in un'area ricca di testimonianze pertinenti a diversi periodi, specialmente di epoca pre-protostorica, come appare evidente dagli elenchi sopra riportati. Particolarmente prossimi all'impianto risultano i nuraghi Pilotta e Badu 'e Setti Mattiuzzu, tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.

L'impianto andrebbe a interporsi in un'area caratterizzata dalla rete insediativa di epoca protostorica, frammentando le connessioni specialmente tra i nuraghi. Infine sarebbe visibile dall'altare di Monte d'Accoddi, che domina la Nurra, e costituisce al momento il principale polo del turismo culturale del Comune di Sassari. Per tutto quanto sopra esposto l'impianto genera impatti negativi e significativi non mitigabili. L'impianto, in conclusione, risulta non ricadere in area idonea in base al D.Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8 lettera c quater, in quanto dista meno di 3000 m da beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004;

- la postazione eolica WTG03 ricade all'interno del perimetro di tutela condizionata del bene paesaggistico con identificativo Cod. BUR 4283 Nuraghe Baddu e Setti Mattiuzzu, definito e disciplinato in adeguamento del PUC all'art. 49 delle NTA del PPR, mentre a circa 560 m da WTG01 si erge il Nuraghe Pillotta, bene paesaggistico con Cod. BUR 4243. Verificato lo stato dei luoghi e le relazioni di intervisibilità tra i siti, risulta che su questi beni gli aerogeneratori hanno un impatto negativo significativo, sia sulla fruibilità paesaggistica e relazionale, sia perché i siti tutelati risultano situati rispettivamente all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree di cantiere dove saranno realizzate le ampie postazioni eoliche che, come già descritto, necessitano di profondi scavi, movimenti terra, realizzazione di piste e modifiche del soprasuolo, che ne modificano in maniera significativa e per gran parte irreversibile il contesto paesaggistico e di giacenza. In particolare, la disciplina del perimetro di tutela condizionata del bene paesaggistico Nuraghe Baddu e Setti Mattiuzzu non consente in alcun modo la realizzazione della postazione eolica: "non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ma è fatta salva la suscettività edificatoria dell'area, stabilita dalla disciplina urbanistica per la stessa area. Non sono consentiti inoltre interventi di modifica dei luoghi (movimenti di terra, apertura di camminamenti, ecc.). Non è consentita l'asfaltatura o altra forma di pavimentazione della strada di penetrazione agraria che si trova a ridosso del bene. Sono consentite attività agricole che non comportino l'aratura del terreno in profondità". Gli stessi nuraghi sono sottoposti a tutela paesaggistica anche ai sensi dell'all'art.142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004 (D.M. n. 210 del 24/11/2011).
- nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo al rilascio della compatibilità ambientale. Viste le istruttorie di settore e le considerazioni conclusive sopra esposte, si comunica altresì che l'impianto non ricade in area considerata idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021.
- con riguardo alla compatibilità paesaggistica dell'intervento ed alle interferenze dirette sui beni paesaggistici, viste le modifiche al layout degli aerogeneratori come rappresentate nella tavola "TAV_EOL005 - inquadramento corografia ortofoto", nel comunicare che l'intervento è sottoposto ad

autorizzazione paesaggistica, preso atto del contenuto delle note del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest per il procedimento in oggetto, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, esprime parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le ragioni sopra esposte riguardo agli impatti negativi e significativi della realizzazione dell'aerogeneratore WTG03 all'interno di aree tutelate paesaggisticamente ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 ed alla non conformità dell'intervento alla disciplina del PPR per le aree medesime, anche con riferimento ai dispositivi di tutela definiti in adeguamento al PPR dal Puc di Sassari.

La dott.ssa Maria Luisa Alivesi del Servizio del Genio civile di Sassari conferma quanto precedentemente comunicato con la nota Prot. 19086 del 14.04.2026. In particolare, chiede alla Società di produrre la documentazione progettuale utile alla valutazione del superamento di ogni singola interferenza, e non con una sezione tipo così come rappresentato nell'allegato denominato "REL_F_RI_CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE". La documentazione dovrà essere prodotta, altresì, in caso di interferenza con corpi idrici nei tratti di parallelismo (sembra che ce ne siano nel tratto di cavidotto tra gli aerogeneratori WTG01 e WTG02), laddove sarà necessario un elaborato progettuale che riporti le distanze del cavidotto dall'elemento idrico, nel rispetto dell'art. 96 lett. f) del RD 523/1904. Altresì, la documentazione dovrà essere prodotta per la viabilità di cantiere e di nuova realizzazione, come i raccordi stradali orizzontali, e per le piazzole degli aerogeneratori, così come per le successive attività di manutenzione necessaria per l'esercizio dell'impianto e per la eventuale recinzione perimetrale dello stesso impianto. Si precisa che la modalità di attraversamento permanente di viabilità mediante guado non è prevista dalla normativa vigente.

Rammenta, inoltre, alla Società che il Servizio resta in attesa della separata Istanza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del RD 523/1904.

Prende la parola Vito Cantone del Consorzio bonifica della Nurra che conferma i pareri precedentemente resi, ed esprime le seguenti osservazioni in merito agli aspetti non riscontrati dalla Proponente:

1. Incongruenze e carenze documentali

- Superfici e coltivazioni: nella relazione agronomica manca la quantificazione delle superfici coltivate nelle aziende in cui ricadono dalle opere. In particolare, non sono presenti i dati relativi alle superfici utilizzate e coltivabili per l'area destinata alla stazione elettrica RTN.

- Impianti di irrigazione: negli elaborati progettuali non risulta indicata la presenza o meno di impianti di irrigazione. È necessaria una descrizione dettagliata e una rappresentazione grafica puntuale degli impianti esistenti o previsti.
- Relazione agronomica: manca l'elaborato, che deve includere anche l'area della stazione RTN, in cui siano chiari i piani di coltivazione previsti nelle aziende interessate e come si intenda utilizzare la dotazione irrigua aziendale.

2. Interferenze con la rete consortile

- Elaborati grafici: negli elaborati grafici la rete irrigua consortile viene indicata solo parzialmente. Essa deve essere rappresentata anche in corrispondenza dell'area in cui è prevista per la realizzazione della stazione RTN.
- Soluzione delle interferenze: le sezioni tecniche non mostrano chiaramente la risoluzione delle interferenze tra la rete irrigua e le opere di progetto degli eventuali parallelismi. La stazione RTN è prevista sopra la rete irrigua consortile, aspetto che richiede una verifica specifica da concordare con gli Uffici competenti. Relativamente alle soluzioni indicate si prescrive che per l'attraversamento della rete irrigua consortile, il cavidotto dovrà essere posizionato al di sotto della condotta, a una profondità non inferiore a 0,50 m. In caso di parallelismo, la distanza tra cavidotto e condotta dovrà essere superiore a 0,50 m.

3. Rispetto delle norme consortili e consumo del suolo

- Limiti di superficie: l'intervento complessivo ricade all'interno del quarto Lotto di irrigazione, per il quale il progetto della rete irrigua e il Regolamento irriguo vigente, relativamente alle tare morfologiche e funzionali, impone un limite massimo del 20% della superficie catastale.
- Il proponente deve esplicitare le superfici dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo interessate dal progetto e quelle sottratte a seguito della realizzazione delle opere e dimostrare il rispetto dei parametri sopra indicati.
- Dotazione irrigua: deve essere specificato come si intende utilizzare la dotazione irrigua aziendale, con particolare riferimento alle aree di rispetto e alle eventuali fasce di mitigazione o compensazione.

Invita inoltre i tecnici di Terna a volersi interfacciare con gli uffici del Consorzio, perché nella Nurra sono previste numerose installazioni RTN legate agli impianti FER che devono essere valutati rispetto alla quantificazione della perdita di suolo e delle infrastrutture del Consorzio.

L'ing. Brangi, per il Comune di Sassari, rileva quanto segue.

- In riferimento agli obiettivi di tutela del tessuto agrario e degli elementi paesaggistici tradizionali, come definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C. del Comune di Sassari, si rileva che non è stato chiarito se, per la realizzazione del progetto (es. trasporto delle torri eoliche), sia prevista la demolizione di muretti a secco.
- Si evidenzia, inoltre, che tale richiesta, già formulata in sede di Conferenza di Servizi istruttoria, non risulta ottemperata.
- Dall'analisi della relazione acustica emergono alcune rilevanti incongruenze e criticità metodologiche rispetto alla normativa nazionale (in particolare il D.M. 1 giugno 2022):
 - Gli aerogeneratori nella figura 3 sono collocati in posizione differente rispetto alle figure 1, 4, e 6;
 - Uso illegittimo della "Liberatoria" per superamento limiti: ai ricettori Ric 1 e Ric 4 si prevede un superamento del limite differenziale notturno di ben 16.1 dB e 14.2 dB (Pag. 39). Nella relazione si propone di risolvere il problema facendo firmare una liberatoria ai proprietari per la non permanenza notturna (Pag. 40). I limiti di rumore sono a tutela della salute pubblica; pertanto, si ritiene che un accordo privato (liberatoria) non possa derogare ai limiti amministrativi fissati dalla legge;
 - Durata e metodo dei rilievi di rumore residuo: Le misure fonometriche del rumore di fondo hanno una durata di 20 o 36 minuti (1200 e 2190 secondi - Pag. 23). Il D.M. 1 giugno 2022 impone per gli impianti eolici una caratterizzazione del rumore residuo basata su misure prolungate *"..i tempi di misurazione….devono essere abbastanza lunghi da comprendere in modo statisticamente significativo le situazioni di ventosità e direzione del vento a terra e in quota..."*. Spot di 20 minuti non permettono di creare la curva di correlazione vento/rumore richiesta per legge per i parchi eolici;
 - Discrepanza nei dati meteo di calcolo: a pagina 31 si legge che tra i dati tecnici in ingresso sono state considerate velocità del vento fino a 5 m/s. A pagina 14 si specifica che la massima potenza sonora dell'aerogeneratore (106.9 dB) si raggiunge e si mantiene tra i 9 m/s e i 15 m/s. Simulare l'impatto acustico con un vento a 5 m/s quando la macchina emette il massimo rumore a velocità superiori sottostima il reale disturbo notturno;
 - Componenti tonali: non risulta effettuata (o esplicitata) l'analisi per verificare la presenza di componenti tonali, impulsività o basse frequenze tipiche degli aerogeneratori. Questo è maggiormente valido se si prevede la realizzazione della stazione di cui al punto 6. Infatti le stazioni, con i trasformatori elettrici, producono un rumore a basse frequenze altamente tonale; se presenti,

queste componenti comportano una "penalizzazione" di +3 dB sul livello misurato, aggravando i superamenti già calcolati;

- La relazione alle pagg. 11 e 17 indica la realizzazione di una nuova struttura elettrica (sottostazione) che si collegherà a una linea elettrica già esistente. Per la sottostazionei deve essere valutato l'impatto acustico;
- Per risolvere la criticità del non rispetto del limite differenziale notturno e in caso di mancata sottoscrizione della liberatoria, si ipotizza lo scenario 2 con una configurazione notturna nel quale Lwa di WTG1 scende a 104 dB e le Lwa di WTG2 e WTG3 scendono a 101 dB cioè con un funzionamento a potenza ridotta durante il periodo notturno. In questo modo il rumore calcolato scende sotto i 40 dB(A), valore per il quale il criterio differenziale non si applica. Esaminando la relazione si evidenzia però che la "non applicabilità" è al limite (37-39.9 dB). Un minimo errore di calcolo porterebbe a un superamento certo.
- non sono allegate le mappe isofoniche.

Pertanto, sulla base di quanto riportato nei punti precedenti si chiede di:

- Allineare le coordinate geografiche di tutti gli aerogeneratori in tutte le figure (1, 3, 4 e 6) del progetto;
- Eliminare qualsiasi riferimento all'uso di deroghe o liberatorie private per i ricettori Ric 1 e Ric 4;
- Rieseguire campagne di misura continue di lunga durata per diverse condizioni di vento eliminando i rilievi "spot" di 20-36 minuti;
- Eseguire i calcoli di simulazione inserendo la velocità del vento di picco acustico dell'aerogeneratore (tra 9 m/s e 15 m/s) e non a 5 m/s;
- Verificare la presenza di componenti tonali eventualmente generate dai trasformatori applicando la penalizzazione di +3 dB cautelativa nei calcoli previsionali in presenza di componenti tonali accertate o stimate;
- Integrare la relazione inserendo le sorgenti sonore della nuova sottostazione MT/AT nel modello matematico di calcolo.
- Ricalcolare lo "Scenario 2" includendo i margini di incertezza strumentale e di calcolo impostando, se possibile, un funzionamento notturno ancora più conservativo per gli aerogeneratori WTG1, WTG2 e WTG3;

- Allegare le planimetrie con le curve di livello sonoro (mappe isofoniche) sia per lo scenario diurno che per quello notturno sulle quali devono essere indicati tutti i ricettori.

– Poiché la connessione della WTG02 interessa un'area perimetrata da pericolosità geomorfologica media (Hg2), in relazione a quanto previsto dall'art. 33 delle Norme di Attuazione del PAI e ai sensi della L.R. 15 dicembre 2014, n. 33, si rileva che la documentazione progettuale presentata non risulta corredata dello studio di compatibilità geologica e geotecnica prescritto. Si evidenzia, inoltre, che tale integrazione era già stata richiesta nell'ambito della Conferenza di Servizi istruttoria e non risulta, allo stato, ottemperata.

 Si rinnova la richiesta al proponente di integrare la documentazione mediante la redazione e trasmissione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica, redatto in conformità alle disposizioni vigenti;

– Non si ritiene che gli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione dell'impianto siano stati analizzati con un livello di dettaglio adeguato.

– Si evidenzia, inoltre, che la richiesta di integrazione formulata in sede di Conferenza di Servizi istruttoria non risulta adeguatamente ottemperata, in quanto la documentazione trasmessa in riscontro consiste unicamente in un elaborato grafico (tavola), privo di una relazione tecnica esplicativa che analizzi in modo compiuto gli impatti cumulativi. Pertanto, l'analisi prodotta non può ritenersi sufficiente ai fini istruttori.

 Si rinnova la richiesta al proponente di integrare la documentazione mediante la redazione di una relazione tecnica specifica sugli impatti cumulativi, che ne valuti in maniera approfondita la significatività, con riferimento al contesto territoriale e agli altri interventi esistenti e/o in corso di autorizzazione.

L'ing. Chiummarulo di TERNA S.p.A. conferma che Terna ha emesso il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (Benestare), documento ufficiale ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, allegato alla nota prot. n. 58466 del 28.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13216 di pari data).

In risposta alle osservazioni di Cantone, dichiara che occorre distinguere tra opere a cura Terna e opere di rete a cura dell'utente, quali opere di connessione. In questo caso le opere sono state definite nell'ambito di un tavolo tecnico, in cui è stato individuata una società capofila che ha presentato il progetto di opere di rete, che sono oggetto di valutazione nello specifico procedimento di valutazione e autorizzazione.

L'ing. Siuni, sentiti tutti gli Enti partecipanti, cede la parola alla Proponente.

L'ing. Tono ringrazia tutti gli Enti partecipanti e dichiara che non è possibile controdedurre in questa sede e che la Società si rende disponibile a modificare il progetto.

In risposta alle osservazioni del Servizio V.I.A. specifica, in merito al consumo di suolo, che le piazzole generalmente son caratterizzate da una estensione compresa tra 3.000 m^2 e 5-6.000 m^2.

L'Avv. Ferri, rileva che la società necessita di una integrale lettura dei pareri pervenuti, per formulare specifiche controdeduzioni e presentare, eventualmente, una proposta alternativa, considerati anche i dati errati.

Al proposito l'ing. Pisano invita la Proponente a verificare i dati riportati nelle tavole, dalla stessa prodotte, denominate: "Dettaglio piazzola WTG 01", "Dettaglio piazzola WTG 02", "Dettaglio piazzola WTG 03".

La proponente formula la richiesta di aggiornare i lavori a un'altra seduta al fine di prendere visione dei pareri pervenuti in data odierna e formulare osservazioni, e anche al fine di fornire eventuali soluzioni progettuali migliorative finalizzate a risolvere le criticità rilevate, laddove ritenute necessarie.

L'ing. Siuni rileva che, sulla base dei pareri e contributi tecnici pervenuti e da quanto rappresentato dai diversi enti partecipanti alla seduta odierna, dall'istruttoria complessivamente svolta, condotta dagli uffici e sopra sinteticamente riportata, emerge una serie di importanti criticità, non controdedotte e confutate dalla Proponente, di seguito sinteticamente elencate:

- innanzitutto, il progetto non risulta supportato da un quadro conoscitivo completo, aggiornato e coerente. In particolare, sono state rilevate importanti carenze, tra cui:
 - le analisi relative agli aspetti programmatici e ambientali dello studio di impatto ambientale si riferiscono alla precedente versione progettuale e non al nuovo layout proposto;
 - non è stato fornito il riscontro alle richieste degli Enti che hanno partecipato al procedimento; mancano, ad esempio, gli approfondimenti richiesti dal Servizio del Genio civile di Sassari per quanto riguarda gli attraversamenti degli elementi idrici, gli approfondimenti su piano di monitoraggio ambientale e su Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo, come comunicato da A.R.P.A.S., le richietse del Consorzio di Bonifica della Nurra, etc.;
 - lo studio agronomico non è supportato da indagini in loco che dimostrino l'effettiva classe dell'uso del suolo, riporta conclusioni non condivisibili, come pacificamente dimostrato dall'attuale uso dei terreni interessati dall'impianto e inesattezze sull'estensione delle piazzole;

- la relazione botanica non appare contestualizzata, non fa riferimento all'interferenza della piazzola della WTG01 con il vigneto, non viene fornita dimostrazione della stima delle superfici coinvolte e non fornisce informazioni chiare su opere di mitigazione e compensazione;
- l'ACB non è contestualizzata al progetto in esame, fa riferimento a opere di compensazione generiche, sottostima i costi del paesaggio, fa riferimento a una producibilità sensibilmente inferiore a quella effettiva, non tiene conto di esternalità quali l'inibizione alla lotta antincendio, l'interferenza con un vigneto, non tiene conto delle perdite di produzione dovute alle interferenze con gli aerogeneratori vicini, etc.
- il report dei recettori non è completo, si limita ad analizzare un buffer di 300 m dagli aerogeneratori; i recettori non coincidono né come denominazione né come numero a quelli riportati nello studio previsionale di impatto acustico;
- il monitoraggio ante operam dell'avifauna non è adeguato perché non indaga un'area di ampiezza adeguata;
- non è chiaro se debbano essere realizzati nuovi tratti di viabilità, dichiarati nella relazione botanica e negati da altre parti,

tali carenze assumono rilevanza sostanziale, poiché impediscono una valutazione attendibile degli impatti ambientali, gravando sul proponente l'onere di fornire una documentazione completa e idonea;

- il progetto ricade all'interno di diverse aree non idonee di cui alla L.R. n. 20 del 2024, sopra citate, determinando conseguenti impatti, diretti e indiretti, in riferimento, ad esempio, alle produzioni agricolo-alimentari di qualità e ai beni oggetto di tutela paesaggistica e culturale;
- il progetto non rispetta diversi criteri e requisiti tecnici normativamente imposti dall'Allegato G della L.R. n. 20/2024;
- l'impianto non rispetta alcune regole di buona progettazione, quali, la distanza aerodinamica tra gli aerogeneratori dello stesso impianto e gli aerogeneratori degli impianti eolici vicini e la distanza da aziende agricole (rispetto alle quali non vengono fornite informazioni esaustive in merito);
- il progetto risulta localizzato:
 - in un contesto territoriale interessato da numerosi beni culturali e archeologici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004, citati nei pareri di entrambi gli Enti competenti in materia;
 - come segnalato dal Servizio Tutela del paesaggio, l'aerogeneratore denominato WTG03 ricade, direttamente, in aree vincolate paesaggisticamente, tra le quali aree di particolare interesse

archeologico ai sensi dell'art. 10 c.3, lett. a) del D.Lgs. 42/2004 con D.M. n. 210 del 24 novembre 2011 e a distanza inferiore ai limiti previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater, del d.lgs. 199/2021 rispetto a tali beni;

– nel corso della Conferenza di servizi sono stati acquisiti e allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, tra gli altri:

 • parere negativo del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale, reso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

 • parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, in relazione agli impatti sui beni archeologici, storici e paesaggistici;

entrambi i pareri, resi da Amministrazioni preposte alla tutela di interessi primari, risultano ampiamente motivati e condivisi dal Servizio VIA, ed evidenziano che l'intervento determinerebbe, qualora realizzato:

 • una trasformazione irreversibile del paesaggio storico rurale della Nurra;

 • un pregiudizio grave alle relazioni spaziali, percettive e storico identitarie dei beni archeologici presenti;

 • impatti rilevanti e non mitigabili su beni di rilievo nazionale e internazionale, anche in relazione alla visibilità da contesti UNESCO;

 • notevoli impatti dell'intervento in progetto sul contesto paesaggistico di riferimento e sui beni tutelati in esso presenti.

– non sono stati adeguatamente esaminati gli impatti determinati dalla realizzazione dell'impianto nella nuova configurazione proposta, si rileva, in particolare:

 • l'interferenza diretta tra la piazzola dell'aerogeneratore WTG 01 con aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (vigneto a denominazione DOC/IGT) gestito dalla società Il Faro Servizio S.r.l., non esaminate;

 • lo studio previsionale di impatto acustico mostra superamenti dei limiti differenziali in periodo notturno in corrispondenza di n. 2 recettori pur ipotizzando un regime di funzionamento autolimitato, situazione comunque non condivisibile perché un abbassamento della curva di potenza di funzionamento dell'aerogeneratore determinerebbe, a parità di impatto, una produzione energetica inferiore e, quindi, scarsa efficienza;

 • l'impatto cumulativo con altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Nurra;

- con riferimento agli impatti con l'avifauna si ritiene l'impianto in argomento non compatibile con le esigenze di conservazione della biodiversità in quanto:
 - i documenti forniti relativi al monitoraggio dell'avifauna non sono condivisibili;
 - l'area in esame è funzionale al ciclo biologico di specie di interesse conservazionistico di cui 36 ricomprese nell'Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) ed in particolare l'Aquila di Bonelli, la cui reintroduzione in Sardegna rientra nell'ambito dello strumento finanziario LIFE (Progetto LIFE23-NAT-IT-Life Abilas), il Grifone (Progetto Life Safe for Vultures), e l'Aquila reale;
 - le aree sono funzionali al ciclo biologico di 10 specie per cui la Sardegna ha assunto l'impegno a migliorarne lo status di conservazione nell'ambito degli obiettivi nazionali per il conseguimento della Strategia per la Biodiversità 2030;
 - sono presenti nell'area importanti corridoi ecologici, in particolare tra le aree Natura 2000 della costa e quelle dell'entroterra;
 - sono presenti impatti cumulativi, con particolare riferimento all'impatto sulla biodiversità, non adeguatamente analizzati;
- gli impatti con la vegetazione anche dovuti alla realizzazione delle piazzole non sono analizzati e, comunque, sono riferiti a superfici nettamente inferiori a quelle sopra riportate;

L'ing. Siuni riporta che nell'ottica di un corretto bilanciamento degli interessi nel presente procedimento di rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale si è tenuto conto, tra l'altro, del quadro normativo multilivello (costituzionale, europeo, statale e regionale), della qualità e completezza dell'istruttoria tecnica, della presenza di vincoli paesaggistici e culturali, dei pareri espressi dalle Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.

Si è proceduto al necessario bilanciamento, in particolare, tra:

- l'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili, riconosciuto e promosso dal legislatore nazionale ed europeo e regionale;
- gli interessi pubblici primari alla tutela del paesaggio, dell'ambiente, dei beni culturali e della salute umana, costituzionalmente garantiti;
- l'interesse privato del proponente alla realizzazione dell'investimento.

L'ing. Siuni dà atto, in particolare, che il legislatore europeo, nazionale e regionale manifesta un chiaro favor nei confronti delle fonti energetiche rinnovabili, funzionale agli obiettivi di transizione energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti.

Tuttavia, l'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere esercitato nel rispetto degli altri interessi pubblici primari coinvolti, primo fra tutti quello alla tutela del paesaggio e dei beni culturali, e dell'ambiente, in tutte le sue componenti, tra cui la biodiversità e gli ecosistemi, oltre che della Salute umana, garantiti dagli artt. 9 e 32 della Costituzione. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e univoco:

- tale favor non si traduce in un diritto incondizionato del proponente all'approvazione di un progetto;
- non comporta un'inversione dell'onere della prova, che resta in capo al soggetto proponente;
- non giustifica l'approvazione di progetti localizzati in contesti per cui l'istruttoria tecnica condotta dagli enti competenti, nonostante le importanti carenze nella documentazione prodotta dal proponente, ha dimostrato l'incompatibilità del progetto rispetto a diversi fattori ambientali, come sopra citato.

Il favor per le fonti rinnovabili opera come criterio di indirizzo generale, ma non esonera l'Amministrazione da una rigorosa valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica del singolo intervento, né può comprimere valori costituzionalmente protetti. Esso, quindi, non si traduce in un automatismo autorizzativo, né comporta la recessione degli altri valori costituzionalmente protetti.

Ne discende che l'Amministrazione non è mai obbligata ad approvare un impianto FER, ma è tenuta unicamente a valutarlo correttamente; laddove tale valutazione conduca a un giudizio di incompatibilità, bisogna trarre le dovute conseguenze.

Il bilanciamento deve inoltre tener conto del fatto che, nel caso in esame, nonostante le carenze documentali, gli impatti su importanti fattori ambientali risultano gravi e certi, e le Amministrazioni competenti hanno escluso la possibilità di una mitigazione efficace. In tali circostanze, l'interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile non risulta prevalente, poiché il contesto territoriale non è neutro né degradato, le importanti trasformazioni indotte dal progetto specifico determinerebbero un sacrificio imposto agli altri interessi pubblici che sarebbe sproporzionato rispetto al beneficio energetico ottenibile in contesti certamente migliori da diversi punti di vista.

Pertanto, pur tenendo conto del citato favor del Legislatore in riferimento alla tipologia di impianti in questione, dopo ampia e approfondita disamina e discussione sugli elementi emersi nel corso del procedimento e di quanto analizzato nel corso dell'odierna riunione, sulla base dei pareri e contributi tecnici pervenuti nonché di quelli espressi nella presente seduta della conferenza, per le motivazioni

anzidette, tenuto anche conto della sentenza n. 324/2026 con la quale il T.A.R. Sardegna ha disposto l'annullamento della nota prot. D.G.A. n. 15188 del 23.05.2025, e l'obbligo «[...] per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull'istanza della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza […]» non è quindi possibile addivenire ad una conclusione favorevole della istruttoria sulla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto.

2.3 Titoli autorizzativi

L'ing. Siuni, alla luce anche di quanto espresso sia dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest con nota prot. n. 22255 del 28.04.2026 (prot. D.G.A. n. 13204 di pari data) che dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nell'ambito della presente seduta della conferenza, dà atto che nella nuova configurazione impiantistica proposta, seppur non evidenziato dalla Proponente, le opere in progetto, risultano soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Sia il Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro hanno espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i motivi riportati nei pareri allegati al presente verbale, e sinteticamente rappresentati nel corso della presente seduta della conferenza.

2.4 Ulteriori considerazioni

L'Ing. Siuni, pertanto, anticipa che, per tutto quanto sopra esposto, il Servizio VIA dovrà procedere, ai sensi dell'art. 8, c. 13 delle Direttive, alla comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

A tal proposito, l'ing. Tono, vista la lettura avvenuta in data odierna dei pareri pervenuti, chiede che non si proceda con un preavviso di diniego ma, piuttosto, che venga data la possibilità alla proponente di presentare integrazioni, con tempistica consona alle integrazioni richieste.

L'Avv.to Francesco Ferri precisa che i pareri non sono stati letti integralmente, la società non ha ricevuto i pareri degli enti e nella seduta odierna gli stessi pareri sono stati sinteticamente illustrati; la Società non è stata quindi posta nelle condizioni di formulare puntuali controdeduzioni e, pertanto, ritiene e, ove occorrer possa, chiede formalmente che i lavori della conferenza di servizi siano rinviati a una nuova seduta, al fine di

consentire la formulazione di adeguate osservazioni e proposte migliorative, non ritenendo corretto procedere direttamente con un preavviso di rigetto.

La Società dichiara fin d'ora di non condividere quanto sinteticamente illustrato dagli Enti e ritiene che vi siano errori e inesattezze in quanto rappresentato. A titolo esemplificativo, si ricorda la dimensione delle piazzole degli aerogeneratori e il conseguente calcolo del rispetto delle distanze dai confini, vincolistica, etc.

L'ing. Brangi del Comune di Sassari ricorda che quanto dichiarato nell'odierna seduta è stato già rilevato nelle precedenti fasi istruttorie.

L'ing. Siuni, comunica, conclusivamente, che, come anche evidenziato, da ultimo, dal Comune di Sassari, molte delle osservazioni rilevate in data odierna erano già state evidenziate da parte degli Enti nelle precedenti fasi istruttorie, rispetto alle quali non è stato dato debito riscontro, in alcuni casi nessun riscontro, da parte della proponente. Ricorda che è emersa una grave carenza documentale e che, probabilmente, alcuni dati citati, e contestati dalla Proponente, derivano in realtà da errori presenti nella documentazione prodotta dalla stessa; ricorda altresì che in data odierna sono stati letti i contenuti essenziali e sostanziali dei pareri emessi dagli Enti coinvolti, che sono integralmente allegati al presente verbale, per consentire alla proponente di fornire le dovute controdeduzioni, nei termini previsti dalla norma. L'ing. Siuni, aggiunge, infine, che, sempre per il principio di collaborazione e buona fede che contraddistingue l'operato del Servizio VIA, a valle della eventuale produzione delle osservazioni previste dall'art. 10-bis della L. 241/1990, tenuto anche conto della richiesta della Società, verrà molto probabilmente convocata un'altra seduta della conferenza di servizi, per discutere e valutare, in forma plenaria, i contenuti delle medesime osservazioni. Ribadisce che tale decisione deriva anche dalle disposizioni della citata sentenza del T.A.R. n. 324/2026.

3. Conclusioni

L'ing. Siuni comunica pertanto che:

- alla luce della discussione svolta in data odierna;
- vista la posizione negativa circa la compatibilità ambientale del progetto, formata nel corso dell'istruttoria, e definita in data odierna, per cui si sono espressi gli Enti partecipanti, per quanto di specifica competenza;
- preso atto di quanto rilevato dai Soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi;
- per quanto sopra premesso ed esposto

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,

DECIDE

1) che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR in oggetto, in considerazione degli elementi ostativi sopra specificati;

2) che il Servizio VIA dovrà procedere, ai sensi dell'art. 8, c. 13 delle Direttive, alla comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Non essendovi null'altro da discutere, l'ing. Siuni, data sintetica lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 13:05 e dispone la trasmissione formale del presente verbale a tutti i soggetti convocati alla stessa Conferenza.

Cagliari, 29.04.2026

Il Presidente

Daniele Siuni

I partecipanti:

Maria Luisa Alivesi

Laura Lutzoni

Matteo Chiummarulo

Loredana Brangi

Vito Cantone

Maurizio Manenti

MIC|MIC_SABAP-SS|29/04/2026|0007740-P| [34.28.10/1683/2024]

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS
Direzione generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

al Servizio tutela del paesaggio Sardegna
settentrionale nord-ovest
eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: Sassari. Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località "Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: Innovo Development 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 09/23. Convocazione della prima seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, L. 241/1990, e s.m.i.

Con nota prot. 11569 del 14.04.2026, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza con prot. 6715 del 15.04.2026, il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha comunicato la convocazione della prima conferenza decisoria per il procedimento in oggetto, per la quale si rilascia il presente parere.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" in territorio comunale di Sassari, composto da 3 aerogeneratori, della potenza complessiva di 21,6 MW, e delle opere di connessione alla RTN in territorio di Sassari.
L'aerogeneratore prescelto sarà del tipo tripala, con altezza al mozzo pari a 114 m e diametro del rotore di 172 m per una altezza complessiva al Tip pari a 200 m e potenza nominale di 6,20 MW ciascuno. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro con un cavo interrato MT, mentre la connessione alla RTN avverrà in antenna a 36 kV sulla sezione a 36 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN, a circa un km del sito di progetto, da inserire in entra – esce alle linee esistenti della RTN a 150 kV n. 342 e n. 343 "Fiumesanto – Porto Torres" e alla futura linea 150 kV "Fiumesanto -Porto Torres", nel Piano di Sviluppo di Terna.
Dall'esame della documentazione visionata per tramite del link allegato alla citata nota di convocazione della conferenza di servizi, risulta che il proponente ha apportato lievi modifiche al layout degli aerogeneratori, come rappresentate nella tavola "TAV_EOL005 - inquadramento corografia ortofoto".

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al patrimonio archeologico si comunica quanto segue.
Si premette che per l'impianto in oggetto questa Soprintendenza, con nota prot. 14710 del 09.10.2023, che si allega alla presente per farne parte integrante, aveva osservato una serie di carenze documentali e richiesto integrazioni alla documentazione inerente la VPIA.
Con la nota prot. 6104 del 21.02.2024 della RAS, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza con prot. 2856 del 22.02.2024 è stato trasmesso il template GIS.
Con la nota prot. 6436 del 23.02.2024 della RAS, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza con prot. 3002 del 26.02.2024 è stata trasmessa la VPIA.
Secondo quanto riportato nella descrizione del progetto, l'impianto eolico, della potenza complessiva di 21,60 MW, la centrale eolica sarà costituita da tre unità di produzione su torri a palo della potenza nominale di 7.20 MW, dalle relative cabine di trasformazione interne alle torri e da cavidotti interrati di collegamento alla rete elettrica nazionale.

Si premette inoltre che nella documentazione integrativa presentata per la VPIA, le richieste di questa Soprintendenza risultano integrate in maniera incompleta.
Nella relazione a firma dell'archeologo Marco Cabras si evidenzia tuttavia come l'area sia stata intensamente frequentata dalla preistoria, a partire dal neolitico con la presenza di necropoli a domus de janas e l'età nuragica, con la presenza di numerosi nuraghi e strutture funerarie disseminate in tutta l'area in oggetto.
Le ricognizioni hanno evidenziato per tutte le unità ricognite visibilità nulla o bassa e potenziale non valutabile e ad affidabilità bassa per cui il rischio è stato in linea generale e uniforme definito come medio, non risultando pertanto dirimente.

Per quanto riguarda la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento si osserva quanto segue.

Il territorio di Sassari e in particolare l'area della Nurra, verso i comuni di Porto Torres, presenta un'altissima concentrazione di siti archeologici, che sono stati frequentati dall'uomo, senza soluzione di continuità, dalla preistoria ai nostri giorni. Nello specifico, il progetto in esame si inserisce in una delle aree a maggiore valenza archeologica del territorio di Sassari, dove sono presenti numerosissime testimonianze archeologiche, in maggioranza del periodo prenuragico e nuragico, ma dove la frequentazione si estende in epoca romana e nelle epoche successive; tutte queste attestazioni si presentano strettamente correlate, tanto da formare un sistema insediativo a rete, riconosciuto e perimetrato nell'ambito della copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR.

Seppure nell'area direttamente interessata dalle lavorazioni non risultino presenti siti archeologici noti allo stato attuale delle conoscenze, nell'areale circostante, nelle immediate vicinanze, sono presenti numerosi beni oggetto di dichiarazione di importante interesse archeologico ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii..

Si elencano i seguenti beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e ricompresi nel buffer di 3000 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. C-quater:

- Sassari, Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu, D.D.R. 24.11.2011;
- Sassari, Nuraghe Pilotta, D.M.20.07.1988;
- Sassari, Sito di Tidula San Quirico, D.D.R. 24.11.2011;
- Sassari, Nuraghe e Villaggio Speranza, D.D.R. 24.11.2011;
- Sassari, Nuraghe Lecari, D.M. 20.05.1986;
- Sassari, Nuraghe Mandras, D.M. 28.07.1988;
- Sassari, Strutture Romane Mandras, D.M. 28.07.1988;
- Sassari, Nuraghe Estru, D.M. 05.01.1988;
- Sassari, Nuraghe Uccari, D.M. 05.06.1991;
- Sassari, Nuraghe Giardino, D.M. 04.01.1988;
- Porto Torres, Strutture Nuragiche e Romane, D.M. 12.01.1982;
- Porto Torres, Nuraghe Lu Salinuzzu, D.M. 18.01.1982;
- Porto Torres, Ipogeo Preistorico di Monte Ruina, D.M. 23.05.1982.

Si elencano a titolo esemplificativo i seguenti ulteriori beni culturali, ricompresi nel buffer di 7 km di cui alla lettera w) dell'Allegato C della L.R. 20 del 5.12.2024, sottolineando che i beni sopra elencati, ricompresi nel buffer di 3.000 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. C-quater, sono necessariamente ricompresi nel buffer di 7 km qui trattato, così come sono ricompresi tutti i siti relativi alla Colonia Romana di Turris Libisonis, tra i quali oltre al parco archeologico facente parte del Sistema Museale Nazionale si citano:

· Porto Torres, Strutture Romane via Ponte romano, D.M. 23.03.1987;
· Porto Torres, Vasca romana Mureddu-Busia, D.M. 06.09.1983;
· Porto Torres, Strutture Romane BNL, D.M. 20.07.1989;
· Porto Torres, Strutture Romane Piazza Garibaldi, D.M. 24.09.1988;
· Porto Torres, Necropoli ex Shell, D.M. 19.04.1983;
· Porto Torres, Strutture Romane di Punta di Lu Cappottu, D.M. 30.01.1984.

Inoltre entro il buffer di 7 km dall'impianto, sono presenti la Necropoli di Su Crucifissu Mannu, componente del sito seriale UNESCO "La tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna-Le domus de janas", la vicina necropoli di Li Lioni e il Complesso archeologico di Monte d'Accoddi, un sito sul quale sono in corso e in progettazione importanti lavori di valorizzazione, accessibilità e conservazione, sia con fondi ministeriali a valere sul PNRR, sia con fondi regionali a valere su risorse FSC. Questo sito comprende un insediamento e un santuario di età neolitica, sulle cui vie di accesso si sono sviluppate numerose necropoli del tipo a domus de janas e altri monumenti che segnavano la strada di accesso al santuario

come menhir, dolmen, e altri monumenti megalitici. Questo sito, di carattere eccezionale in quanto finora unico esempio in tutto il Mediterraneo con altare/terrazza quadrangolare con rampa di accesso che domina la pianura circostante, è inserito nel Sistema Museale Nazionale e costituisce il principale polo del turismo culturale del territorio.

Si segnala che una serie di indagini archeologiche che si stanno conducendo nell'area di Truncu Reale, posizionata entro la fascia di 7 km, attualmente in corso con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, stanno mettendo in evidenza un'occupazione territoriale in età preistorica molto più capillare di quanto già si ritenesse: sono state individuate numerose nuove domus de janas di periodo neolitico, un nuovo menhir e sono in corso di indagine alcuni ipogei decorati inediti di eccezionale valore, compresi nell'area di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.
Si segnalano inoltre, a titolo non esaustivo, ulteriori Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA) e/o nel PUC di Sassari, posti entro la fascia di 3 km dalle componenti dell'impianto:

- Corona Romana Iscia e Padru, scheda PUC 90064015;
- Nuraghe S. Andria Pianu d'Olia, scheda PUC 90064014;
- Sito di Pian Li Colti, scheda PUC 90064181;
- Nuraghe Badde Urpinu o Susanna, scheda PUC 90064029.

Si precisa che l'elenco è da considerarsi non esaustivo, considerate le carenze nella VPIA, comprende i beni dislocati entro 3000 m circa dalle lavorazioni in progetto, mentre numerosi altri sono attestati nell'area vasta. Le relative distanze vengono dettagliate di seguito, aerogeneratore per aerogeneratore, tenendo conto che gli elenchi, da considerarsi puramente orientativi, potranno essere integrati.

WTG01

- A distanza di 1340 m circa da Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu, D.D.R. 24.11.2011;
- A distanza di 480 m circa da Nuraghe Pilotta, D.M.20.07.1988;
- A distanza di 2330 m circa da Sito di Tidula San Quirico, D.D.R. 24.11.2011;
- A distanza di 2790 m circa da Nuraghe e Villaggio Speranza, D.D.R. 24.11.2011;
- A distanza di 1820 m circa da Nuraghe Lecari, D.M. 20.05.1986;
- A distanza di 2160 m circa da Nuraghe Mandras, D.M. 28.07.1988;
- A distanza di 2460 m circa da Strutture Romane Mandras, D.M. 28.07.1988;
- A distanza di 1700 m circa da Corona Romana Iscia e Padru, scheda PUC 90064015;
- A distanza di 1920 m circa da Nuraghe S. Andria Pianu d'Olia, scheda PUC 90064014;
- A distanza di 2390 m circa da Sito di Pian Li Colti, scheda PUC 90064181;
- A distanza di 2800 m circa da Nuraghe Badde Urpinu o Susanna, scheda PUC 90064029.

WTG02

- A distanza di 840 m circa da Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu, D.D.R. 24.11.2011;
- A distanza di 1110 m circa da Nuraghe Pilotta, D.M.20.07.1988;
- A distanza di 1550 m circa da Sito di Tidula San Quirico, D.D.R. 24.11.2011;
- A distanza di 2110 m circa da Nuraghe e Villaggio Speranza, D.D.R. 24.11.2011;
- A distanza di 1080 m circa da Nuraghe Lecari, D.M. 20.05.1986;
- A distanza di 1780 m circa da Nuraghe Mandras, D.M. 28.07.1988;
- A distanza di 2160 m circa da Strutture Romane Mandras, D.M. 28.07.1988;
- A distanza di 2900 m circa da Nuraghe Estru, D.M. 05.01.1988;
- A distanza di 2360 m circa da Nuraghe Uccari, D.M. 05.06.1991;
- A distanza di 2500 m circa da Strutture Nuragiche e Romane, D.M. 12.01.1982;
- A distanza di 2940 m circa da Nuraghe Lu Salinuzzu, D.M. 18.01.1982;
- A distanza di 1700 m circa da Corona Romana Iscia e Padru, scheda PUC 90064015;
- A distanza di 1920 m circa da Nuraghe S. Andria Pianu d'Olia, scheda PUC 90064014;
- A distanza di 2390 m circa da Sito di Pian Li Colti, scheda PUC 90064181;
- A distanza di 2800 m circa da Nuraghe Badde Urpinu o Susanna, scheda PUC 90064029.

WTG03

- A distanza di 100 m circa da Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu, D.D.R. 24.11.2011;
- A distanza di 1390 m circa da Nuraghe Pilotta, D.M.20.07.1988;
- A distanza di 1140 m circa da Sito di Tidula San Quirico, D.D.R. 24.11.2011;
- A distanza di 1730 m circa da Nuraghe e Villaggio Speranza, D.D.R. 24.11.2011;
- A distanza di 1140 m circa da Nuraghe Lecari, D.M. 20.05.1986;

- A distanza di 2260 m circa da Nuraghe Mandras, D.M. 28.07.1988;
- A distanza di 2670 m circa da Strutture Romane Mandras, D.M. 28.07.1988;
- A distanza di 2340 m circa da Nuraghe Estru, D.M. 05.01.1988;
- A distanza di 2510 m circa da Nuraghe Uccari, D.M. 05.06.1991;
- A distanza di 2760 m circa da Nuraghe Giardino, D.M. 04.01.1988;
- A distanza di 2130 m circa da Strutture Nuragiche e Romane, D.M. 12.01.1982;
- A distanza di 2400 m circa da Nuraghe Lu Salinuzzu, D.M. 18.01.1982;
- A distanza di 2700 m circa da Ipogeo Preistorico di Monte Ruina, D.M. 23.05.1982.
- A distanza di 1040 m circa da Corona Romana Iscia e Padru, scheda PUC 90064015;
- A distanza di 1370 m circa da Nuraghe S. Andria Pianu d'Olia, scheda PUC 90064014;
- A distanza di 1960 m circa da Sito di Pian Li Colti, scheda PUC 90064181;
- A distanza di 1730 m circa da Nuraghe Badde Urpinu o Susanna, scheda PUC 90064029.

Tutto ciò premesso, considerato il layout relativo al progetto (costituito da 3 aerogeneratori), si esprime parere negativo per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico in quanto l'impianto eolico in progetto è localizzato in un'area ricca di testimonianze pertinenti a diversi periodi, specialmente di epoca pre-protostorica, come appare evidente dagli elenchi sopra riportati.
Particolarmente prossimi all'impianto risultano i nuraghi Pilotta e Badu 'e Setti Mattiuzzu, tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. L'impianto andrebbe a interporsi in un'area caratterizzata dalla rete insediativa di epoca protostorica, frammentando le connessioni specialmente tra i nuraghi. Infine sarebbe visibile dall'altare di Monte d'Accoddi, che domina la Nurra, e costituisce al momento il principale polo del turismo culturale del Comune di Sassari.
Per tutto quanto sopra esposto l'impianto genera impatti negativi e significativi non mitigabili.
L'impianto, in conclusione, risulta non ricadere in area idonea in base al D.Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8 lettera c quater, in quanto dista meno di 3000 m da beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004.
Tutto ciò premesso, considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela archeologica e paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, con l'esecuzione di indagini, a spese del committente, sulle opere in progetto valutate a rischio archeologico medio e alto nella VPIA e nel presente parere, previa redazione di un relativo Piano a cura di un archeologo professionista, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019, da approvarsi preventivamente da parte di questo Ufficio, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella Circolare n. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP.
Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Inoltre, viste ulteriori problematiche riscontrate, nelle già descritte eventualità di superamento del parere, si dovrà provvedere anche a:

- ripetere le ricognizioni sulle aree interessate dalle opere in progetto in cui la visibilità del suolo non sia risultata soddisfacente;
- trasmettere il Quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva previsto al punto 9 delle Linee Guida per la procedura di VIARC (DPCM del 14 febbraio 2022);
- esplicitazione nella relazione a cura dell'archeologo degli impatti degli scavi e degli sbancamenti, con quantificazione dettagliata dei metri cubi;

- integrazione della VPIA con l'esame delle opere necessarie per adeguare la viabilità per il trasporto degli aerogeneratori dal porto di arrivo all'area di impianto.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO
B.1.1. Beni Paesaggistici
B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004):
Porto Torres - zona litoranea rettificata (D.M. del 20/06/1968), a circa 4,5 km;
Porto Torres - quartiere e basilica di S. Gavino (D.M. del 17/04/1968), a circa 5 km;
Sassari - parte Platamona (D.M. del 29/08/1966), a circa 6,6 km;
Sassari (Sassari, Stintino) - Porto Ferro, Argentiera e Stintino (D.M. del 14/01/1966), a circa 6,9 km;
Sorso - Marina e parte di Platamona (D.M. del 29/08/1966), a circa 7,6 km.

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004
- Art. 142, comma 1, lett. c) – Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m:
fascia tutelata del fiume Riu Mannu, parzialmente all'interno dell'area di sorvolo e della piazzola di WTG03.
- Art. 142, comma 1, lett. g) – boschi
Aree assimilate a bosco ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 34/2018 in quanto individuate dal PPR (cfr. PPR – individuazione aree naturali della fattispecie "macchia"):
WTG01 risulta a circa 300 m ad Est da un'area boscata e circa 350 m ad Ovest da un'altra area boscata, dalla stessa WTG02 risulta a circa 370 m a Nord.
- Art. 142, comma 1, lett. m) – zone di interesse archeologico:
Sassari, Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu (D.M. 24.11.2011), a circa 100 m WTG03;
Sassari, Nuraghe Pilotta (D.M.20.07.1988), a circa 480 m da WTG01.
B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti
Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.
L'impianto ricade all'interno dell'Ambito omogeneo di paesaggio costiero definito dal PPR n. 14 "Golfo dell'Asinara" e pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 4 delle relative NTA, le disposizioni del PPR sono immediatamente efficaci.
Nel comune di Sassari è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato nel BURAS n. 58 del 11/12/2014, adeguato al PPR. Le turbine ricadono in zona E – agricola.

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici
<u>Assetto ambientale</u>
- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA, Fascia costiera: a circa 1,8 km da WTG01.
- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m: come al punto B.1.1.b.
- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 4 lett. a) delle NTA, I territori coperti da foreste e da boschi: come al punto B.1.1.b.
-Componenti di paesaggio con valenza ambientale, di cui all'art. 21 comma 1 delle NTA:
le turbine ricadono in aree classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzo agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" (artt. 28, 29 e 30 delle NTA).
- Componenti di paesaggio con valenza ambientale, di cui all'art. 21 comma 2 delle NTA, Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate e Aree di ulteriore interesse naturalistico:
Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura istituite Leccari, a circa 1 km da WTG03;
Aree con presenza di specie animali tutelati da convenzioni internazionali, a circa 5 km da WTG03;
Area di Gestione speciale Ente Foreste Marina Di Sorso, a circa 6 km da WTG03;
ZSC ITB010003 Stagno e ginepreto di Platamona, a circa 6 km da WTG03.
<u>Assetto Storico Culturale</u>
- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47, comma 2 lett. c) e art. 49 delle NTA:

Cod. BUR 4283 Nuraghe Baddu E Setti Mattiuzzu, WTG03 ricade all'interno del perimetro di tutela condizionata definito in adeguamento del PUC all'art. 49 delle NTA del PPR, la cui disciplina reca: "*non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ma è fatta salva la suscettività edificatoria dell'area, stabilita dalla disciplina urbanistica per la stessa area. Non sono consentiti inoltre interventi di modifica dei luoghi (movimenti di terra, apertura di camminamenti, ecc.). Non è consentita l'asfaltatura o altra forma di pavimentazione della strada di penetrazione agraria che si trova a ridosso del bene. Sono consentite attività agricole che non comportino l'aratura del terreno in profondità".*
Cod. BUR 4243 Nuraghe Pillotta, a circa 560 m da WTG01;
Cod. BUR 4254 Sito di Tidula San Quirico, a circa 1,2 km da WTG03;
Cod. BUR 4248 Nuraghe Sant'Andria, a circa 1,3 km da WTG03;
Cod. BUR 4256 Nuraghe Badde Urpinu O Susanna, a circa 1,65 km da WTG03;
Cod. BUR 4247 Nuraghe, a circa 1,8 km da WTG03;
Cod. BUR 4293 Nuraghe Uccari A, a circa 2,4 km da WTG02.
- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53 "centri di antica e prima formazione":
Porto Torres a circa 4,8 km.
- Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA, "Reti ed elementi connettivi" della fattispecie "Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale" (recinzioni storiche principalmente in pietre murate a secco):
all'interno dell'area di massima attenzione.
- Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA, "Reti e elementi connettivi" della fattispecie "Rete infrastrutturale storica":
Strada di impianto - a valenza paesaggistica SP 42, a circa 500 m da WTG01.
<u>Assetto insediativo</u>
-Categorie di interesse paesaggistico di cui all'art. 103, comma 4 delle NTA:
c) Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica:
Strada di impianto a valenza paesaggistica – SP18, a circa 6 km.
-Grandi aree industriali di cui all'art. 92 comma 2 delle NTA:
l'impianto dista circa 1,4 km dal perimetro del Consorzio industriale di Sassari, zona industriale di Porto Torres e a circa 4,9 km dal più piccolo agglomerato di Truncu Reale, parte del medesimo Consorzio.

B.1.2. Beni architettonici
B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze
Beni nell'abitato storico di Porto Torres, ad una distanza da circa 4,8 km a circa 6,25 km dall'aerogeneratore più vicino (WTG03):
Torre aragonese (D.M. del 02/11/1996);
Ex Casa comunale di Credito agrario (D.M. n. 65 del 21/06/2007);
Fortino Militare sul Molo di Levante (D.M. n. 98 del 07/09/2017);
Rifugio antiaereo di via Sassari/via Libio 6 (D.M. n. 44 del 07/06/2021);
Rifugio antiaereo "De Amicis" (D.M. n. 29 del 13/04/2022).

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.
Beni in agro, distanze dalla WTG più vicina:
Casa Cantoniera Anas in agro di Porto Torres, a circa 4,7 km (WTG03);
Chiesa di Santa Maria di Balai, anche di San Gavino a Balai lontano, sul litorale di Porto Torres, a circa 5,9 km (WTG03);
Ruderi della chiesa romanica di Santa Maria di Lu Gardu in agro di Sassari, a circa 6,9 km (WTG03);
Torre di Abbacurrente sul litorale di Porto Torres, a circa 6,95 km (WTG03);
Casa cantoniera Joanne Abbas SP42, a circa 7,7 km (WTG02).
Beni nell'abitato storico di Porto Torres, ad una distanza da circa 4,8 km a circa 6,25 km dall'aerogeneratore più vicino (WTG03):
Basilica dei Santi Gavino Proto e Gianuario e Atrio Comita;
Santuario della Beata Vergine della Consolata;
Palazzo del Marchese sede municipale;
Chiesa di San Gavino a Mare o di Balai vicino;
Ex Ufficio Spedizioni oggi Museo del Porto;
Edificio della Scuola elementare De Amicis;
Cimitero storico.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'impianto in esame è collocato nella Nurra, un fertile ambito agricolo pianeggiante della Sardegna settentrionale, determinato dal ricco reticolo idrografico del Rio Mannu di Porto Torres e storicamente antropizzato, i cui valori paesaggistici, percettivi e identitari risultano allo stato attuale pressoché ancora integri. Il paesaggio è caratterizzato da pascoli e campi coltivati di medie e grandi dimensioni, intervallati, soprattutto lungo le fasce interpoderali, da vegetazione spontanea tipica della macchia mediterranea. Nei dintorni, lungo gli elementi idrici e sui rilevi collinari, persistono zone naturali ancora ricoperte dalla vegetazione arborea boschiva e a macchia mediterranea che originariamente caratterizzava gran parte della Nurra. L'impianto si colloca a circa 3,7 km della borgata rurale di Campanedda (a Sud-Ovest), a circa 4,4 km dall'abitato di Porto Torres (a Nord-Est) e a circa 2 km dall'attuale area del Consorzio industriale provinciale di Sassari - Porto Torres.

L'area interessata dalla centrale eolica ricade nell'ambito omogeneo di paesaggio costiero n. 14 "Golfo dell'Asinara" individuato dal PPR e pertanto per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA la disciplina è immediatamente efficace; le postazioni eoliche ricadono in un'area ad andamento pianeggiante in zona E – agricola del PUC di Sassari, adeguato al PPR.

I tre aerogeneratori ricadono in aree classificate dal PPR tra le "Aree ad utilizzazione agroforestale", la cui disciplina, all'art. 29 delle NTA, prescrive che siano vietate le *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".* In contrasto con la disciplina del PPR, l'impianto interessa aree a destinazione agro-pastorale, di primaria importanza per il mantenimento dell'economia del territorio; lo SIA non fornisce esaustive motivazioni sull'impossibilità di localizzazione alternativa, né riferisce della desiderabilità sociale ed economica dell'intervento anche per la comunità locale.

Gli aerogeneratori sono altresì localizzati nelle vicinanze di aree classificate tra le "Aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia" (in particolare WTG01 a circa 300 m e a circa 350 m da due distinte aree), per le quali il PPR prevede norme piuttosto stringenti che vietano "*qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica*". Queste aree naturali a macchia, che sono assimilabili alla definizione giuridica di bosco e dunque tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004 saranno negativamente interferite, sebbene indirettamente, in termini di fruibilità paesaggistica, per l'incombenza degli aerogeneratori che si relazionano come elementi intrusivi ed estranei nel territorio agricolo diaframmato da aree naturali, nel senso sopra descritto.

Così come rilevato anche dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest nella nota n. prot. 10573 del 27/02/2024 *"il contesto paesaggistico, caratterizzato da ampi campi intervallati da macchie sparse e bordure di vegetazione spontanea lungo i confini poderali, conserva una connotazione rurale pressoché intatta e priva di opere antropiche, fatta eccezione per la presenza di sporadici fabbricati funzionali all'attività di alcune aziende dedite all'attività agricola*."

L'aerogeneratore WTG03 risulta localizzato nelle immediate vicinanze del reticolo fluviale tutelato ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, rilevato che parte della piazzola e dell'area di sorvolo di WTG03 ricadono all'interno della fascia tutelata del Riu Mannu di Porto Torres, il principale corso idrico che sfocia nel Golfo dell'Asinara e che storicamente ha per gran parte reso coltivabile la grande pianura alle spalle dell'abitato di Porto Torres. Dall'analisi dei rapporti di visuale emerge che WTG03 incide direttamente e negativamente sulla fruizione paesaggistica e sulla integrità naturale delle fasce ripariali e perispondali del Riu Mannu, in contrasto con l'art. 18 delle NTA, che dispone piuttosto che sia "*oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche*". L'impatto negativo sul sistema naturale del Riu Mannu, oltre che dalle interferenze percettive dovute dalla presenza dell'aerogeneratore, è generato dall'insieme delle opere connesse alla costruzione della postazione che, con la realizzazione della ampia piazzola, comportano asportazione di vegetazione e soprasuolo, opere fondali e movimenti terra, in grado di trasformare e depauperare l'attuale stato di naturalità dei luoghi, che non sarà possibile ripristinare.

Circa l'assetto insediativo disciplinato dal PPR, l'intervento risulta inoltre in contrasto con l'art. 103 delle NTA "Sistema delle infrastrutture", con riferimento al comma 1 per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore (e non in Zona agricola di un PUC adeguato al PPR) e se ubicata preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (e non nelle immediate vicinanze di un fiume tutelato paesaggisticamente), nonché se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali (e non di altezza pari a 200 m e nelle immediate vicinanze di beni paesaggistici di natura archeologica).

L'impianto sarà chiaramente percepibile dai punti di visuale presenti in gran parte delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 elencate al punto *B.1.1.a.,* date le caratteristiche orografiche prevalentemente pianeggianti dell'area di massima attenzione, ad iniziare dal D.M. del 20/06/1968 sulla fascia costiera di Porto Torres (rettifica del D.M. del 07/07/1962), a circa 4,5 km, generando così impatti negativi sulle visuali godibili, che

incidono negativamente anche sul valore di quegli stessi panorami che hanno portato all'emanazione dei decreti. Parimenti, una ampia visione dei tre aerogeneratori alti 200 m si avrà dal Monte Alvaro, alto 324 m s.l.m. e distante circa 3 km, che si pongono come ostacolo visivo alle vedute panoramiche verso il mare e verso le predette aree di notevole interesse pubblico, anche in relazione all'effetto cumulo con gli impianti FER esistenti ed in progetto, a partire da circa 2 km (cfr. di seguito). Sebbene non rappresentato nell'elaborato "Fotoinserimenti" allegato alla Relazione paesaggistica, tale impatto sulle vedute che si godono dalle aree a quote elevate verso il mare è chiaramente desumibile, dal momento che il Monte Avaro è il rilievo collinare più alta della Nurra, oltre il quale si dispiega la pianura; si vedano ad ogni buon conto le riprese fotografiche dal "Punto R1", a pagg. 22 e 23 dello stesso elaborato, ma anche dal "Punto R8" a pag. 37.
Altre interferenze dell'impianto riguardano i beni paesaggistici che costituiscono l'assetto storico-culturale del PPR ed i beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda e dell'art. 142 comma 1 lett. m) del D. Lgs. 42/2004, che sono importanti attrattori turistici, anche in relazione ai flussi delle vicine località balneari.
L'impianto incide in maniera negativa sul vicino centro abitato di Porto Torres, a circa 4,8 km, nel cui centro storico, bene paesaggistico per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR, sono presenti numerosi beni culturali, come elencati al punto B.1.2., tra i quali emerge la basilica romanica contro-absidata di San Gavino e l'Atrio Metropoli, sorta ai margini della Turris Libisonis romana. Nell'abitato vi è anche la cosiddetta Torre aragonese, parte del sistema difensivo costiero tardo-cinquecentesco che ha interessato tutta l'Isola, in connessione con la Torre di Abbacurrente, posta lungo la frequentatissima spiaggia di Platamona; da entrambi i baluardi si godono ampie vedute che abbracciano la vasta pianura della Nurra. Il territorio in esame è inoltre un territorio densamente connotato dalla secolare frequentazione antropica a partire dall'età eneolitica; il paesaggio che ne deriva è un paesaggio culturale che ne riassume, in ogni suo aspetto, le vicende storiche. L'impianto si posiziona nella vicinanze dei buffer relativi ai siti archeologici di Monte d'Accoddi e della necropoli di Su Crucifissu Mannu (circa 3,2 km), quest'ultima parte del sito diffuso WHL UNRSCO "Art and Architecture in the Prehistory of Sardinia. The domus de janas". L'azione di promozione del valore universale non può che essere orientata alla massima conservazione dei valori espressi dal territorio che ne ospita le testimonianze materiali, che non dialogano con la presenza intrusiva degli aerogeneratori. Dalla sommità del cosiddetto altare preistorico di Monte d'Accoddi si gode, non a caso, di una straordinaria veduta della piana della Nurra, che sarebbe squalificata, anche nei significati relazionali e culturali che promana, dalla presenza degli aerogeneratori, anche il relazione all'impatto cumulativo con i numerosi impiantì eolici proposti sull'area in esame.
La postazione eolica WTG03 ricade all'interno del perimetro di tutela condizionata del bene paesaggistico con identificativo Cod. BUR 4283 Nuraghe Baddu e Setti Mattiuzzu, definito e disciplinato in adeguamento del PUC all'art. 49 delle NTA del PPR, mentre a circa 560 m da WTG01 si erge il Nuraghe Pillotta, bene paesaggistico con Cod. BUR 4243. Verificato lo stato dei luoghi e le relazioni di intervisibilità tra i siti, risulta che su questi beni gli aerogeneratori hanno un impatto negativo significativo, sia sulla fruibilità paesaggistica e relazionale, sia perché i siti tutelati risultano situati rispettivamente all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree di cantiere dove saranno realizzate le ampie postazioni eoliche che, come già descritto, necessitano di profondi scavi, movimenti terra, realizzazione di piste e modifiche del soprasuolo, che ne modificano in maniera significativa e per gran parte irreversibile il contesto paesaggistico e di giacenza. In particolare, la disciplina del perimetro di tutela condizionata del bene paesaggistico Nuraghe Baddu e Setti Mattiuzzu non consente in alcun modo la realizzazione della postazione eolica: "*non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ma è fatta salva la suscettività edificatoria dell'area, stabilita dalla disciplina urbanistica per la stessa area. Non sono consentiti inoltre interventi di modifica dei luoghi (movimenti di terra, apertura di camminamenti, ecc.). Non è consentita l'asfaltatura o altra forma di pavimentazione della strada di penetrazione agraria che si trova a ridosso del bene. Sono consentite attività agricole che non comportino l'aratura del terreno in profondità*". Gli stessi nuraghi sono sottoposti a tutela paesaggistica anche ai sensi dell'all'art.142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004 (D.M. n. 210 del 24/11/2011).
L'area di interesse, racchiusa tra il Mar di Sardegna ed il Golfo dell'Asinara, è un territorio connotato dai forti contrasti per la presenza di numerose aree naturalistiche costiere di grande pregio ed il vasto Consorzio industriale (a circa 2 km a Nord di WTG01), che comprende il polo petrolchimico di Porto Torres, oggi in fase di bonifica e riconversione *Green* con l'installazione di impianti alimentati da FER sia eolici che fotovoltaici, che interessano però grandemente anche le aree esterne all'agglomerato industriale. A Sud-Est dell'impianto si estende anche il conglomerato di Truncu Reale, anch'esso parte del Consorzio industriale (a circa 4,9 km da WTG03).
La realizzazione dei 3 aerogeneratori di grande taglia, determina un aggravio della pressione antropica sul territorio compreso tra Sassari e Porto Torres, sul quale attualmente sussiste un fragile equilibrio ecosistemico, per cui gli elementi di naturalità presenti nell'area costiera e nell'entroterra agricolo convivono con il grande detrattore della macroarea produttiva del Consorzio Industriale e della Centrale termoelettrica di Fiumesanto, le pratiche agro-pastorali con le numerose attività di cava diffuse, la cintura olivetata di Sassari con la pressioni insediative periurbane, i contesti di giacenza preistorica e storica con gli insediamenti rurali della bonifica novecentesca. L'impatto cumulato con il carico antropico esistente, costituito anche dai numerosi elementi eolici recentemente installati, a partire da circa 2 km, soprattutto al di

fuori del Consorzio industriale, porta a ritenere che la realizzazione dell'impianto comporta impatti significativi negativi non mitigabili.
L'area di intervento è inoltre oggetto di una inedita concentrazione di richieste per la realizzazione di centrali eoliche e fotovoltaiche di grande taglia, attualmente in corso di istruttoria statale di VIA presso il Mase o sottoposte a procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR).
Nelle immediate vicinanze dell'impianto in esame:
-N. Reg. P.A.U.R. 06/23, impianto eolico della Sassari eolica S.r.l., costituito da 5 aerogeneratori, in località Campanedda (a poche centinaia di metri, tale da costituire visivamente un unico impianto);
-N. Reg. P.A.U.R. 26/22, impianto eolico della Sassari Wind S.r.l., costituito da 6 aerogeneratori, in località Campanedda (a poche centinaia di metri, tale da costituire visivamente un unico impianto);
-ID_VIP 10146, impianto eolico denominato "Truncu Reale" costituito da 9 aerogeneratori (a circa 3 km);
-ID_VIP 8959, impianto eolico della Planet Sardinia 2 S.r.l., costituito da 12 aerogeneratori (a circa 3,5 km);
ed inoltre, entro l'area di massima attenzione di 10 km risultano le ulteriori proposte eoliche:
-ID_VIP 5954, impianto eolico della Ecowind 3 S.r.l. costituito da 14 aerogeneratori;
-ID_VIP 8958, impianto eolico della Planet Sardinia 1 S.r.l., costituito da 13 aerogeneratori.
Per l'area di massima attenzione, al di fuori del Consorzio industriale provinciale di Sassari - Porto Torres, senza alcun indirizzo di pianificazione territoriale di settore che riconduca queste iniziative all'interno delle aree industriali in predicato di bonifica, si sta prospettando una repentina ed inedita conversione da un uso agricolo ad un uso industriale; in pochi anni si determinerebbe un irreversibile impatto sulla componente ambientale beni culturali e paesaggio, derivante dalla perdita di qualità del paesaggio e dei suoi aspetti culturali e identitari, dal sostanziale consumo di suolo e dalla marginalizzazione della produzione agricola a vantaggio di quella energetica, con conseguente perdita di valori irrinunciabili per consentire la permanenza ed il benessere delle comunità rurali al momento insediate.

Circa le valutazioni sull'idoneità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto, si comunica che le stesse, non ricadono in aree considerate idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021 in quanto ricadono all'interno del perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (art. 142 comma 1 lett. c) e lett. m)).
Con riferimento alle parti vigenti della L.R. 20/2024 a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n. 184/2025, si segnala che l'impianto non è conforme ai requisiti ed alle prescrizioni di cui all'allegato G della medesima ("Requisiti tecnici per tipologia di impianto": punto 3).

Per quanto sopra argomentato, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004, questa Soprintendenza esprime altresì parere negativo alla realizzazione dell'impianto in quanto, visti i rapporti di intervisibilità, risulta necessario assicurare la conservazione dei valori espressi dalle seguenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso D.lgs.:
Porto Torres - zona litoranea rettificata (D.M. del 20/06/1968), a circa 4,5 km;
Porto Torres - quartiere e basilica di S. Gavino (D.M. del 17/04/1968), a circa 5 km;
Sassari - parte Platamona (D.M. del 29/08/1966), a circa 6,6 km;
Sassari (Sassari, Stintino) - Porto Ferro, Argentiera e Stintino (D.M. del 14/01/1966), a circa 6,9 km;
Sorso - Marina e parte di Platamona (D.M. del 29/08/1966), a circa 7,6 km.

PARERE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo al rilascio della compatibilità ambientale.
Viste le istruttorie di settore e le considerazioni conclusive sopra esposte, si comunica altresì che l'impianto non ricade in area considerata idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D. LGS. 42/2004

Con riguardo alla compatibilità paesaggistica dell'intervento ed alle interferenze dirette sui beni paesaggistici, viste le modifiche al layout degli aerogeneratori come rappresentate nella tavola "TAV_EOL005 - inquadramento corografia ortofoto", nel comunicare che l'intervento è sottoposto ad autorizzazione paesaggistica, preso atto del contenuto delle

note del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest per il procedimento in oggetto, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, esprime parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le ragioni sopra esposte riguardo agli impatti negativi e significativi della realizzazione dell'aerogeneratore WTG03 all'interno di aree tutelate paesaggisticamente ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 ed alla non conformità dell'intervento alla disciplina del PPR per le aree medesime, anche con riferimento ai dispositivi di tutela definiti in adeguamento al PPR dal Puc di Sassari.

Il presente parere sostituisce e annulla il precedente formulato con nota prot. 7586 del 27/04/2026.

Segreteria tecnica SABAP SS-NU
MaDo GaF

La responsabile per la tutela archeologica
Dott.ssa Nadia Canu

La responsabile per la tutela architettonica e paesaggistica
Arch. Laura Lutzoni

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino
Firmato digitalmente

RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 13204 del 28/04/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI IMPATTI E INCIDENZE AMBIENTALI
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO
sabap-ss@pec.cultura.gov.it

SERVIZIO TERRITORIALE
DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI SASSARI
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA
agricoltura@pec.regione.sardegna.it

E, P.C.
COMUNE DI SASSARI
protocollo@pec.comune.sassari.it

Oggetto: POS. 2715/23 – Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località" Sa Luighiedda" nel Comune di Sassari (SS).
Proponente: Innovo Development 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. 9/23.
Convocazione della prima seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, L. 241/1990, e s.m.i. in modalità videoconferenza. Trasmissione contributo istruttorio.

Con riferimento al procedimento in oggetto e in riscontro alla nota prot. n. 11569 del 14.04.2026 (acquisita al prot. n. 19722 del 16.04.2026 con la quale viene convocata la conferenza di servizi istruttoria per il giorno 29.04.2026, si comunica l'impossibilità di partecipare alla videoconferenza fissata per le ore 10,30 a causa del pressante carico di lavoro in capo all'Ufficio (determinato anche dall'elevato numero di istanze concernenti progetti di impianti da energie rinnovabili che pervengono incessantemente) e alla grave carenza di personale, più volte formalmente rappresentata ai vari livelli istituzionali.
Lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, sulla base della documentazione scaricabile all'indirizzo web indicato nella suddetta nota, richiamata la propria nota prot. 10573 del 27.02.2024 rileva quanto segue.
Come già indicato nella succitata nota, l'impianto eolico in progetto prevede, in estrema sintesi, l'installazione di 3 aerogeneratori, di altezza al mozzo pari a 114 metri e diametro del rotore di 172 metri, della potenza nominale di 7,20 MW per una potenza complessiva installata di 21,60 MW, e delle opere ed infrastrutture connesse, da realizzare nel Comune di Sassari in località "Sa Lughiedda". L'impianto verrà collegato in antenna a 36 kV sulla sezione a 36 kV della futura Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN, ubicata a circa un chilometro a ovest dal sito, da inserire in entra – esce alle linee esistenti della RTN a 150 kV n. 342 e 343 "Fiumesanto – Porto Torres" e alla futura linea 150 kV "Fiumesanto - Porto Torres", di cui al Piano di Sviluppo di Terna.

Si colloca in un ampio areale localizzato nell'estremità nord-occidentale dell'isola, nella porzione centro-settentrionale dell'antica regione denominata "Nurra" ricadente nel territorio comunale di Sassari, a circa 2 km a Sud della zona industriale di Porto Torres, e a meno di 4 km a Nord-Ovest della borgata rurale di Campanedda, frazione del Comune di Sassari. L'area interessata è ricompresa tra la S.P.42 "dei Due Mari", distante circa 500 m in direzione Est, la S.V. La Crucca Baiona, distante circa 100 m in direzione Sud, e la S.S.131 Carlo Felice-E25 (nota anche come "Camionale"), distante circa 1,2 km in direzione Ovest. Dal punto di vista geomorfologico l'area si presenta sostanzialmente pianeggiante e lievemente collinare, a vocazione prettamente agricola (pascoli, seminativi).
Il contesto paesaggistico, caratterizzato da ampi campi intervallati da macchie sparse e bordure di vegetazione spontanea lungo i confini poderali, conserva una connotazione rurale pressoché intatta e priva di opere antropiche, fatta eccezione per la presenza di sporadici fabbricati funzionali all'attività di alcune aziende dedite all'attività agricola. Si segnala, tuttavia che sono pervenute nel corso degli ultimi anni innumerevoli istanze volte alla realizzazione nella zona suddetta di impianti FER, sia fotovoltaici che eolici. Nell'impossibilità di annoverare tutte le istanze suddette per motivi di tempo, con riferimento ai soli impianti eolici più prossimi al sito prescelto per la realizzazione dell'impianto in esame, si segnalano i seguenti:

- impianto eolico proposto da Sassari Eolica S.r.l., costituito da n. 5 aerogeneratori di potenza 5,6 MW e potenza complessiva pari a 28 MW in agro del Comune di Sassari, località Campanedda, sottoposto a procedimento per il rilascio del provvedimento ambientale unico regionale, N. Reg. P.A.U.R. 06/23, per il quale questo servizio si è espresso con nota prot. n. 4589 del 25.01.2024 (pos.1969/23) e per il quale si rileva l'estrema vicinanza (poche centinaia di metri) di alcune turbine con quelle previste nel progetto in esame;

- Impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4.5 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 27 MW, da installare in agro del Comune di Sassari in località Campanedda". Proponente: Sassari Wind S.r.l. sottoposto a procedimento per il rilascio del provvedimento ambientale unico regionale, N. Reg. P.A.U.R. 26/22, per il quale questo servizio si è espresso con nota Prot.n.30737 del 11.06.2024 (pos.102/23) e per il quale si rileva l'estrema vicinanza (fra i 300 e gli 850m circa) di alcune turbine con quelle previste nel progetto in esame;

- impianto eolico denominato "Truncu Reale" proposto da Fimenergia S.r.l., costituito da n. 9 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 64 MW da realizzarsi nel Comune di Sassari sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., [ID: 10146], per il quale questo servizio si è espresso con nota prot. n. 46074 del 29.09.2023 (POS. 2702/23), la cui pala eolica più prossima dista circa 3 km dall'impianto in esame;

- impianto eolico proposto da Planet Sardinia 2 S.r.l., costituito da n. 12 aerogeneratori di potenza complessiva pari a circa 72 MW in agro dei Comuni di Sassari, Stintino e Porto Torres, sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., [ID: 8959], per il quale questo servizio si è espresso con nota prot. n. 22154 del 08.05.2023 (POS. 1352/23), la cui pala eolica più prossima dista circa 3,5 km dall'impianto in esame;

- impianto eolico proposto da Ecowind 3 S.r.l., costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 92,4 MW, da localizzarsi nel territorio comunale di Sassari (SS), sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.

152/2006, e s.m.i., [ID: 5954], istanza prot. 10548 del 03.03.2021 (POS. 627/21), la cui pala eolica più prossima dista circa 5 km dall'impianto in esame;

- impianto eolico proposto da Planet Sardinia 1 S.r.l., 13 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a circa 78 MW e storage della potenza di 30 MW da realizzarsi nel Comune di Sassari sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., [ID: 8958], per il quale questo servizio si è espresso con nota prot. n. 34613 del 30.06.2025 (POS. 1276/23), la cui pala eolica più prossima dista circa 8 km dall'impianto in esame.

Nella richiamata nota di questo Servizio si era evidenziato che il parco eolico in progetto non ricadeva in aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, fatte salve le valutazioni e i pareri di competenza del CFVA, dell'Assessorato dell'Agricoltura e della Soprintendenza.

Dall'esame della documentazione reperibile tramite il link indicato nella nota prot. n. 11569 del 14.04.2026 (acquisita al prot. n. 19722 del 16.04.2026), in particolare dalla "*RELAZIONE RIASSUNTIVA*", **si è rilevata una modifica nel posizionamento degli aerogeneratori**, rispetto a quella indicata nel progetto originario. Tale spostamento come indicato dalla Proponente è finalizzato a far sì "*che vengano rispettate le distanze degli aerogeneratori e le previsioni dell'allegato e della deliberazione 56/90 del 27.11.2020 al punto 4.3.3. La tavola TAV_EOL028 INQUADRAMENTO INTERFERENZE AEROGENERATORI E PERTURBAZIONI DI SCIA riporta graficamente le modifiche...*" (cfr. "*Relazione Riassuntiva - alle integrazioni nota Regione Sardegna ass. ambiente prot. n° 11968 del 12/04/2024*", pag.8) ed evincibile dai più recenti elaborati grafici prodotti (es. TAV_EOL005 - inquadramento corografia ortofoto).
Conseguentemente, uno degli aerogeneratori, nello specifico il WTG03, ricade in aree vincolate paesaggisticamente, nello specifico:

- **aree vincolate di cui all'art. 142, comma 1, lett. c)**, relativo ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e alle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, con riferimento al "Rio Mannu di Porto Torres", tutelato anche ai sensi **dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004,** ex artt. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R., sia riguardo all'area di sorvolo dell'aerogeneratore che alle aree di occupazione temporanea e permanente della piazzola annessa all'aerogeneratore WTG03 (cfr. TAV_EOL036C Dettaglio Piazzola WTG03);
 Il "Rio Mannu di Porto Torres" rientra inoltre tra i **corsi d'acqua sottoposti a vincolo di integrale conservazione ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, lett. c) della L.R. 45/1989**, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 368 del 30.12.1993 (n. 9 dell'allegato al D.P.G.R.). Sia l'area di occupazione temporanea che permanente legate alla piazzola, rientrano nell'area di vincolo integrale (cfr. TAV_EOL036C Dettaglio Piazzola WTG03);
- **aree di cui all'art.142, comma 1, lett. m)** ***le zone di interesse archeologico***, del citato D.Lgs. 42/2004, con riferimento al "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu", dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 c.3, lett. a) del D.Lgs. 42/2004 con D.M. n. 210 del 24 novembre 2011;
- **aree di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 e all'art. 47, comma 2, lett. c), p.to 1** "*Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale, così come elencati nell'art. 48 comma 1, lett. a*", delle N.T.A. del P.P.R., con riferimento al "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu", inserito nel "*Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici del P.P.R.*" con codice 4283 (coordinate X: 1.447.983;

Y: 4.515.838) e identificato con ID 90064068 - nelle tavole del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Sassari, adeguato al P.P.R.. Le opere in progetto interessano le aree di tutela condizionata del suddetto nuraghe come definita e perimetrata nelle tavole del citato P.U.C. (cfr. tav. 6.2.2.4 "*Carta dei beni paesaggistici: Architettonici archeologici, identitari delle aree a rischio archeologico*"; tav. 6.2.4.b *"Catalogo beni paesaggistici e archeologici - Parte 2*" che lo descrive come "*Nuraghe monotorre in grossi blocchi di trachite completamente crollato e sepolto dalla vegetazione. Buona dispersione di frammenti ceramici nell'area circostante.*"; tav. 6.3.2.4 "*Carta della individuazione dei tematismi da PPR alla scala comunale - assetto storico culturale - ambito extraurbano*"), redatte in recepimento dei verbali di copianificazione tra la Soprintendenza, la R.A.S. e il Comune di Sassari del 07.11.2013, recante le schede monografiche dei beni individuati con la specifica disciplina d'uso. Come risulta dal già menzionato verbale di copianificazione, la disciplina d'uso relativa alla zona di tutela condizionata del suddetto bene prevede: "*Ai fini della salvaguardia paesaggistica non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ma è fatta salva la suscettività edificatoria dell'area, stabilita dalla disciplina urbanistica per la stessa area. Non sono consentiti inoltre interventi di modifica dei luoghi (movimenti di terra, apertura di camminamenti, ecc.). Non è consentita l'asfaltatura o altra forma di pavimentazione della strada di penetrazione agraria che si trova a ridosso del bene. Sono consentite attività agricole che non comportino l'aratura del terreno in profondità; gli interventi di aratura devono comunque essere sempre comunicati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici. È obbligatoria la conservazione ed il recupero dei muri di recinzione in pietra a secco. Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico su iniziativa di Enti o istituti scientifici autorizzati dalla competente Soprintendenza.".*

Pertanto, **le aree interessate dagli interventi ricadono, allo stato, su aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii**. Conseguentemente, le opere in progetto risultano soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Sono fatti salvi gli accertamenti e le valutazioni sull'eventuale presenza di ulteriori beni paesaggistici tutelati nelle aree interessate dal progetto da parte dei seguenti Enti:

- della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio riguardo alla presenza di ulteriori aree di rispetto archeologico, di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del citato D.Lgs..;
- del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari ai fini dell'individuazione di aree coperte da vegetazione assimilabile a bosco, vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004;
- del Servizio Infrastrutture e Usi Civici riguardo alla presenza di zone gravate da usi civici, di cui all'art. 142, comma 1, lett. h) del citato D.Lgs..

Sulla base di quanto sopra, **con riferimento alla vigente normativa statale,** si rileva che le aree prescelte per la realizzazione dell'impianto eolico in esame **non rientrano tra le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili individuate ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. 190/2024**, **né potrebbero essere individuate come tali ai sensi del comma 3 dello stesso articolo**, il quale riporta che *"ciascuna regione […] individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4"*. Il comma 4, alla lett. m), dispone che *"allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio* di cui al *decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici […] dal perimetro dei beni medesimi"*. A tal proposito, si rileva che l'impianto in esame, oltre a

interessare parzialmente aree soggette a tutela paesaggistica, come sopra riportato, ricade anche all'interno della suddetta fascia di rispetto di 3.000 m dal perimetro di molteplici beni sottoposti a tutela ai sensi del predetto Codice. Conseguentemente, per il caso in esame, non operano le "semplificazioni" previste dall'art.11-quater del D.Lgs. 190/2024.

Con riferimento alla conformità alla vigente normativa regionale, occorre rilevare che **l'impianto eolico in esame risulta essere soggetto, per la parte ancora vigente a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n. 184/2025, alle disposizioni della Legge Regionale n. 20 del 05.12.2024 (sopravvenuta nel corso del procedimento in esame)**, recante "*Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi*", la quale, come espressamente previsto all'art. 1, comma 2, "*si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale*".
In particolare, si rileva che l'impianto ricade tra le aree non idonee identificate dall'**Allegato C "AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI"** della stessa legge. Tale circostanza, per quanto, alla luce della richiamata sentenza della Corte costituzionale, non configuri un divieto assoluto di installazione, esclude l'accesso a procedimenti semplificati e impone una **valutazione caso per caso**.
A tal fine, si osserva preliminarmente che l'impianto risulta in contrasto con le prescrizioni inderogabili di cui all'Allegato G della medesima legge regionale.
Nello specifico, l'art. 1, comma 6, prevede che ***"La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER [...] è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G"***.
Tale allegato che stabilisce i ***"Requisiti tecnici per tipologia di impianto"*** dispone quanto segue:

- Punto 3. *"Gli impianti eolici nelle Zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) possono essere proposti da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e devono rispettare le seguenti condizioni:*
 a. *l'impianto deve essere limitato agli impianti di piccola e media taglia, con altezza complessiva non superiore a 60 metri;*
 b. *le macchine devono avere una distanza reciproca almeno pari a 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;*
 c. *le macchine devono avere una distanza dai confini e da costruzioni di qualsiasi tipo pari almeno all'altezza complessiva della macchina più alta;*
 d. *possono essere realizzati solo nelle aree già accessibili con viabilità esistente e, qualora, risulti necessario realizzare nuova viabilità o l'ampliamento di quella esistente, non devono essere intaccati elementi di pregio paesaggistico e identitario, come, ad esempio, recinzioni storiche (muretti a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee), colture storiche specializzate anche costituite da elementi singoli (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, ginepreti, ecc…), fabbricati rurali quali pinnette, baracche e simili, ecc.".*

Considerato che l'impianto in esame ricade:

- **in zona agricola E** del P.U.C. del Comune di Sassari (cfr. elaborato "TAV_EOL006 Inquadramento Piano Urbanistico");

considerato, inoltre, che:

- il parco eolico in progetto **non risulta proposto da un imprenditore agricolo** di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- **l'altezza massima** complessiva al tip della pala è pari a **200 m**;
- l'impianto è classificabile di **grande taglia** ai sensi dell'art.1, comma 3, lett. i) della L.R. 20/2024;
- la **distanza reciproca** tra gli aerogeneratori risulta **inferiore a 7 volte l'altezza** complessiva della macchina più alta;
- l'aerogeneratore WTG03 presenta una **distanza** dal sopracitato "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu", inserito nel "*Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici del P.P.R.*" **inferiore all'altezza complessiva della macchina più alta**;
- **la documentazione progettuale non riporta indicazioni riguardo** l'interessamento o meno, da parte della nuova viabilità in progetto o in ampliamento di quella esistente, di "*elementi di pregio paesaggistico e identitario, come, ad esempio, recinzioni storiche (muretti a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee), colture storiche specializzate anche costituite da elementi singoli (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, ginepreti, ecc.)…";*

si evidenzia, pertanto, che **l'impianto in esame non rispetta le prescrizioni e i requisiti di cui all'Allegato G della L.R. 20/2024 di cui sopra**.

Sempre in riferimento alla **conformità con la normativa regionale vigente,** sulla base di quanto predetto, si rileva che **la nuova posizione prevista per l'aerogeneratore WTG03 contrasta con le disposizioni dell'art. 10-bis della L.R. 45/1989** che sottopone a vincolo di integrale conservazione la fascia dei 150 m dalle sponde del Rio Mannu, **nonché con la disciplina d'uso relativa alla zona di tutela condizionata definita in sede di copianificazione del "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu",** inserito nel "*Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici del P.P.R.*" con codice 4283 (coordinate X: 1.447.983; Y: 4.515.838) e identificato con ID 90064068 - nelle tavole del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Sassari adeguato al P.P.R..

Infine, richiamati i contenuti della nota di questo Servizio prot. 10573 del 27.02.2024, considerata la morfologia dei luoghi e le imponenti dimensioni degli aerogeneratori, si evidenzia che l'impianto eolico in progetto risulterebbe visibile non solo dalle immediate vicinanze, ma anche da grandissime distanze e da molteplici punti di vista, in particolare da aree sottoposte a Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico, aree tutelate per legge, da beni aventi valenza storico, artistica, archeologica e architettonica, da siti riconosciuti come Patrimonio mondiale Unesco o per i quali è stata avviata la procedura di candidatura Unesco, nonché dalla viabilità di rilevo locale (S.V. La Crucca Baiona) e ad elevata percorrenza presente nelle immediate vicinanze (S.S. 131-Camionale e S.P. 42, identificata dal P.P.R. come "a valenza paesaggistica"), con conseguenti impatti negativi sulle visuali pubbliche interessate, sui valori culturali dei beni tutelati e sul territorio in esame. Occorre infatti considerare che l'impianto in oggetto, risultando chiaramente visibile in ragione della taglia degli aerogeneratori che lo costituiscono, provocherebbe un'alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi. **L'attuale connotazione delle aree interessate verrebbe inevitabilmente modificata in senso peggiorativo per un lungo lasso di tempo, comportando la trasformazione del contesto paesaggistico di riferimento, a vocazione prevalentemente agropastorale e ricco di numerose emergenze storico-archeologiche, in un paesaggio dall'impronta tipicamente industriale.** Si evidenzia peraltro la **prossimità dell'impianto in progetto con altri parchi eolici** previsti nel medesimo areale e precedentemente elencati, con conseguente

ulteriore aggravio sul territorio in esame, derivante dall'effetto cumulativo generato dalla compresenza degli stessi.

In conclusione, sulla base di quanto sopra argomentato, si rileva **la mancata conformità con le prescrizioni e i requisiti di cui all'Allegato G della L.R. 20/2024,** in applicazione dell'art. 1, comma 6, della stessa L.R., **il contrasto con l'art. 10-bis della L.R. 45/1989 e con la disciplina d'uso relativa alla zona di tutela condizionata del "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu" (con riferimento all'aerogeneratore WTG3)**, **nonché i notevoli impatti dell'intervento in progetto sul contesto paesaggistico di riferimento e sui beni tutelati in esso presenti.**

Sulla base di quanto sopra esposto, si esprime **per quanto di stretta competenza parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.lgs. 42/04.**

Sono fatte salve le valutazioni e i pareri di competenza della Soprintendenza in indirizzo, sia in veste di Amministrazione co-decidente nel procedimento paesaggistico, sia in relazione agli eventuali profili di tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004.

Sono, altresì, fatti salvi i pareri degli altri Enti competenti per materia.

Il Direttore del Servizio
Dott. Antonello Bellu
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

SETTORE PIANI, PROGRAMMI, OO.PP.
E INTERVENTI DI GRANDE IMPATTO
Coordinatore: Ing. R.A. Valenti
Funzionario Istruttore: Ing. E. Mureddu

RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 13221 del 28/04/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
e p.c. Stazione forestale di Sassari

Oggetto: **Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località " Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: Innovo Development 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e DGR 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 09/23. Conferenza di servizi decisoria. Trasmissione parere.**

Con riferimento alla nota prot. n. 11569 del 14/04/2026 e acquisita con prot. n. 28381 del 14/04/2026, con la quale si convoca la conferenza di servizi decisoria per il giorno 29/04/2026, si comunica che dall'esame della documentazione integrativa pubblicata e delle variazioni apportate non sono emersi elementi che facciano modificare il parere precedentemente espresso con nota prot. n. 77505 del 08/11/2023, in allegato, con la quale si comunicava che l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e che non occorrevano provvedimenti amministrativi o pareri di questo Servizio.

Al riguardo si osserva nuovamente che in considerazione della significativa entità dell'intervento, a causa dell'altezza delle torri eoliche, si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco diproporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche ela posa in opera di vasconi antincendio posizionati in modo da essere fruibili sia dai mezzi terrestri che dai mezzi aerei (elicotteri); per tali opere si chiede la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, da valutare nell'ambito della stessa procedura VIA. A riguardo si deve evidenziare che l'area sottesa al parco eolico dovrà essere considerata "area indifendibile dagli incendi boschivi con mezzi aerei" e tale constatazione dovrà essere riportata nel piano di protezione civile comunale.

Si ricorda che qualora si dovesse procedere con il taglio e/o abbattimento di piante di sughera è necessaria l'autorizzazione di questo Servizio.

Il presente parere è valido nei soli riguardi della tutela idrogeologica, forestale e della L.R. n. 4/94, sono fatti salvi i diritti di terzi e gli obblighi, divieti e prescrizioni previsti da ogni altra normativa vigente.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
Dott. Giovanni Tesei

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

Fasc. I.I/319/2026

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località " Sa Luighiedda" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: Innovo Development 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. 9/23. Invio Osservazioni.

Con riferimento alla Vostra richiesta prot. n. 11569 del 14/04/2026, acclarata al prot. ARPAS n. 16397 del 14/04/2026, si trasmettono in allegato alla presente le osservazioni di questa Agenzia.

Distinti saluti

Il Direttore del Dipartimento
Ivano Mulas *

** documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005*

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento di Sassari e Gallura

Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A. U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021.

Progetto "Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località " Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS)".

Proponente: Innovo Development 8 S.r.l.".

N. Reg. PAUR 09/23

Osservazioni sulle integrazioni

Aprile 2026

SOMMARIO

1. PREMESSA 3

2. INFORMAZIONI GENERALI 3

3. INFORMAZIONI TECNICHE 3

4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 4

5. OSSERVAZIONI 4

5.1. IMPATTI CUMULATIVI 4

5.2. TERRE E ROCCE DA SCAVO 4

5.3. AVIFAUNA 4

5.4. CAMPI ELETTROMAGNETICI E ACUSTICA 4

5.5. OLI MECCANICI E LIQUIDI REFRIGERANTI 4

5.6. PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 5

6. CONCLUSIONI 5

1. PREMESSA

Il documento riporta le osservazioni del Dipartimento di Sassari e Gallura dell'ARPA Sardegna, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 11/75 del 24/03/2021, su specifica richiesta dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente (prot. n. 11569 del 14/04/2026 – Prot. ARPAS n. 16397 del 14/04/2026) in merito al Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A. U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Reg. n. PAUR 09/23 per il progetto "Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località " Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS)". Proponente: Innovo Development 8 S.r.l.".

In merito a predetto procedimento, questa Agenzia ha provveduto a trasmettere un primo contributo istruttorio con nota prot. ARPAS n. 7400/2024 del 28/02/2024.

2. INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di intervento	L'intervento è ascrivibile alla categoria di cui al punto 2 dell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/06 - *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW"*
Proponente intervento:	Innovo Development 8 S.r.l.
Comune:	Sassari
Provincia:	Provincia di Sassari
Attività:	Produzione di energia da fonti rinnovabili

3. INFORMAZIONI TECNICHE

Il progetto prevede l'installazione di 3 aerogeneratori della potenza nominale di 7,20 MW per una potenza complessiva installata di 21,60 MW. L'impianto eolico verrà collegato in antenna a 36 kV sulla sezione a 36 kV della futura Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alle linee esistenti della RTN a 150 kV n. 342 e 343 "Fiumesanto – Porto Torres" e alla futura linea 150 kV "Fiumesanto - Porto Torres", di cui al Piano di Sviluppo di Terna.

L'impianto sarà costituito da:

- N. 3 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,20 MW (altezza hub: 114 m – Diametro rotore: 172 m) dotati al loro interno di trasformatori BT/MT, e relative piazzole e opere di fondazione;
- Cabina di smistamento;
- Stazione di trasformazione MT/AT;
- Elettrodotto interrato di impianto MT 30kV;

4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Elaborati del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale resi disponibili sul portale regionale sardegnasira.it.

5. OSSERVAZIONI

A seguito dell'analisi della documentazione integrativa trasmessa è possibile rilevare come i nuovi elaborati agli atti non forniscano sostanzialmente ulteriori elementi utili a riscontrare quanto evidenziato con il precedente contributo istruttorio trasmesso da questa agenzia con propria nota prot. ARPAS n. 7400/2024 del 28/02/2024 che, pertanto, deve ritenersi integralmente riconfermato con la presente.

Nello specifico,

5.1. Impatti cumulativi

Il proponente non ha provveduto ad aggiornare le proprie valutazioni e la trattazione di cui al punto 70 dello Studi di Impatto Ambientale si presenta immodificata rispetto alla precedente pubblicazione. Deve pertanto intendersi integralmente riconfermato quanto riportato a tal proposito nel precedente contributo istruttorio formalizzato da questa Agenzia.

5.2. Terre e rocce da scavo

Il proponente non ha provveduto ad aggiornare i contenuti del Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo. Evidenziando come il documento trasmesso in occasione di prima istanza presentava gravi e diffuse carenze, deve intendersi integralmente riconfermato quanto riportato a tal proposito nel precedente contributo istruttorio formalizzato da questa Agenzia.

5.3. Avifauna

Il proponente non ha provveduto ad aggiornare le proprie valutazioni e la trattazione di cui al punto 32 dello Studio di Impatto Ambientale si presenta immodificata. Deve pertanto intendersi integralmente riconfermato quanto riportato a tal proposito nel precedente contributo istruttorio formalizzato da questa Agenzia.

5.4. Campi elettromagnetici e Acustica

Si rimanda a quanto eventualmente verrà espresso dal competente Servizio dell'Area Tecnico Scientifica dell'Agenzia.

5.5. Oli meccanici e liquidi refrigeranti

Stante l'atteso utilizzo di composti altamente tossici quali oli lubrificanti ed altri liquidi refrigeranti, è opportuno che il Proponente preveda in sito opportuni sistemi di contenimento in caso di sversamenti anche accidentali e che in tal caso venga data tempestiva comunicazione a questa Agenzia.

In particolare, dovranno essere previsti a progetto idonei sistemi di contenimento sia durante le fasi di cantiere sia durante le fasi di attività e dismissione dell'aerogeneratore.

5.6. Progetto di Monitoraggio Ambientale

Il proponente non ha provveduto ad aggiornare i contenuti del Piano di Monitoraggio Ambientale. Evidenziando come il documento trasmesso in occasione di prima istanza presentava diffuse carenze, deve intendersi integralmente riconfermato quanto riportato a tal proposito nel precedente contributo istruttorio formalizzato da questa Agenzia.

6. CONCLUSIONI

Si rimanda a quanto esposto nella sezione precedente.

Incarico di Alta professionalità "Impianti industriali: Valutazioni ambientali e controlli"

G. Canu*

Il Direttore del Dipartimento

Ivano Mulas *

** documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005*

Dichiarazione in merito a conflitti di interessi, ai sensi art. 6, DPR 16 aprile 2013, n. 62 e art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241

Il sottoscritto **Giovanni Canu** consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.ei. e in osservanza dell'art. 8 *Conflitti di interesse e obbligo di astensione* del Codice di Comportamento dei dipendenti ARPAS adottato con DDG 38/2022 del 04/02/2022 a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001,sotto la propria responsabilità, per quanto al momento a conoscenza, **DICHIARA con riferimento al presente procedimento**:

- di non avere rapporti di collaborazione diretti o indiretti, a titolo gratuito o oneroso con soggetti che abbiano anche solo potenzialmente interessi in attività o decisioni inerenti alla pratica in oggetto;
- che i propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, non hanno rapporti di collaborazione diretti o indiretti, a titolo gratuito o oneroso con soggetti che abbiano anche solo potenzialmente interessi in attività o decisioni inerenti alla pratica in oggetto

RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 11484 del 14/04/2026



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Oggetto: **Comune di Sassari. Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località "Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: INNOVO DEVELOPMENT 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e Delib. G.R. 11 /75 del 2021. N. Reg. PAUR 09/23. Comunicazioni Riavvio Iter istruttorio. Rif. cod. prat.: IVAR 2026-0159. OSSERVAZIONI GENIO CIVILE.**

In riferimento alla nota Prot. n. 10632 del 02.04.2026, acquisita da questo Servizio al protocollo n. 17691 nella stessa data, relativa alla documentazione integrativa del procedimento P.A.U.R. del progetto di un impianto eolico e delle relative opere di connessione alla Cabina RTN Terna, denominato "White and Blue Luighiedda" da realizzarsi nel Comune di Sassari nella omonima località, per conto della Società Innovo Development 8 S.r.l., si significa quanto segue.

Si premette che, lo scrivente Servizio ha competenza al rilascio del permesso idraulico di cui all'art. 93 del R.D. 523/1904 che recita <<*Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti*>>, relativamente alle opere e interferenze riguardanti le aste fluviali individuabili nello strato informativo "elemento idrico" di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI", come approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 3 del 30.07.2015 e ss.mm.ii. e relativi aggiornamenti, da integrare con gli ulteriori elementi idrici rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 rappresentati a tratto continuo, Catastale, CTR (Carta Tecnica Regionale) e cartografia ufficiale presente nel Geoportale della R.A.S.: DBGT10K_22 - Elemento Idrico.

Le scelte progettuali operate al fine della risoluzione delle interferenze fluviali dovranno essere orientate a mantenere inalterata la conformazione fisica dell'alveo naturale e indisturbata la corrivazione idraulica al suo interno, cercando di preferire a tal fine, nel caso di cavo interrato, la tipologia in sub-alveo NO-DIG / TOC", con la condizione che tra il fondo dell'alveo e l'estradosso della condotta ci sia almeno 1 metro di ricoprimento, ai sensi dell'art. 21, c. 2 lett. c) delle NTA del PAI.

Si comunica che tutte le interferenze con i corpi idrici determinano la necessità di essere preventivamente valutate e autorizzate da questo Servizio, ai sensi del già citato art. 93 di cui al R.D. 523/1904, a fronte di apposita istanza, da inoltrare all'indirizzo Pec: llpp.gcs@pec.regione.sardegna.it, corredata della documentazione progettuale utile alla valutazione del superamento di ogni singola interferenza, completa di monografie che riportino l'identificativo dell'elemento idrico, la sua puntuale individuazione cartografica, la tipologia di interferenza e le modalità esecutive di risoluzione della stessa (sezioni trasversali e longitudinali con indicazioni delle distanze e documentazione fotografica) per ogni singola interferenza e non con una sezione tipo cosi come rappresentato nell'allegato denominato "REL_F_RI_CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE". La documentazione dovrà essere prodotta, altresì, in caso di interferenza con corpi idrici, oltre che per i tratti di parallelismo (sembra che ce ne siano nel tratto di cavidotto tra gli aerogeneratori WTG01 e WTG02), anche per la realizzazione della viabilità di cantiere e di nuova realizzazione, come i raccordi stradali orizzontali, e per le piazzole degli aerogeneratori, così come per le successive attività di manutenzione necessaria per l'esercizio dell'impianto e per la eventuale recinzione perimetrale dello stesso impianto. Si precisa che la modalità di attraversamento permanente di viabilità mediante guado non è prevista dalla normativa vigente.

Oltre quanto sopra, le opere in progetto dovranno essere realizzate tenendo conto delle prescrizioni ex art. 96 lett. f) R.D. 523/1904, che per il caso prescrive una distanza dal piede degli argini non inferiore a 10 mt, per le "fabbriche" il cui progetto è assimilato e pertanto si chiedono planimetrie e sezioni con l'indicazione della distanza degli aerogeneratori, piazzole e cavidotti dai corpi idrici.

Per la risoluzione delle interferenze mediante la modalità di attraversamento in subalveo, il soggetto attuatore dovrà allegare un Atto di Impegno, ai sensi degli artt. 21, comma 2, lettera c) delle NTA del P.A.I.

e Aggiornamento D.P. RAS n° 14 del 07.02.2022, con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

Per ogni eventuale chiarimento, ed in attesa di una revisione del progetto, si rimane a disposizione: Geom. Maria Luisa Alivesi e-mail: mlalivesi@regione.sardegna.it e numero di telefono 079/2088335.

Il Direttore del Servizio
Ing. Gian Marco Saba

Geom. M.L. Alivesi/Istr.Tec.

Ing. G.Tolu/Resp.Sett.OO.II.e.Ass.Idrogeol.

Siglato da :

MARIA LUISA ALIVESI

GIOVANNI TOLU

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 10989 del 09/04/2026

Enas
Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

> Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e, p.c. > Innovo Development 8 S.r.l.
innovo8@pec.it

> Servizio Gestione Nord
SEDE

Codice ENAS: EO2023111601 (da indicare nelle successive comunicazioni)

Oggetto: **Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località " Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: Innovo Development 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e Delib.G.R. 11/75 del 2021. N.Reg. PAUR 09/23.**

Facendo seguito alla nota dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Prot. 10632 del 02/04/2026 (Prot. ENAS 5986 del 03/04/2026), si rappresenta quanto segue:

1. in questa sede L'ENAS, in qualità di Ente Gestore delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai sensi della L.R. 19/2006 e s.m.i, esprime valutazioni esclusivamente sulla compatibilità dell'intervento in oggetto con le esigenze gestionali, la sicurezza e la continuità di esercizio delle opere del SIMR eventualmente presenti nell'ambito territoriale interessato;
2. dall'esame degli elaborati progettuali disponibili sul sito del SIRA, non sono emerse interferenze tra le opere in oggetto e le opere del Sistema Idrico Multisettoriale (SIMR) affidate alla gestione dell'ENAS, in quanto non sono presenti opere del SIMR né nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico né lungo il tracciato dell'elettrodotto di connessione alla nuova SE Terna.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza e per il prosieguo della pratica.

Distinti Saluti

Il Direttore Generale

Ing. Giuliano Patteri

pc / RC – Coord. Settore Studi / S. Serra – Dir. Servizio PC

Sede legale: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 00140940925
Codice iPA: enas
Sito web: www.enas.sardegna.it

Sede operativa: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Telefono: (+39) 070 60211
E- mail: protocollogenerale@enas.sardegna.it
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it

Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento
Programmazione Territoriale Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. +39 0683138111 - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

VIA PEC

Spettabile
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Spettabili
INNOVO DEVELOPMENT 8 S.R.L.
innovosrl8@pec.it

SOLARFIELDS SETTE S.R.L.
solarfields@pec.it

OGGETTO: **CDS – Codice pratica TERNA 202102514**
Convocazione della prima seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, L. 241/1990, e s.m.i.
Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località "Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS). Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 09/23.
Proponente: INNOVO DEVELOPMENT 8 S.r.l.
Comune: Sassari (SS)

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. n. 11569 del 14.04.2026 (ns. prot. TERNA/A20260051338 del 15.04.2026) di pari oggetto della presente, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E ATTESTAZIONI SOA

Premesso che:

- in data 13.07.2023 la Società SOLARFIELDS SETTE S.r.l. ha effettuato richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza totale in immissione pari a 20 MW, nel Comune di Sassari (SS);
- in data 31.10.2023 con lettera prot. TERNA/P2023011167 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) RTN 150/36 kV da inserire in entra-esce alle linee RTN 150 kV nn. 342, 343 e 338 "Fiumesanto - Porto Torres";

 Ai sensi dell'art. 21 dell'allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, comunichiamo che il nuovo elettrodotto a 36 kV per il collegamento in antenna dell'impianto sulla Stazione Elettrica della RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 36 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione;
- in data 10.11.2023 la Società SOLARFIELDS SETTE S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 25.01.2025 la Società SOLARFIELDS SETTE S.r.l. ha trasmesso tramite portale MyTerna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;
- in data 13.02.2025 con lettera prot. TERNA/P20250019234 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Per quanto sopra, si conferma che Terna ha emesso il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (Benestare), documento ufficiale ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, allegato alla presente.

Si evidenzia che nell'ambito del procedimento unico autorizzativo e/o ambientale è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale trasmessa e/o benestariata da Terna completa delle opere di utenza e delle opere di rete, così come identificate nella Soluzione Tecnica Minima Generale.

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

A tal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo de quo non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabianca

All.c.s.

Terna

Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento
Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. +39 0683138111 - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

PEC

Spettabile
SOLARFIELDS SETTE SRL
VIA GIANBATTISTA CASTI, 65
01021 ACQUAPENDENTE (VT)
solarfields@pec.it

Oggetto: Codice Pratica: 202102514 – Comune di SASSARI (SS) – Preventivo di connessione

Richiesta di modifica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) con potenza nominale pari a 21,6 MW e potenza in immissione pari a 20 MW.

Con riferimento alla Vs. richiesta di connessione per l'impianto in oggetto, Vi comunichiamo il preventivo di connessione, che Terna S.p.A. è tenuta ad elaborare ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARG/elt 99/08 e s.m.i. (TICA).

Il preventivo per la connessione, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal capitolo 1 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete e ai suoi allegati (nel seguito: Codice di Rete), contiene in allegato:

A.1 la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione dell'impianto in oggetto ed il corrispettivo di connessione;

A.2 l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;

A.3 una nota informativa in merito alla determinazione del corrispettivo per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo e assistenza dell'iter autorizzativo;

A.4 la comunicazione relativa agli Adempimenti di cui all'art. 31 della deliberazione del TICA.

Qualora sia Vs. intenzione proseguire l'iter procedurale per la connessione dell'impianto in oggetto, Vi ricordiamo che, pena la decadenza della richiesta, dovrete procedere all'accettazione del suddetto preventivo di connessione entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla presente, accedendo al portale MyTerna (raggiungibile dalla sezione "Sistema elettrico" del sito www.terna.it e seguendo le istruzioni riportate nel manuale di registrazione) ed utilizzando l'apposita funzione disponibile nella pagina relativa alla pratica in oggetto.

Vi ricordiamo che, come previsto dal vigente Codice di Rete, l'accettazione dovrà essere corredata da documentazione attestante il pagamento del 30% del corrispettivo di connessione, così come definito nel seguente allegato A1 (l'importo è soggetto ad IVA), utilizzando il seguente conto:

Banca Popolare di Sondrio SpA
IBAN --- IT90P0569603211000005500X72 - SWIFT POSOIT22
Inserire nella causale di pagamento:
Codice pratica…….…….... Versamento 30% del corrispettivo di connessione relativo all'impianto …….. situato a …… ……..……(Comune / (Provincia),

ed allegare copia della disposizione bancaria dell'avvenuto pagamento sul portale MyTerna https://myterna.terna.it, completa del Codice Riferimento Operazione (CRO).

In assenza dell'accettazione del preventivo e del versamento della quota del corrispettivo nei termini indicati, la richiesta di connessione per l'impianto in oggetto dovrà intendersi decaduta.

Vi comunichiamo altresì che Terna ha provveduto ad individuare le aree e linee critiche sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in alta e altissima tensione secondo la metodologia approvata dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Vi informiamo che, qualora il Vs. impianto ricada in un'area/linea critica come da relativa pubblicazione sul sito di Terna, resta valido quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalle Delibere ARERA ARG/elt 226/12 e ARG/elt 328/12.

Strategie di Sviluppo Rete e
Dispacciamento
Pianificazione del Sistema Elettrico
e Autorizzazioni

Vi informiamo che, per l'iter della Vs. pratica di connessione, nonché per quanto di nostra competenza relativamente al procedimento autorizzativo, il riferimento di Terna è l'Ing. Alessandra Zagnoni.

Contatti:

Lorenzo Del Rio	3429914872
Alessia Moresi	3881990521
Roberto Germanà	3408417871
Alfonso De Cesare	3465049184

Vi rappresentiamo infine che, qualora sia Vs. intenzione avvalerVi della consulenza di Terna ai fini della predisposizione della documentazione progettuale da presentare in autorizzazione, a fronte del corrispettivo di cui all'allegato A.3 di cui sopra, è necessario formalizzare apposita richiesta a Terna.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Con i migliori saluti.

Enrico Maria Carlini

FIUC
All.:c.s.
Copia:
DTSAR
ADE-AEANO
DTSAR-RL
REI-ARICA
SVP-PRA
PSE-PSR
PSR-APNO
Az.: PSE-CON

ALLEGATO A1

SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE (STMG) PER LA CONNESSIONE

La soluzione tecnica minima generale per Voi elaborata prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) RTN 150/36 kV da inserire in entra-esce alle linee RTN 150 kV nn. 342, 343 e 338 “Fiumesanto - Porto Torres”.

Ai sensi dell’art. 21 dell’allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Vi comunichiamo che il/i nuovo/i elettrodotto/i a 36 kV per il collegamento in antenna del Vs. impianto sulla Stazione Elettrica della RTN costituisce/costituiscono impianto di utenza per la connessione, mentre lo/gli stallo/i di arrivo produttore a 36 kV nella suddetta stazione costituisce/costituiscono impianto di rete per la connessione.

In relazione a quanto stabilito dall’allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e s.m.i., Vi comunichiamo inoltre che:

- i costi di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione del Vs. impianto, in accordo con quanto previsto dall’art. 1A.5.2.1 del Codice di Rete, sono di 153 k€ (al netto del costo dei terreni e della sistemazione del sito e nel rispetto di quanto previsto nel documento “Soluzioni Tecniche convenzionali per la connessione alla RTN – Rapporto sui costi medi degli impianti di rete” pubblicato sul ns. sito www.terna.it);
- il corrispettivo di connessione, in accordo con quanto previsto dal Codice di Rete, è pari al prodotto dei costi sopra indicati per il coefficiente relativo alla quota potenza impegnata a Voi imputabile, pari in questo caso a 0,2000;
- i tempi di realizzazione delle opere RTN necessarie alla connessione sono 20 mesi per la realizzazione della nuova SE RTN 150/36 kV e 8 mesi + 1 mese/km per i relativi raccordi.

I tempi di realizzazione suddetti decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione di cui all’Allegato A.57 del Codice di Rete (disponibile sul ns. sito www.terna.it), che potrà avvenire solo a valle dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché dei titoli di proprietà o equivalenti sui suoli destinati agli impianti di trasmissione.

Per maggiori dettagli sugli standard tecnici di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, Vi invitiamo a consultare i documenti pubblicati sul sito www.terna.it sezione Codice di Rete.

Facciamo altresì presente che, in relazione alla imprescindibile necessità di garantire la sicurezza di esercizio del sistema elettrico e la continuità di alimentazione delle utenze, pur in presenza della priorità di dispacciamento per le centrali a fonte rinnovabile, è necessario che gli impianti siano realizzati ed eserciti nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal Codice di Rete e dalla normativa vigente.

Vi segnaliamo che in ogni caso la connessione alla rete del Vs. impianto in oggetto non dovrà determinare un degrado della qualità della tensione del sistema elettrico nazionale, pertanto dovrà essere limitata l'immissione in rete dei disturbi da flicker, da distorsione armonica e da dissimetria della tensione secondo quanto previsto dal Codice di Rete e pertanto sarà cura del richiedente installare a proprie spese adeguati sistemi di compensazione, nel caso in cui non siano rispettati i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.

Vi informiamo inoltre che, così come riportato nel prospetto informativo Allegato A.2 "*Adempimenti ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni*":

- la STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla RTN, nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti RTN;
- ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da Terna.

Rappresentiamo pertanto la necessità che il progetto delle opere RTN sia sottoposto a Terna per la verifica di rispondenza ai requisiti tecnici di Terna medesima, con conseguente rilascio del parere tecnico che dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03.

Riteniamo opportuno segnalare che, in considerazione della progressiva evoluzione dello scenario di generazione nell'area:

- sarà necessario prevedere adeguati rinforzi di rete, alcuni dei quali già previsti nel Piano di Sviluppo della RTN;
- non si esclude che potrà essere necessario realizzare ulteriori interventi di rinforzo e potenziamento della RTN, nonché adeguare gli impianti esistenti alle nuove correnti di corto circuito; tali opere potranno essere programmate in funzione dell'effettivo scenario di produzione che verrà via via a concretizzarsi.

Pertanto, fino al completamento dei suddetti interventi, ferma restando la priorità di dispacciamento riservata agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non sono comunque da escludere, in particolari condizioni di esercizio, limitazioni della potenza generata dai nuovi impianti di produzione, in relazione alle esigenze di sicurezza, continuità ed efficienza del servizio di trasmissione e dispacciamento.

Enrico Maria Carlini

Firmato digitalmente da
Enrico Maria Carlini
Data e ora della firma: 31/10/2023 13:49:37

ALLEGATO A.2

ADEMPIMENTI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

PROSPETTO INFORMATIVO

INDICE

1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1

2 PROCEDURE DI COORDINAMENTO CON IL GESTORE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI 1

2.1 Autorizzazioni a cura del soggetto richiedente 1

2.2 Autorizzazioni a cura del Gestore 4

3 AUTORIZZAZIONE – RIFERIMENTI LEGISLATIVI 5

3.1 Impianti soggetti ad iter unico 5

3.1.1 Voltura a favore del Gestore dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio 7

3.2 Impianti non soggetti ad iter unico 7

1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Con Deliberazione ARG/elt 99/08 e s.m.i. l'Autorità per l'energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha disciplinato le condizioni tecniche ed economiche per le connessioni alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica e linee elettriche di connessione.
Ai sensi della citata Delibera, il Gestore fornisce, all'interno del preventivo di connessione (di seguito preventivo), un documento con l'elenco degli adempimenti a cura del soggetto richiedente la connessione (di seguito soggetto richiedente) per l'ottenimento delle autorizzazioni delle opere di rete.
Il presente documento risponde a tale finalità e ha uno scopo meramente informativo, al fine di facilitare il soggetto richiedente nella cura degli adempimenti necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione. Per un quadro completo dei diritti e degli obblighi che sorgono in capo al soggetto richiedente la connessione si rimanda a quanto previsto dal Codice di rete.
In base a quanto previsto dal Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete (Codice di Rete), che recepisce le condizioni di cui alla Deliberazione ARG/elt 99/08 e s.m.i., il Gestore, a seguito di una richiesta di connessione, elabora il preventivo, che comprende tra l'altro, la soluzione tecnica minima generale per la connessione (STMG).
La STMG è definita dal Gestore sulla base di criteri finalizzati a garantire la continuità del servizio e la sicurezza di esercizio della rete su cui il nuovo impianto si va ad inserire, tenendo conto dei diversi aspetti tecnici ed economici associati alla realizzazione delle opere di allacciamento.
In particolare il Gestore analizza ogni iniziativa nel contesto di rete in cui si inserisce e si adopera per minimizzare eventuali problemi legati alla eccessiva concentrazione di iniziative nella stessa area, al fine di evitare limitazioni di esercizio degli impianti di generazione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.
La STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

2 PROCEDURE DI COORDINAMENTO CON IL GESTORE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

2.1 Autorizzazioni a cura del soggetto richiedente

Il Gestore, all'atto dell'accettazione del preventivo, consente al soggetto richiedente di poter espletare direttamente la procedura autorizzativa fino al conseguimento dell'autorizzazione, oltre che per gli impianti di produzione e di utenza, anche per le opere di rete strettamente necessarie

per la connessione alla RTN, indicate nella STMG, fermo restando che in presenza di iter unico, le autorizzazioni di tali opere saranno obbligatoriamente a cura del soggetto richiedente.

Il soggetto richiedente che si avvalga della facoltà suindicata è responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle Amministrazioni competenti.

In particolare, ai fini della predisposizione della documentazione progettuale (ed eventuale supporto tecnico in iter autorizzativo) da presentare in autorizzazione, il soggetto richiedente può avvalersi della consulenza del Gestore a fronte di una remunerazione stabilita dal Gestore medesimo nel preventivo, secondo principi di trasparenza e non discriminazione.

Al fine di formalizzare quanto sopra, il soggetto richiedente adempie agli "*Impegni per la progettazione*"[1] di cui al Codice di Rete, mediante l'utilizzo del portale MyTerna (o attraverso invio del Modello 4/a disponibile su www.terna.it), con cui tra l'altro, si impegna incondizionatamente ed irrevocabilmente a:

- individuare in accordo con Terna le aree per la realizzazione delle opere RTN necessarie alla connessione e successivamente sottoporre al Gestore, prima della presentazione alle preposte Amministrazioni, il progetto di tali opere, indicate nella STMG, ai fini del rilascio, da parte del Gestore, del parere di rispondenza ai requisiti tecnici indicati nel Codice di Rete, allegando al progetto copia della disposizione bancaria[2] dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di cui al Codice medesimo, nella misura fissa di 2500 Euro (IVA esclusa)[3];
- assumere gli oneri economici relativi alla procedura autorizzativa;
- (se del caso) cedere a titolo gratuito al Gestore, nei casi di iter unico con autorizzazione emessa a nome del soggetto richiedente, il progetto come autorizzato e l'autorizzazione relativa alle opere di rete strettamente necessarie per la connessione, per l'espletamento degli adempimenti di competenza del Gestore medesimo ivi compresi i diritti e gli obblighi ad essa connessi o da essa derivanti;
- manlevare e tenere indenne il Gestore e gli eventuali affidatari della realizzazione delle opere di rete da qualunque pretesa possa essere avanzata in relazione all'utilizzazione del progetto;
- autorizzare espressamente il Gestore ad utilizzare il progetto riguardante gli impianti elettrici di connessione alla Rete Elettrica Nazionale e a diffonderlo ad altri soggetti del settore energetico direttamente interessati ad utilizzarlo, rinunciando espressamente ai diritti di proprietà intellettuale, di sfruttamento economico e di utilizzo, di riproduzione ed elaborazione (in ogni forma e modo nel complesso ed in ogni singola parte), degli elaborati, disegni, schemi, e specifiche e degli altri documenti inerenti il detto progetto creati e realizzati dal soggetto

[1] Anche nel caso in cui il soggetto richiedente si sia avvalso della consulenza del Gestore per l'elaborazione del progetto, lo stesso è tenuto a presentare al Gestore gli impegni per la progettazione di cui al Codice di Rete unitamente al progetto, affinché il Gestore possa verificare le modalità di collegamento degli impianti di utente sugli impianti RTN in progetto. Qualora sia previsto ad esempio il collegamento di più impianti di utente ad una medesima stazione elettrica RTN il Gestore dovrà verificare che non vi siano sovrapposizioni nell'utilizzo degli stalli in stazione.

[2] Tale corrispettivo dovrà essere versato su Banca Popolare di Sondrio IBAN IT90P0569603211000005500X72, SWIFTPOSOIT22, intestato a TERNA S.p.A. - causale di pagamento: "Trasmissione progetto impianto Codice Pratica ….. da … kW sito nel comune di ……. per parere di rispondenza".

[3] Nel caso in cui il soggetto richiedente si sia avvalso della consulenza del Gestore per l'elaborazione del progetto completo tale corrispettivo sarà nullo.

richiedente e/o da questo commissionati a terzi. Il Gestore riconosce che il richiedente non è responsabile per l'uso che i soggetti presso i quali il progetto verrà diffuso faranno dello stesso e si impegna ad inserire tale specifica pattuizione negli accordi che intercorreranno tra il Gestore e i detti soggetti;

- autorizzare altresì il Gestore e gli eventuali affidatari ad effettuare tutte le eventuali variazioni e modifiche che si dovessero rendere necessarie ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere suddette.

Il progetto delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione dovrà essere elaborato in piena osservanza della STMG fornita dal Gestore, nonché di quanto riportato nella specifica tecnica "*Guida alla preparazione della documentazione tecnica per la connessione alla RTN degli impianti di Utente*".

Tale specifica tecnica, allegata al presente documento e disponibile sul sito www.terna.it, contiene la documentazione tecnica di base che deve essere prodotta per l'esame preliminare di fattibilità dell'allacciamento alla RTN degli impianti, nonché per la verifica di rispondenza del progetto ai requisiti del Gestore, ai fini delle richieste di autorizzazione. Inoltre, ove previsto dalla normativa vigente, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con gli studi e le valutazioni dell'impatto territoriale, paesaggistico ed ambientale delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione.

Il progetto sarà inviato al Gestore mediante la compilazione del Modello 4/b "*Trasmissione degli elaborati di progetto*" di cui al Codice di rete e disponibile sul sito www.terna.it.

Rientrano le opere di rete strettamente necessarie per la connessione interventi quali ad esempio:

1) nuova stazione elettrica (S.E.) e relativi raccordi di collegamento su linea esistente, compresi punti di raccolta AAT - AT;
2) modifiche o ampliamenti di S.E. esistenti (ad esempio nuovo stallo AT o AAT o eventuale nuova sezione AT o AAT);
3) interventi di potenziamento e/o ricostruzione di elettrodotti e realizzazione di nuovi elettrodotti, necessari per la connessione.

Per quanto riguarda i casi in cui vi sia una pluralità di soluzioni di connessione che interessano il medesimo impianto RTN, la localizzazione ed il progetto di tale impianto è definita in stretto coordinamento con il Gestore che si adopera per raggiungere, ove possibile, un comune accordo tra i soggetti interessati dalla medesima STMG, al fine:

- del raggiungimento di una localizzazione condivisa delle aree destinate ai nuovi impianti RTN;
- della definizione di un unico progetto da presentare alle competenti Amministrazioni.

Relativamente ai terreni interessati dagli interventi, il soggetto autorizzante dovrà disporre di titolo di proprietà o predisporre gli atti che gli consentano di attuare la procedura di esproprio.

In seguito alla predisposizione della documentazione di progetto e prima dell'approvazione della stessa da parte del Gestore, il soggetto richiedente rende disponibile al Gestore il progetto

medesimo, autorizzandolo altresì alla riproduzione e divulgazione dello stesso ai fini delle relative attività di connessione e sviluppo di sua competenza.

A valle del benestare al progetto, relativamente alla verifica della rispondenza ai requisiti tecnici del Gestore, lo stesso sarà trasmesso a tutte le società cui è stata fornita la medesima STMG, in modo che le stesse società possano tenerne conto, nei propri iter autorizzativi presso le competenti Amministrazioni.
Il soggetto richiedente che abbia ottenuto le autorizzazioni provvede a far sì che le stesse siano trasferite a titolo gratuito al Gestore. A tal fine il soggetto richiedente ed il Gestore inviano alle competenti Amministrazioni richiesta congiunta di voltura a favore del Gestore delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione, per l'espletamento degli adempimenti di competenza ivi compresi i diritti e gli obblighi ad essa connessi o da essa derivanti.

2.2 Autorizzazioni a cura del Gestore

Il soggetto richiedente, all'atto dell'accettazione del preventivo:

- dichiara di volersi avvalere del Gestore per l'avvio e la gestione della procedura autorizzativa presso le competenti Amministrazioni; richiede al Gestore, a fronte di una remunerazione stabilita nel preventivo dal Gestore medesimo secondo principi di trasparenza e non discriminazione, di elaborare la documentazione progettuale;
- provvede alla richiesta di autorizzazione e gestione dell'iter autorizzativo delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione alla RTN, indicate nella STMG, su eventuale mandato del Gestore, nei casi di cui al punto 3.2, e sempre in presenza dell'iter unico nei casi di cui al punto 3.1.

In base a quanto disposto dalla Deliberazione ARG/elt 99/08 e s.m.i. entro 90 (novanta) giorni lavorativi per connessioni in AT e 120 (centoventi) giorni per connessioni AAT dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo da parte del richiedente, il Gestore presenta, informando il soggetto richiedente stesso, le richieste di autorizzazioni di propria competenza e, con cadenza semestrale, lo tiene aggiornato sullo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo medesimo.
Resta inteso che, ove necessario, e previo accordo con il soggetto richiedente, il Gestore potrà avviare, prima della richiesta di autorizzazione, una fase di concertazione preventiva con le Amministrazioni e gli E.E. L.L. atta a favorire ed accelerare l'esito positivo dell'iter autorizzativo.
In tal caso sarà possibile derogare dalle tempistiche di cui alla citata delibera.
Non sussisterà alcuna responsabilità del Gestore per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo

3 AUTORIZZAZIONE – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

3.1 Impianti soggetti ad iter unico

- Impianti di generazione sottoposti al D. Lgs. 387/03

Nel caso di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sottoposti al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, l'articolo 12 comma 3, prevede che *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione".* Ai sensi del successivo comma 4, "*l'autorizzazione "è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni"*.
Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui al citato articolo 12 comprendono anche, specifica l'articolo 1-octies del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105 *"le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete".*
Gli impianti di generazione e le relative opere connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o Provincia da essa delegata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
Tali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi che costituisce uno strumento di semplificazione dei procedimenti decisionali in materia di realizzazione di interventi di trasformazione del territorio, in quanto consente di assumere in un unico contesto tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta o gli assensi delle varie Amministrazioni coinvolte.
Nell'iter autorizzativo dell'impianto di produzione confluiscono quindi le opere connesse ed infrastrutture indispensabili ai fini della connessione dell'impianto di produzione alla rete, comprese le opere di rete strettamente necessarie per la connessione indicate espressamente nella STMG e riportate nella documentazione progettuale.
L'art. 13 del D.M. 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", indica i contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica. Ai sensi della lettera f), ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è indispensabile che il soggetto richiedente alleghi alla propria documentazione "*il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente.*".

Il soggetto richiedente che abbia accettato il preventivo definito dal Gestore, sottopone a quest'ultimo la documentazione relativa al progetto delle opere elettriche necessarie per la connessione per la verifica di rispondenza alla STMG, al Codice di Rete ed ai requisiti tecnici del Gestore.

Il parere tecnico rilasciato dal Gestore dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

In base all'art. 14 del D.lgs. 387/03, l'AEEG *"emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, secondo alcuni principi:

- lettera f-quater) è previsto *"l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui"*;
- lettera f-quinquies) "*prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater), includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti di autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta".*

Affinché il Gestore garantisca quanto indicato ai commi suddetti, è necessario che il soggetto richiedente autorizzi, tramite procedimento unico le opere di rete e gli interventi su rete esistente strettamente necessari per la connessione indicati nella STMG formulata dal Gestore.

Ciò consente di connettere alla RTN anche impianti di produzione realizzati in zone a bassa copertura di rete (in cui al rete non è presente o è distante dagli impianti di produzione), o altresì zone in cui la rete è poco magliata, o non adeguata ad accogliere ulteriore potenza rispetto a quella installata.

Il comma 2 dell'art. 14, del D.lgs. 387/03 prevede inoltre che *"costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete"*.

Tali interventi saranno pertanto a carico del Gestore e saranno realizzati dal Gestore medesimo.

- Impianti di generazione autorizzati ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2012, n. 7, convertito con Legge 9 aprile 2002, n. 55

Gli impianti di generazione di potenza termica superiore a 300 MW sono autorizzati ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2012, n. 7, convertito con Legge 9 aprile 2002, n. 55, che prevede un'autorizzazione unica di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico per gli impianti di produzione e "le *opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta",* indicati espressamente nella STMG e riportate nella documentazione progettuale.

- Impianti di cogenerazione autorizzati ai sensi del D. Lgs. 115/08

 Gli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW sono autorizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che prevede un'autorizzazione unica da parte dell' Amministrazione competente per gli impianti di produzione e per le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, comprese le opere di rete strettamente necessarie per la connessione indicate espressamente nella STMG e riportate nella documentazione progettuale.

3.1.1 Voltura a favore del Gestore dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio

L'autorizzazione unica rilasciata dalle competenti Amministrazioni, dovrà espressamente prevedere per le opere di rete strettamente necessarie per la connessione, l'autorizzazione oltre che alla costruzione anche all'esercizio.
Dal momento che tali impianti risulteranno nella proprietà del Gestore e saranno eserciti dal Gestore medesimo, è indispensabile che l'Amministrazione competente provveda, a fronte di richiesta congiunta del Gestore e del soggetto richiedente, all'emissione di apposito decreto di voltura a favore del Gestore dell'autorizzazione completa relativamente alla costruzione ed esercizio degli impianti RTN.

3.2 Impianti non soggetti ad iter unico

Nel caso di connessione di impianti di generazione da fonte convenzionale di potenza termica non superiore a 300 MW e non soggetti all'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115e di impianti di generazione non sottoposti al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, l'autorizzazione delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione indicate dal Gestore nella STMG, è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni.
Come descritto al paragrafo 2, la richiesta di autorizzazione è a cura del Gestore ed il provvedimento di autorizzazione è rilasciato a nome del Gestore medesimo.
In alternativa, previo apposito mandato del Gestore e qualora ritenuto possibile dal Ministero dello Sviluppo Economico, il soggetto richiedente avvia e gestisce la procedura autorizzativa per conto del Gestore medesimo al fine di ottenere le autorizzazioni delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione.
Le autorizzazioni succitate saranno ottenute a nome del Gestore, che parteciperà in ogni caso alle Conferenze di Servizi indette e che approverà le eventuali modifiche progettuali richieste.

ALLEGATO A.3

PROGETTO DELLE OPERE RTN NECESSARIE PER LA CONNESSIONE

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELL'ITER AUTORIZZATIVO E ASSISTENZA / GESTIONE ITER AUTORIZZATIVO

INDICE

1 RIFERIMENTI NORMATIVI 3

2 DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI E VALORI DI RIFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI 3

2.1 Piano Tecnico delle Opere (PTO) 3

2.1.1 PTO stazioni 3

2.1.2 PTO elettrodotti aerei 4

2.1.3 PTO elettrodotti in cavo 5

2.2 Studio di impatto ambientale (SIA) e altri elaborati eventualmente richiesti ai sensi della normativa vigente 6

2.3 Elaborazione della relazione tecnica sui campi elettromagnetici 7

2.4 Predisposizione della documentazione per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio 7

2.5 Elaborazione della relazione geologica e sismica (1) 8

2.6 Elaborazione della relazione idrologica e idrogeologica (2) 8

Redazione della documentazione relativa alle aree interessate dalle opere in progetto 8

2.7 Elaborazione della Relazione di indagine idraulica *[EVENTUALE]* (3) 8

Redazione della documentazione relativa alle aree interessate dalle opere in progetto 8

2.8 Gestione iter autorizzativo 9

2.8.1 Assistenza all'iter autorizzativo 9

3 CORRISPETTIVI 9

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 21 del Testo Unico per le Connessioni Attive (TICA) recita: *"[…] Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine delle autorizzazioni necessarie per la connessione; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo nell'ambito delle proprie MCC."*

L'art. 3 dello stesso regolamento prevede poi che Terna debba stabilire *"le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo."*

In ottemperanza agli obblighi sanciti dalla normativa vigente Terna propone le seguenti prestazioni finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione:

1. elaborazione del piano tecnico (PTO) delle opere connesse quali stazioni elettriche (A) ed elettrodotti aerei (B) o in cavo (C);
2. redazione di specifici elaborati ove richiesto ai sensi della vigente normativa: es. studio di impatto ambientale (SIA), relazione di incidenza ecologica, relazione paesaggistica;
3. elaborazione della relazione tecnica sui campi elettromagnetici;
4. predisposizione della documentazione per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
5. elaborazione della relazione geologica e sismica asseverata da professionista abilitato;
6. elaborazione della relazione idrologica e idrogeologica asseverata da professionista abilitato;
7. elaborazione della relazione di indagine idraulica *[eventuale]* (studio di compatibilità idraulica) asseverata da professionista abilitato;
8. gestione iter autorizzativo (A) o, nel caso di autorizzazione unica assistenza all'iter autorizzativo (B).

2 DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI E VALORI DI RIFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI

2.1 Piano Tecnico delle Opere (PTO)

2.1.1 PTO stazioni

Il PTO si compone dei documenti di seguito specificati:

- relazione tecnica;
- cronoprogramma delle attività;
- rappresentazione dell'area potenzialmente impegnata e dell'area impegnata dall'opera con individuazione delle particelle catastali interessate;
- piante, prospetti e sezioni degli edifici;
- planimetria elettromeccanica;
- sezioni longitudinali delle varie parti di impianto;
- schema elettrico unifilare;
- rete di terra (indicazioni);
- principali caratteristiche tecniche dell'impianto (apparecchiature, servizi ausiliari, sistema di controllo, illuminazione, accessi, viabilità interna ed esterna, etc.);
- studio plano - altimetrico;
- indicazioni relative alla sicurezza antincendio;
- indicazioni sul rumore;
- *(se del caso)* indicazioni preliminari per la gestione delle terre e rocce da scavo;
- indicazioni sulla sicurezza.

	Formula di corrispettivo [k€]
SE smistamento 150 kV	10,0 + 2,0 * S
SE smistamento 220 kV	12,5 + 2,5 * S
SE smistamento 380 kV	15,0 + 3,0 * S
Nuova sezione SE 150 kV	10,0 + 2,0 * S
SE trasformazione 150/220 kV o 150/380 kV	16,0 + 2,0 * S
Nuovo stallo 150 kV	16
Nuovo stallo 220 kV	18
Nuovo stallo 380 kV	20

S = numero di stalli

2.1.2 PTO elettrodotti aerei

Il PTO si compone dei documenti di seguito specificati:

- relazione tecnica generale;

- cronoprogramma delle attività;
- tracciato degli elettrodotti su corografia 1:25000 con attraversamenti;
- elenco dei vincoli ambientali, paesaggistici, geologici, aeroportuali, pianificazione territoriale vigente, ect.;
- caratteristiche tecniche dei componenti di elettrodotti in aereo (sezione conduttori, morsetteria, isolatori, equipaggiamenti, corda di guardia, fondazioni, impianto di terra etc.);
- andamento dei campi elettrici e magnetici in funzione della corrente massima e determinazione delle fasce di rispetto secondo la normativa vigente;
- profilo plano-altimetrico con scelta dei sostegni 1 e loro distribuzione, con evidenza della fascia altimetrica compresa tra l'altezza massima prevista per i sostegni ed il franco minimo rispetto al piano campagna;
- planimetria catastale con la indicazione dell'area potenzialmente impegnata e dell'area impegnata e posizione dei sostegni;
- indicazioni sul rumore;
- *(se del caso)* indicazioni preliminari per la gestione delle terre e rocce da scavo;
- indicazioni sulla sicurezza.

	Formula di corrispettivo [k€]
Elettrodotto aereo 150 kV	12,0 + 4,5 * l
Elettrodotto aereo 220 kV	13,5 + 4,7 * l
Elettrodotto aereo 380 kV	15,0 + 4,8 * l

l = lunghezza dell'elettrodotto [km]

2.1.3 PTO elettrodotti in cavo

Il PTO si compone dei documenti di seguito specificati:

- relazione tecnica;
- cronoprogramma delle attività;
- tracciato degli elettrodotti su corografia con attraversamenti;

[1] *(Se del caso, informazioni ulteriori sulle caratteristiche dei sostegni)* Per le tipologie dei sostegni: ipotesi di carico, calcoli di verifica e diagrammi di utilizzazione, con riferimento alle norme vigenti. Per le tipologie di fondazioni di prevedibile utilizzo per l'intervento proposto: i rispettivi disegni e i calcoli di verifica, con riferimento alle norme vigenti.

- elenco dei vincoli ambientali, paesaggistici, geologici, aeroportuali, pianificazione territoriale vigente, ect.;
- caratteristiche tecniche dei cavi;
- sezione di scavo e posa dei cavi;
- tipici di attraversamenti dei cavi con altre infrastrutture;
- andamento dei campi elettrici e magnetici in funzione della corrente massima;
- planimetria catastale con la indicazione dell'area potenzialmente impegnata e dell'area impegnata;
- indicazioni sul rumore;
- (se del caso) indicazioni preliminari per la gestione delle terre e rocce da scavo;
- indicazioni sulla sicurezza.

	formula di corrispettivo [k€]
Elettrodotto in cavo MT	6,0 + 1,2 * l
Elettrodotto in cavo AT	9,0 + 1,5 * l

l = lunghezza dell'elettrodotto [km]

2.2 Studio di impatto ambientale (SIA) e altri elaborati eventualmente richiesti ai sensi della normativa vigente

Redazione di specifici elaborati ove richiesto ai sensi della vigente normativa: es. studio di impatto ambientale (SIA), relazione di incidenza ecologica, relazione paesaggistica

Redazione dello studio di impatto ambientale con eventuale verifica di assoggettabilità dell'impianto di utenza e dell'impianto di rete per la connessione secondo i disposti di cui al D.Lgs. 152/06 ed al D.Lgs 4/08. Il documento è asseverato a firma di tecnico abilitato.

	Formula di corrispettivo [k€]
Elettrodotto aereo 150 kV	19,5 + 2,7 * l
Elettrodotto aereo 220 kV	21,0 + 2,9 * l
Elettrodotto aereo 380 kV	22,5 + 3,0 * l

l = lunghezza dell'elettrodotto [km]

2.3 Elaborazione della relazione tecnica sui campi elettromagnetici

La documentazione si compone dei seguenti elaborati:

- relazione sui campi magnetici;
- tracciato degli elettrodotti su cartografia ufficiale;
- schema disposizione conduttori;
- andamento dei campi elettrici e magnetici in funzione della corrente massima e determinazione delle fasce di rispetto secondo la normativa vigente.

	formula di corrispettivo [k€]
Elettrodotto aerei	7,5 + 1,5 * l
Elettrodotto in cavo	6,8 + 1,0 * l

l = lunghezza dell'elettrodotto [km]

2.4 Predisposizione della documentazione per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Elaborazione della documentazione necessaria ai sensi del T.U. 327/02 e s.m.i. sulla espropriazione per pubblica utilità costituita da:

- Predisposizione della documentazione per le pubblicazioni di rito (Albi pretori, quotidiani, ecc.) se gli intestatari sono maggiori o uguali a 50
- Predisposizione delle lettere di avvio del procedimento di esproprio o asservimento da inviare alle ditte interessate se gli intestatari sono minori di 50
- Elenchi delle ditte catastali interessati dalle opere in progetto, con definizione della superficie asservita
- Elenchi dei fogli e particelle dei terreni su cui ricadono le opere in progetto
- Planimetria catastale con la indicazione dell'area potenzialmente impegnata e dell'area impegnata

	Formula di corrispettivo [k€]
elettrodotto aerei	7,5 + 0,5 * l
elettrodotto in cavo	7,5 + 0,3 * l

l = lunghezza dell'elettrodotto [km]

2.5 Elaborazione della relazione geologica e sismica [(1)]

Redazione della documentazione relativa alle aree interessate dalle opere in progetto.

Corrispettivo [k€] 4

2.6 Elaborazione della relazione idrologica e idrogeologica [(2)]

Redazione della documentazione relativa alle aree interessate dalle opere in progetto.

Corrispettivo [k€] 6,9

2.7 Elaborazione della Relazione di indagine idraulica *[EVENTUALE]* [(3)]

Redazione della documentazione relativa alle aree interessate dalle opere in progetto.

Corrispettivo [k€] 6,9

(1) La relazione geologica e sismica sarà asseverata da professionista abilitato.

(2) La relazione idrologica e idrogeologica dovrà tenere conto di tutti i vincoli correlati alla presenza del reticolo idrografico e dovrà evidenziare l'eventuale presenza di rischio idraulico di qualsiasi entità, la relazione dovrà essere asseverata da professionista abilitato.

(3) La relazione di indagine idraulica dovrà essere sviluppata nel caso la *Relazione idrologica e idrogeologica* di cui al punto 2.6 evidenzi la presenza di rischio idraulico di qualsiasi entità e dovrà approfondirne la valutazione e prevedere le eventuali opere necessarie a contenere il rischio a garanzia della sicurezza degli impianti in progetto.

2.8 Gestione iter autorizzativo

Prevista solo nel caso in cui non sia possibile avvalersi di autorizzazione unica (impianti non disciplinati dal Dlgs. N. 387/2003, né dalla Legge n. 55/2002), l'attività consta nell' istruzione della domanda di autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti RTN, nella partecipazione in qualità di richiedente l'autorizzazione alle Conferenza di Servizi e a eventuali riunioni presso le amministrazioni interessate. Il prezzo per questo servizio è pari al 20 % del valore della progettazione delle opere calcolato secondo il presente prezziario, con l'aggiunta delle spese di istruttoria. Tale prezzo non comprende le spese di trasferta che saranno rimborsate a piè di lista.

2.8.1 Assistenza all'iter autorizzativo

L'attività, prevista in particolare nel caso in cui sia necessario avvalersi di autorizzazione unica (impianti disciplinati dal Dlgs. N. 387/2003, dalla Legge n. 55/2002 o merchant lines disciplinate dalla Legge N. 290/2003) consta nell'affiancamento del committente durante la Conferenza di Servizi ed in occasione di riunioni presso le amministrazioni interessate. Il prezzo per questo servizio è pari al 10 % del valore della progettazione delle opere calcolato secondo il presente prezziario. Tale prezzo non comprende le spese di trasferta che saranno rimborsate a piè di lista.

3 CORRISPETTIVI

I corrispettivi sono determinati da Terna, a seguito di apposita richiesta da parte del richiedente la connessione, sulla base dei valori di riferimento di cui al presente documento. In funzione della particolarità o specificità (anche in relazione alle diverse situazioni territoriali) delle attività richieste, i corrispettivi potranno differire di ± 10% rispetto ai valori di riferimento complessivi indicati nel presente documento.

QUADRO SINOTTICO DEI VALORI DI RIFERIMENTO PER I CORRISPETTIVI

			formula di corrispettivo [k€]
PTO	Stazioni	SE smistamento 150 kV	10,0 + 2,0 * S
		SE smistamento 220 kV	12,5 + 2,5 * S
		SE smistamento 380 kV	15,0 + 3,0 * S
		nuova sezione SE 150 kV	10,0 + 2,0 * S
		SE trasformazione 150/220 kV o 150/380 kV	16,0 + 2,0 * S
		nuovo stallo 150 kV	16
		nuovo stallo 220 kV	18
		nuovo stallo 380 kV	20
	Elettrodotti aerei	elettrodotto aereo 150 kV	12,0 + 4,5 * l
		elettrodotto aereo 220 kV	13,5 + 4,7 * l
		elettrodotto aereo 380 kV	15,0 + 4,8 * l
	Elettrodotti in cavo	elettrodotto in cavo MT	6,0 + 1,2 * l
		elettrodotto in cavo AT	9,0 + 1,5 * l
SIA		elettrodotto aereo 150 kV	19,5 + 2,7 * l
		elettrodotto aereo 220 kV	21,0 + 2,9 * l
		elettrodotto aereo 380 kV	22,5 + 3,0 * l
Relazione ARPA		elettrodotto aerei	7,5 + 1,5 * l
		elettrodotto in cavo	6,8 + 1,0 * l
Relazione ESPROPRIO		elettrodotto aerei	7,5 + 0,5 * l
		elettrodotto in cavo	7,5 + 0,3 * l
Relazione geologica e sismica			4
Relazione idrologica e idrogeologica			6,9
Relazione di indagine idraulica			6,9
Assistenza iter			10% corrispettivo del progetto

ALLEGATO A.4

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEI LAVORI

Adempimenti di cui all’art. 31 della deliberazione ARG/elt 99/08 e s.m.i. dell'AEEG

Terna

COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI

Per le connessioni in alta ed altissima tensione l'art. 31 dell'Allegato A della deliberazione 99/08 e s.m.i. prevede che il preventivo accettato dal richiedente cessi di validità qualora il medesimo soggetto non comunichi al gestore di rete l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo.

Con riferimento a quanto sopra, nel caso in cui il termine sopraindicato non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per causa di forza maggiore o per cause non imputabili al titolare dell'iniziativa, in ottemperanza agli obblighi sanciti dalla citata deliberazione, al fine di evitare la decadenza della soluzione accettata, è necessario che lo stesso comunichi al Gestore di Rete competente (entro 18 mesi dall'accettazione del preventivo per la connessione) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica; in tale caso sarà inoltre necessario trasmettere, con cadenza periodica di 180 giorni, una comunicazione recante un aggiornamento dell'avanzamento sullo stato lavori.

Per l'invio delle comunicazioni ora richiamate relative all'avvio o al mancato avvio dei lavori, occorre seguire la seguente procedura:

1. registrarsi, qualora non l'abbiate ancora fatto, sul portale My Terna, raggiungibile all'indirizzo https://myterna.terna.it, accedendo con la funzione "Primo accesso Controparti esistenti";
2. accedere alla funzione "Visualizza pratiche" e quindi selezionare la pratica di interesse (mediante il pulsante "Pratica");
3. all'interno della pagina dedicata alla pratica, utilizzare la funzione "SAL impianto di utenza" per comunicare la data di avvio lavori o il motivo del mancato avvio (in questo caso la data sarà recepita automaticamente dal sistema al momento della conferma);
4. compilare, a seconda dei casi, i campi delle date presunte di fine o avvio lavori;
5. Confermare i dati attraverso l'apposito pulsante.

I due campi "Data di avvio lavori" e "Motivo mancato avvio" sono mutuamente escludenti: sarà possibile valorizzarne uno solo.

Qualora però comunichiate l'avvio lavori dopo già averne in precedenza comunicato il ritardo, rimarrà visualizzato l'ultima motivazione inserita, ma sarà comunque possibile valorizzare la data di avvio dei lavori.

In assenza delle comunicazioni di cui sopra, verrà avviato il processo di decadimento del Preventivo per la Connessione dell'impianto in oggetto.

Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento
Programmazione Territoriale Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero – crm@terna,it - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

PEC

Spettabile
SOLARFIELDS SETTE SRL
VIA GIANBATTISTA CASTI, 65
01021 ACQUAPENDENTE (VT)
solarfields@pec.it

Oggetto: **Codice Pratica: 202102514 – Comune di SASSARI (SS) – Benestare al progetto.** Richiesta di modifica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) con potenza nominale pari a 21,6 MW e potenza in immissione pari a 20 MW. >>>

Ci riferiamo:

- al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) RTN 150/36 kV da inserire inentra-esce alle linee RTN 150 kV nn. 342, 343 e 338 "Fiumesanto - Porto Torres";
- alla documentazione progettuale da Voi trasmessa in data 25/01/2025 tramite il portale My Terna;

per comunicarVi quanto di seguito riportato.

La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle relative autorizzazioni, fatte salve eventuali future modifiche che si rendessero necessarie in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione, a Vostro carico, di eventuali interferenze.

Con riferimento alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, vi confermiamo che il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete.

CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E ATTESTAZIONI SOA

Ci riserviamo in ogni caso di verificare in fase di progettazione esecutiva ulteriori aspetti tecnici di dettaglio e di richiedere eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di razionalizzare le opere di connessione stesse. Terna non potrà comunque essere in alcun modo ed a qualsiasi titolo ritenuta responsabile in ordine alle conseguenze che dovessero derivare a Vostro carico dalle eventuali modifiche dalla stessa richieste.

Vi informiamo inoltre che:

- non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;
- al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, lo stallo 36 kV all'interno della stazione vi verrà assegnato in fase di progettazione esecutiva; tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE dovranno essere condivise con Terna.

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l'Area Dispacciamento Centro-Sud (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio.

Vi rappresentiamo che per quanto riguarda i contatori da installare sul Vs. impianto di utenza, sarà Vs. cura contattare la struttura Terna "Misura e Osservazione del Sistema" (metering_mail@terna.it).

Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Vi informiamo inoltre che il presente parere si riferisce esclusivamente alla rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti del Codice di Rete; qualora il valore di potenza in immissione in rete dell'impianto di cui all'oggetto fosse inferiore o superiore al valore indicato in sede di richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

CERTIFICAZIONI,
ACCREDITAMENTI
E ATTESTAZIONI SOA

Vi ricordiamo infine che, restano ferme le previsioni di cui al Codice di Rete e relativi allegati (A57 - Contratto Tipo per la Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale), tra cui gli adempimenti a Vs. cura, a titolo non esaustivo di seguito indicati:

- rendere disponibile a Terna la piena proprietà dell'area, libera da vincoli, pesi e formalità pregiudizievoli e non gravata da contenziosi, nonché priva di vizi strutturali e idrogeologici e idonea alla sua destinazione, al fine della realizzazione della nuova stazione con le opere connesse e strumentali, nella configurazione di massima espansione per futuri sviluppi;
- rendere disponibile a Terna il diritto di servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto, non gravato da pesi e formalità pregiudizievoli e da contenziosi, per i nuovi elettrodotti RTN, ed ogni altro titolo di servitù accessorio (ad esempio, servitù di passaggio sulla strada di accesso all'impianto).

Vi ricordiamo infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà Vs. cura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

Vi segnaliamo infine che, a far data dalla presente, riprendono le tempistiche di cui all'art. 33.2 della delibera 99/08 e s.m.i. relative al periodo di validità del preventivo di connessione ed alla prenotazione temporanea della capacità di rete.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con i migliori saluti.

Mauro Caprabianca

FIUMESANTO 2

Copia:
DTSAR
ADE-AEANO
SAR-RL
PRAC-ARICA
SVP-PAC
PSE-PSR
PSR-APNO
Az.: PTE

CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E ATTESTAZIONI SOA

Oggetto: Procedimento PAUR – Impianto eolico "White and Blue Luighiedda" (21,60 MW) – Comune di Sassari
Controdeduzioni tecniche all'istanza di improcedibilità e opposizione formale del 03.12.2025

Paragrafo integrativo – evidenze tecnico-scientifiche su coesistenza eolico–agricoltura

La letteratura tecnico-scientifica internazionale evidenzia come la coesistenza tra impianti eolici e attività agricole sia pratica consolidata e generalmente priva di effetti negativi significativi sulla produttività colturale.

Studi condotti su scala europea e internazionale (tra cui analisi di agenzie energetiche e istituti agronomici) mostrano che:

- l'occupazione diretta di suolo da parte di un aerogeneratore è **estremamente limitata** (tipicamente < 1–2% dell'appezzamento);
- la restante superficie continua a essere pienamente coltivabile;
- non si rilevano variazioni statisticamente significative nella resa agricola imputabili alla presenza delle turbine;
- gli effetti microclimatici (turbolenza, variazione vento) risultano **localizzati e rapidamente dissipati** con la distanza.

Tali evidenze possono essere sintetizzate nella seguente relazione:

$$P_c = P_0 - \Delta P_{dir} - \Delta P_{ind}$$

dove:

- P_c= produttività colturale in presenza di impianto;
- P_0= produttività originaria;
- $\Delta P_{dir} \approx 0$(assenza di occupazione diretta nel caso in esame);
- $\Delta P_{ind} \approx 0$(assenza di effetti indiretti dimostrati).

Ne deriva:

$$P_c \approx P_0$$

quindi assenza di riduzione produttiva tecnicamente dimostrabile.

Paragrafo integrativo – inesistenza di vincolo tecnico derivante da produzioni DOC/IGT

Con riferimento alle argomentazioni dell'opponente relative alla presenza di colture vitivinicole di pregio (DOC/IGT) e alla qualità della produzione enologica, si osserva quanto segue.

1. Distinzione tra valore economico e vincolo tecnico

La classificazione DOC/IGT:

- attiene a disciplinari di produzione e qualità del prodotto;
- non costituisce parametro urbanistico, paesaggistico o ingegneristico;
- non introduce limiti geometrici o distanziali rispetto a opere esterne.

Dal punto di vista tecnico, si ha:

$$V_{norm} = 0$$

dove:

- V_{norm}= vincolo tecnico derivante da classificazione enologica

quindi **assenza di vincolo tecnico-operativo**.

2. Assenza di relazione causale tra aerogeneratore e qualità del vino

La qualità enologica può essere espressa come:

$$Q_v = f(suolo, clima, vitigno, gestioneagronomica)$$

Perché l'impianto eolico incida su Q_v, dovrebbe sussistere:

$$\frac{\partial Q_v}{\partial E} \neq 0$$

dove Erappresenta la presenza dell'aerogeneratore.

Tuttavia:

- non esistono evidenze scientifiche che dimostrino tale dipendenza;
- l'opponente non fornisce analisi agronomiche o dati sperimentali;
- non è individuato alcun meccanismo fisico diretto di alterazione qualitativa.

quindi:

$$\frac{\partial Q_v}{\partial E} \approx 0$$

3. Irrilevanza del marchio commerciale

Il riferimento a marchi, premi o riconoscimenti:

- attiene alla sfera economico-commerciale;
- non ha rilevanza tecnico-ingegneristica;
- non dimostra interferenze fisiche o funzionali.

4. Conclusione tecnica

Le argomentazioni relative al pregio della coltura:

- non introducono vincoli progettuali;
- non dimostrano interferenze misurabili;
- non costituiscono parametro tecnico per valutare la compatibilità dell'impianto.

Ne consegue che il richiamo a DOC/IGT e qualità enologica non ha valore ostativo, risultando privo di fondamento tecnico.

Le osservazioni formulate dall'opponente, pur valorizzando il pregio economico e produttivo del fondo, non sono supportate da evidenze tecnico-scientifiche idonee a dimostrare una interferenza reale, misurabile e causalmente imputabile all'impianto, risolvendosi pertanto in mere valutazioni qualitative prive di rilevanza ai fini della compatibilità ingegneristica dell'opera.

Visura n.: T295760/2026

Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 21/04/2026

Dati della richiesta	Terreni siti nel comune di SASSARI (I452B) provincia SASSARI sezione NURRA - Limitata al foglio: 34
Soggetto individuato	**MANGATIA Anna Lisa (CF: MNGNLS51S47G924K) nata a PORTO TORRES (SS) il 07/11/1951**

1. Immobili siti nel Comune di SASSARI (Codice I452B) Sezione NURRA Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO								ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe		Superficie(m²)			Deduz.	Reddito		Dati derivanti da	Dati Ulteriori
							ha	are	ca		Dominicale	Agrario		
1	**34**	**75**		**-**	**SEMINATIVO**	**01**	**2**	**90**	**72**		**Euro 90,09**	**Euro 60,06**	FRAZIONAMENTO del 11/12/2013 Pratica n. SS0186538 in atti dal 11/12/2013 presentato il 11/12/2013 (n. 186538.1/2013)	Annotazione

Immobile 1: **Annotazione:** di immobile: particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001

Totale: Superficie 2.90.72 Redditi: Dominicale Euro 90,09 Agrario Euro 60,06

Intestazione degli immobili indicati al n.1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	MANGATIA Anna Lisa nata a PORTO TORRES il 07/11/1951	MNGNLS51S47G924K*	(1) Proprieta' 1/1 in regime di separazione dei beni
DATI DERIVANTI DA	Atto del 20/01/2020 Pubblico ufficiale PORQUEDDU ANDREA Sede SORSO (SS) Repertorio n. 25825 - DONAZIONE ACCETTATA Nota presentata con Modello Unico n. 840.1/2020 Reparto PI di SASSARI in atti dal 24/01/2020		

2. Immobili siti nel Comune di SASSARI (Codice I452B) Sezione NURRA Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO								ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe		Superficie(m²)			Deduz.	Reddito		Dati derivanti da	Dati Ulteriori
							ha	are	ca		Dominicale	Agrario		
1	**34**	**71**		**-**	**SEMINATIVO**	**01**	**1**	**52**	**46**		**Euro 47,24**	**Euro 31,50**	FRAZIONAMENTO del 11/12/2013 Pratica n. SS0186538 in atti dal 11/12/2013 presentato il 11/12/2013 (n. 186538.1/2013)	Annotazione
2	**34**	**72**		**-**	**SEMINATIVO**	**01**		**07**	**16**		**Euro 2,22**	**Euro 1,48**	FRAZIONAMENTO del 11/12/2013 Pratica n. SS0186538 in atti dal 11/12/2013 presentato il 11/12/2013 (n. 186538.1/2013)	Annotazione

Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 21/04/2026

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO								ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe		Superficie(m²)			Deduz.	Reddito		Dati derivanti da	Dati Ulteriori
3	**34**	**73**		**-**	**SEMINATIVO**	**01**	**1**	**31**	**10**		**Euro 40,62**	**Euro 27,08**	FRAZIONAMENTO del 11/12/2013 Pratica n. SS0186538 in atti dal 11/12/2013 presentato il 11/12/2013 (n. 186538.1/2013)	Annotazione
4	**34**	**74**		**-**	**SEMINATIVO**	**01**	**2**	**90**	**72**		**Euro 90,09**	**Euro 60,06**	FRAZIONAMENTO del 11/12/2013 Pratica n. SS0186538 in atti dal 11/12/2013 presentato il 11/12/2013 (n. 186538.1/2013)	Annotazione
5	**34**	**76**		**-**	**SEMINATIVO**	**01**	**2**	**90**	**72**		**Euro 90,09**	**Euro 60,06**	FRAZIONAMENTO del 11/12/2013 Pratica n. SS0186538 in atti dal 11/12/2013 presentato il 11/12/2013 (n. 186538.1/2013)	Annotazione

Immobile 1: **Annotazione:** di immobile: particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001

Immobile 2: **Annotazione:** di immobile: particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001

Immobile 3: **Annotazione:** di immobile: particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001

Immobile 4: **Annotazione:** di immobile: particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001

Immobile 5: **Annotazione:** di immobile: particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001

Totale: Superficie 8.72.16 Redditi: Dominicale Euro 270,26 Agrario Euro 180,18

Intestazione degli immobili indicati al n.2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	MANGATIA Anna Lisa nata a PORTO TORRES il 07/11/1951	MNGNLS51S47G924K*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VOLTURA D'UFFICIO del 12/12/2013 Pubblico ufficiale GIUDICE TRIBUNALE Sede SASSARI (SS) Repertorio n. 2954 - RECUPERA NOTA UNICO 9078/2014 DECRETO Voltura n. 10609.1/2014 - Pratica n. SS0164494 in atti dal 27/10/2014		

Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 21/04/2026

3. Immobili siti nel Comune di SASSARI (Codice I452B) Sezione NURRA Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO								ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe		Superficie(m²) ha are ca			Deduz.	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1	34	77		-	SEMINATIVO	01		05	90		Euro 1,83	Euro 1,22	FRAZIONAMENTO del 11/12/2013 Pratica n. SS0186538 in atti dal 11/12/2013 presentato il 11/12/2013 (n. 186538.1/2013)	Annotazione
2	34	78		-	SEMINATIVO	01		00	22		Euro 0,07	Euro 0,05	FRAZIONAMENTO del 11/12/2013 Pratica n. SS0186538 in atti dal 11/12/2013 presentato il 11/12/2013 (n. 186538.1/2013)	Annotazione
3	34	79		-	SEMINATIVO	01		26	72		Euro 8,28	Euro 5,52	FRAZIONAMENTO del 11/12/2013 Pratica n. SS0186538 in atti dal 11/12/2013 presentato il 11/12/2013 (n. 186538.1/2013)	Annotazione

Immobile 1: **Annotazione:** di immobile: particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001

Immobile 2: **Annotazione:** di immobile: particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001

Immobile 3: **Annotazione:** di immobile: particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001

Totale: Superficie .32.84 Redditi: Dominicale Euro 10,18 Agrario Euro 6,79

Intestazione degli immobili indicati al n.3

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	MANGATIA Anna Lisa nata a PORTO TORRES il 07/11/1951	MNGNLS51S47G924K*	(1) Proprieta' 1/5
2	MANGATIA Antonina nata a PORTO TORRES il 07/11/1953	MNGNNN53S47G924X*	(1) Proprieta' 1/5
3	MANGATIA Giovanni Antonio nato a PORTO TORRES il 28/06/1958	MNGGNN58H28G924A*	(1) Proprieta' 1/5
4	MANGATIA Paola nata a PORTO TORRES il 08/11/1955	MNGPLA55S48G924A*	(1) Proprieta' 1/5
5	MANGATIA Piera Angela nata a PORTO TORRES il 02/08/1950	MNGPNG50M42G924J*	(1) Proprieta' 1/5
DATI DERIVANTI DA	FRAZIONAMENTO del 11/12/2013 Pratica n. SS0186538 in atti dal 11/12/2013 presentato il 11/12/2013 (n. 186538.1/2013)		

Totale Generale: Superficie 11.95.72 Redditi: Dominicale Euro 370,53 Agrario Euro 247,03

Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 21/04/2026

Unità immobiliari n. 9

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Regione Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

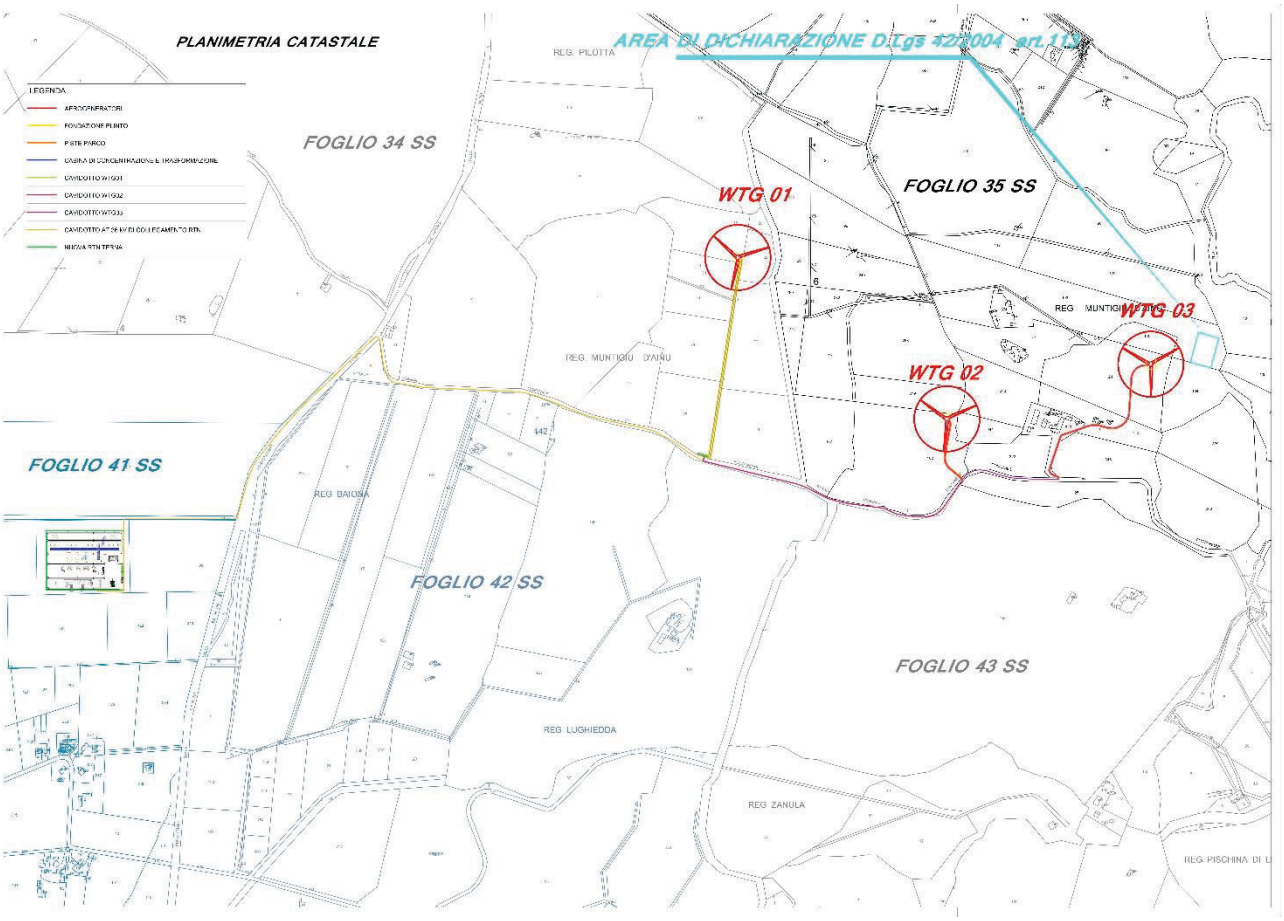
e p.c.
APS NURNET – La rete dei Nuraghi
nurnet@pec.it

Oggetto: Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località " Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: Innovo Development 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 09/23. Pubblicazione osservazioni

Controdeduzioni tecniche a Ossevazione pervenute post riavvio del procedimento (prot. D.G.A. n. 7984 del 10.03.2026) dall'APS NURNET – La rete dei Nuraghi

Il sottoscritto Casula Andrea in qualità di tecnico progettista delle opere di cui all'oggetto a seguito osservazioni pervenute al portale savi, dopo un'attenta analisi delle stesse si è potuto definire quanto sotto:

La presente relazione costituisce integrazione istruttoria nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di impianto eolico denominato "White and Blue Luighiedda", con particolare riferimento alle osservazioni formulate in merito alla presunta interferenza tra un aerogeneratore e il bene archeologico denominato *Nuraghe Badu 'e Serri Matteuzzu*, nel Comune di Sassari.



1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il bene archeologico risulta sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in forza del Decreto Ministeriale n. 210 del 25/11/2011.

Ai fini della valutazione paesaggistica rilevano altresì le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna nonché i principi consolidati in materia di tutela indiretta e compatibilità paesaggistica.

2. INQUADRAMENTO DEL VINCOLO

Dalla documentazione ufficiale si rileva che:

- il vincolo ministeriale individua una **perimetrazione puntuale** del bene
- l'area tutelata è definita mediante coordinate geografiche
- la superficie interessata è pari a circa **422 m²**

Ne consegue che:

- il regime vincolistico applicabile è di natura **diretta e circoscritta**,
- non configurandosi una fascia di rispetto generalizzata o automatica.

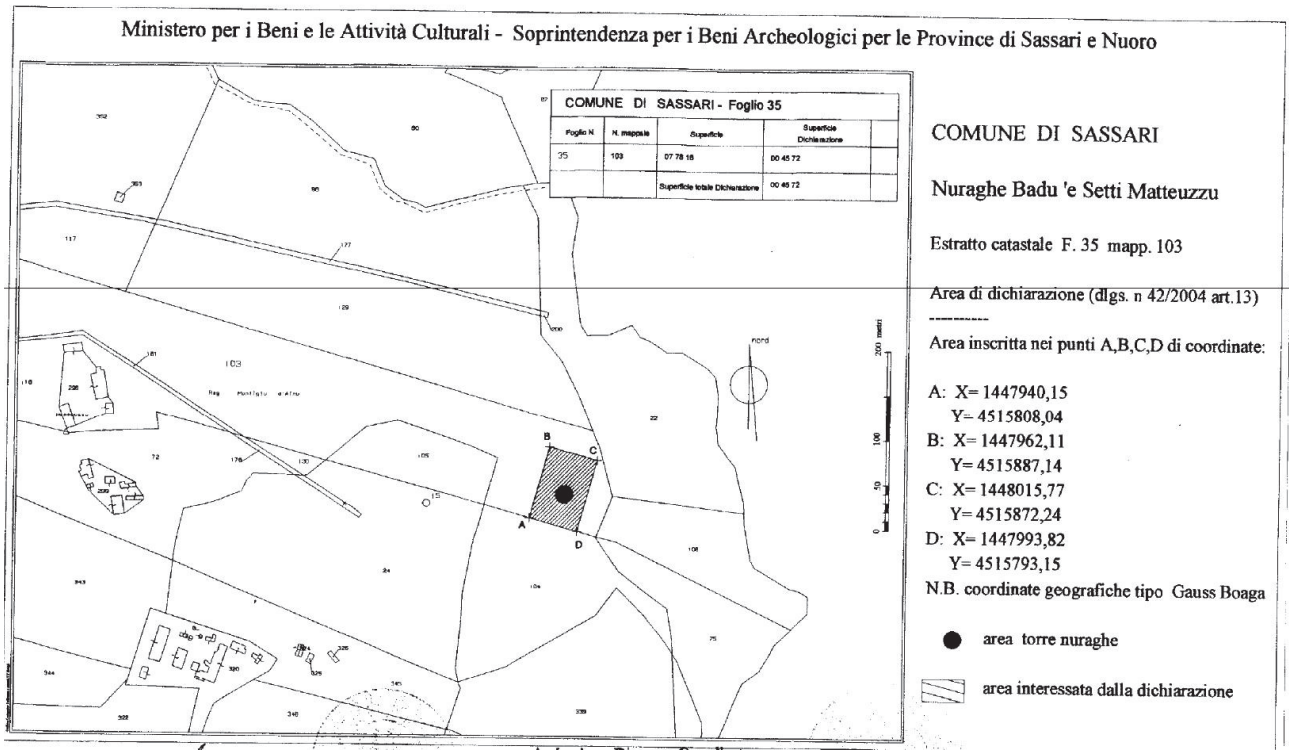
3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'aerogeneratore oggetto di osservazione presenta le seguenti caratteristiche:

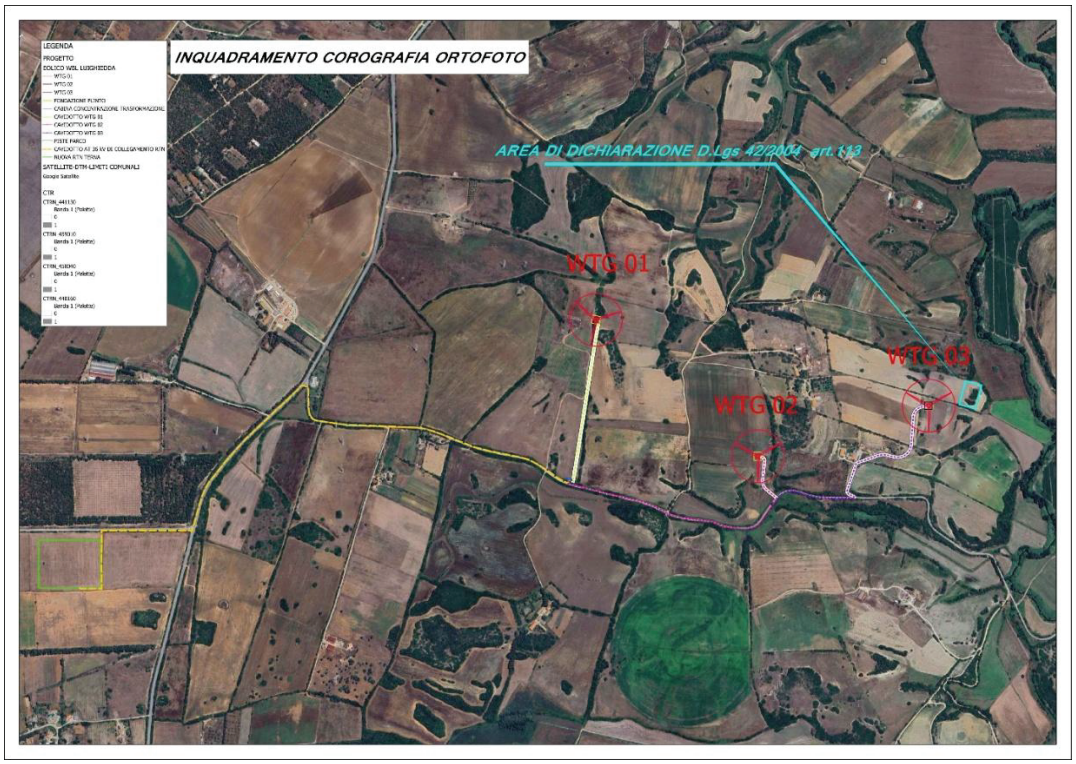
- distanza dal bene archeologico: circa 138 m
- altezza al mozzo: 114 m
- altezza complessiva: 199 m

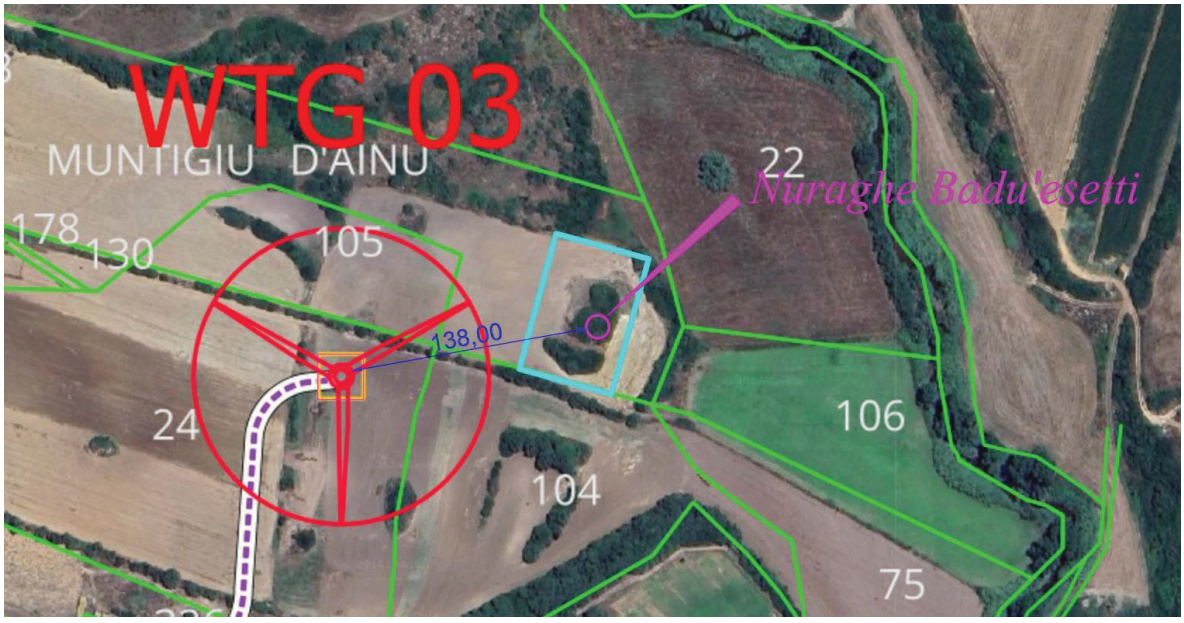
Dalle verifiche effettuate risulta che:

- l'opera è ubicata esternamente al perimetro vincolato
- non sussiste interferenza con la tutela diretta del bene
- non sono previste opere incidenti sul sedime tutelato



ORTOFOTO





Ne consegue che:

- il regime vincolistico applicabile è di natura **diretta e circoscritta**,
- non configurandosi una fascia di rispetto generalizzata o automatica.

4. RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Le perimetrazioni del Piano Paesaggistico Regionale individuano ambiti di attenzione connessi alla presenza di beni identitari.

Tali ambiti:

- hanno funzione ricognitiva e pianificatoria
- non introducono vincoli conformativi diretti ulteriori rispetto a quelli derivanti da provvedimenti ministeriali
- richiedono una valutazione di compatibilità basata su criteri qualitativi e contestuali

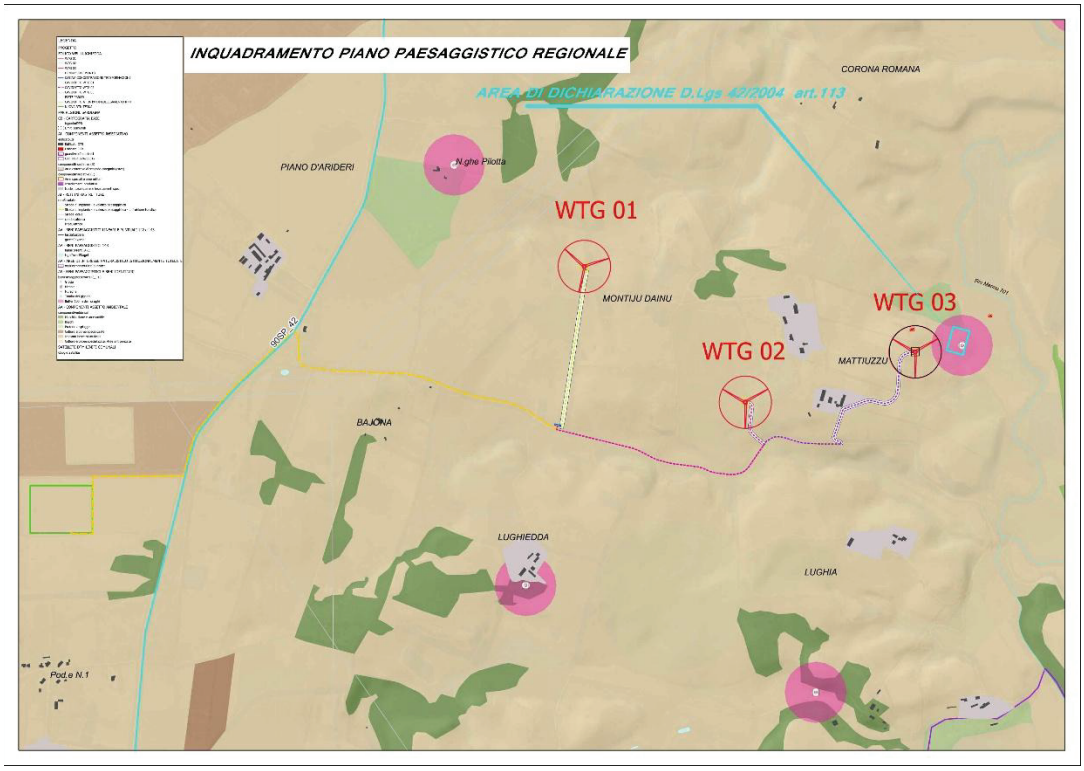
5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI PAESAGGISTICI

5.1 Inquadramento territoriale

L'area di intervento è caratterizzata da:

- morfologia collinare articolata
- assetto agro-pastorale diffuso
- presenza di elementi infrastrutturali e antropici

Tale configurazione esclude la presenza di un paesaggio integro o privo di trasformazioni.



5.2 Analisi dell'intervisibilità

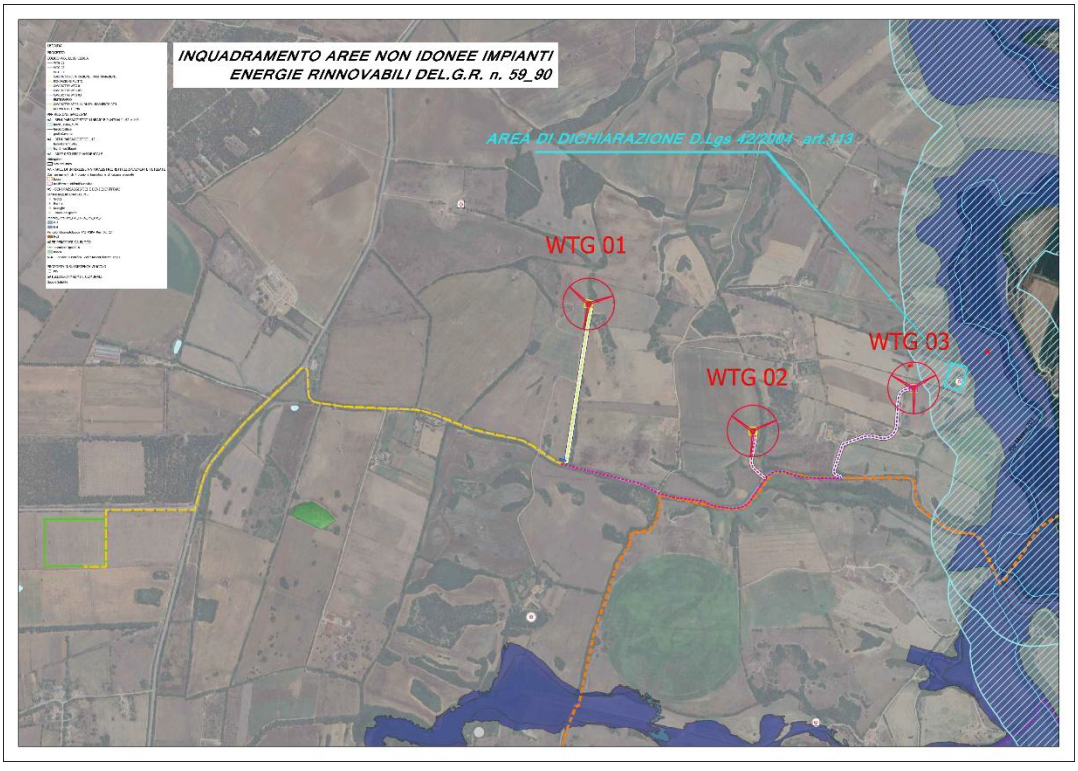
Le verifiche condotte (analisi di visibilità e sezioni altimetriche – vedi ALL. REL-PAES—02 FOTOINSERIMENTI) evidenziano che:

- la visibilità dell'aerogeneratore dal bene archeologico risulta limitata e non continua
- la morfologia del terreno introduce elementi di schermatura
- non si configura una relazione visiva diretta dominante

5.3 Valutazione della dominanza percettiva

L'intervento non determina:

- sovrapposizione visiva diretta tra aerogeneratore e bene
- alterazione della gerarchia percettiva del contesto
- compromissione della leggibilità del manufatto archeologico
- non si configura pertanto una condizione di **dominanza visiva incompatibile**



5.4 Effetti cumulativi

- non comporta incremento significativo della pressione visiva
- si colloca in un contesto già caratterizzato da elementi antropici e la presenza di altri aerogeneratori eolici – altre che l'area SIN di Porto Torres.
- non altera in modo sostanziale gli equilibri paesaggistici esistenti

6. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI

La valutazione deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità tra:

- esigenza di tutela del bene
- entità dell'impatto generato
- rilevanza dell'intervento sotto il profilo dell'interesse pubblico

Nel caso in esame:

- l'impatto diretto è assente
- l'impatto percettivo è contenuto
- l'intervento contribuisce alla produzione di energia da fonte rinnovabile

7. CONCLUSIONI

Alla luce degli elementi sopra esposti si ritiene che:

- l'intervento risulta conforme al regime di tutela previsto dal D.Lgs. 42/2004
- non sussistono interferenze con la tutela diretta del bene
- gli impatti paesaggistici risultano contenuti e compatibili
- non si configura una condizione di dominanza visiva tale da compromettere il valore identitario del bene

Pertanto l'intervento può essere considerato compatibile sotto il profilo paesaggistico e culturale.

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Determinazione n. 443 Prot. Uscita n. 18560 del 16/06/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (SVIA)

Conferenza di servizi decisoria

(L.R. 08.02.2021, n. 2, Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 e n. 18/24 del 22.04.2026)

Riunione del 03.06.2026

Oggetto: Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, come modificata dalla Delib.G.R. n. 18/24 del 22.04.2026, relativo al progetto per un impianto eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località "Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS), proposto da Innovo Development 8 S.r.l. – N. Reg. P.A.U.R. 09/23.

1. Premessa

Il giorno 03.06.2026, alle ore 9.30, si tiene, in modalità di videoconferenza, la seconda seduta della Conferenza decisoria, ai sensi dell'art. 1, c. 9 della L.R. 08.02.2021, n. 2 e dell'art. 8, c. 12 delle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 (di seguito Direttive), come modificate dalla Delib.G.R. n. 18/24 del 22/04/2026, relativa all'istanza di P.A.U.R. in oggetto.

La presente seduta è convocata, all'esito dell'esame delle osservazioni ex art. 10-bis della L. 241/1990 trasmesse dalla Proponente in data 08.05.2026 (prot. D.G.A. n. 14782 del 09.05.2026), in attuazione del principio di leale collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, c. 2-bis della L. 241/1990, ed anche in ragione del fatto che la stessa Proponente ne aveva formulato istanza nel corso della prima seduta della Conferenza.

Si rammenta che la seconda seduta della Conferenza decisoria è stata dapprima convocata per il 26.05.2026 con nota prot. D.G.A. n. 15240 del 15.05.2026, ed è stata rinviata a data odierna con nota prot. n. 16444 del 26.05.2026 per consentire l'esame della documentazione trasmessa dalla Proponente con PEC del 25.05.2026 (prot. D.G.A. n. 16351 e n. 16383 del 26.05.2026). Detta documentazione, trasmessa oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di anticipazione dell'esito negativo previsto dall'art. 10 bis della L. 07.08.1991, n. 241, s.m.i., (nota prot. D.G.A. n. 13615 del 30.04.2026), e pertanto tecnicamente inammissibile, è stata comunque acquisita agli atti e pubblicata nel portale SardegnaAmbiente, nella consapevolezza che il rinvio della Conferenza incide sul rispetto delle tempistiche di conclusione del procedimento stabilite dal T.A.R. Sardegna con la sentenza n. 324/2026.

Presiede la seduta l'ing. Daniele Siuni, Direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.).

Alla seconda riunione della Conferenza, che si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., sono stati convocati, con nota prot. D.G.A. n. 15240 del 15.05.2026, la Società Innovo Development 8 S.r.l. (di seguito Proponente) e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di V.I.A.

Risultano presenti le seguenti Amministrazioni con i rispettivi rappresentanti:

Servizio del Genio civile di Sassari	Maria Luisa Alivesi (rappresentante munito di delega prot. D.G.A. n. 12297 del 21.04.2026)
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro	Laura Lutzoni (rappresentante munito di delega prot. D.G.A. n. 16327 del 25.05.2026)
TERNA S.p.A.	Matteo Chiummarulo (rappresentante munito di delega prot. D.G.A. n. 16269 del 25.05.2026)
Comune di Sassari	Giuseppe Mundula (rappresentante munito di delega prot. D.G.A. n. 16961 del 29.05.2026)
Consorzio di bonifica della Nurra	Vito Cantone, Responsabile Settore irrigazione
A.R.P.A.S. – Dipartimento Sassari e Gallura	Giovanni Canu (rappresentante munito di delega prot. D.G.A. n 17091 del 03.06.2026)

Per la Proponente partecipano Maurizio Manenti, legale rappresentante della società Innovo Developement 8 S.r.l., Marco Danilo Tabasso, Martina Rasconà, Francesco Ferri, Annamaria Palmisano, Fernando Porcu, Andrea Casula.

Per il Servizio V.I.A. partecipano, inoltre, Paolo Pisano e Barbara Coni, referenti tecnici.

Si prende atto dell'assenza all'odierna riunione della Conferenza di servizi decisoria, indetta in forma sincrona, dei rappresentanti di: Città Metropolitana di Sassari, Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest, Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Sassari del C.F.V.A., Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, A.R.P.A.S. - Direzione tecnico-scientifica, Servizio Energia ed Economia Verde, ASL 1 Sassari, Direzione Generale dell'Agricoltura, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna, AGRIS Sardegna, ENAS, FoReSTAS, ANAS S.p.A., Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, ENAC.

La riunione della Conferenza si apre alle ore 10.40

2. Svolgimento della riunione

Preliminarmente l'ing. Siuni richiama sinteticamente gli esiti della prima seduta della Conferenza di servizi decisoria, tenutasi in data 29.04.2026, all'esito della quale la Conferenza, considerati i pareri pervenuti, l'istruttoria tecnica del Servizio V.I.A. e le posizioni espresse dagli Enti partecipanti, ha deciso che:

1. non sussistevano le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR in oggetto, in considerazione degli elementi ostativi specificati nel verbale;
2. il Servizio V.I.A. avrebbe dovuto procedere, ai sensi dell'art. 8, c. 13 delle Direttive, alla comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 10.08.1990, n. 241 e s.m.i.

In esecuzione di tale decisione, il Servizio V.I.A., con nota prot. D.G.A. n. 13615 del 30.04.2026, ha trasmesso alla Proponente il verbale della seduta della Conferenza del 29.04.2026 e ha provveduto contestualmente alla comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

In data 08.05.2026 (prot. D.G.A. n. 14782 del 09.05.2026), la Proponente ha trasmesso le proprie osservazioni ex art. 10-bis della L. 241/1990, articolate in dieci sezioni di controdeduzione ai singoli rilievi formulati dagli Enti e dal Servizio V.I.A., oltre a specifiche risposte ai pareri dei singoli Enti, nonché contenenti le richieste di:

1. evitare di procedere a diniego definitivo sulla base delle criticità rilevate laddove la Proponente ha già offerto o si è impegnata a fornire risposte e soluzioni;
2. assegnare un termine congruo per la trasmissione del pacchetto integrativo completo, comprensivo della totalità della documentazione progettuale adeguata alle richieste degli enti coinvolti nel procedimento, successivamente comunque trasmessa in data 25.05.2026;
3. convocare una seconda seduta della Conferenza di Servizi Decisoria, in cui valutare le integrazioni trasmesse e le proposte progettuali migliorative;
4. valutare la possibilità di avviare un tavolo tecnico con la Soprintendenza e il Servizio Tutela del Paesaggio per concordare preventivamente le modifiche progettuali idonee a soddisfare le istanze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

L'ing. Siuni, a tal proposito, comunica che, considerata la complessità del procedimento, data anche dal notevole lasso temporale intercorso dalla presentazione dell'istanza e dalle numerose interruzioni, preso atto delle richieste della Proponente, ha ritenuto opportuno, sulla base, come detto, del principio di leale collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, c. 2-bis della L. 241/1990, convocare la presente seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria al fine di discutere e valutare collegialmente, in forma plenaria, le osservazioni e le richieste prodotte, riferite peraltro alle posizioni emerse nella prima seduta della conferenza decisoria da parte di Enti diversi, al fine di consentire la migliore decisione possibile in ordine al procedimento di che trattasi, tenendo anche conto, tra l'altro, di quanto disposto dal T.A.R. Sardegna con la sentenza n. 324/2026, oltre che dei principi di efficienza procedurale, economicità e ragionevole durata del procedimento amministrativo.

L'ing. Siuni rileva inoltre che, successivamente alla prima seduta, tenutasi in data 29.04.2026, sono pervenute le seguenti note, che si allegano al presente verbale:

- prot. n. 39613 del 22.05.2026 (prot. D.G.A. n. 16154 del 25.05.2026) del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari
- prot. n. 27283 del 25.05.2026 (prot. D.G.A. n. 16311 di pari data) del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest;
- nota prot. n. 9854 del 29.05.2026 (prot. D.G.A. n. 17306 del 03.06.2026) della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- nota prot. n. 72249 del 25.05.2026 (prot. D.G.A. n. 16268 di pari data) di Terna S.p.A.

Sono inoltre pervenute al Servizio V.I.A. le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

- Gruppo di Intervento Giuridico, trasmesse in data 05.05.2026 (prot. D.G.A. n. 13965 di pari data) la cui pubblicazione è stata comunicata con nota prot. D.G.A. n. 16003 del 21.05.2026;
- Bardiania de sa Nurra pro sa Sardinnia, trasmesse in data 11.05.2026 (prot. D.G.A. 14713 del 12.05.2026) la cui pubblicazione è stata comunicata con nota prot. D.G.A. n. 16003 del 21.05.2026;
- Società il Faro Servizi S.r.l., trasmesse in data 06.04.2026 (prot. D.G.A. n. 10772 del 07.04.2026), la cui pubblicazione è stata comunicata con nota prot. D.G.A. n. 16110 del 22.05.2026. La Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni a tali osservazioni con PEC del 26.05.2026 (prot. D.G.A. n. 16383di pari data), la cui pubblicazione sul portale SardegnaAmbiente è stata comunicata con nota prot. D.G.A. n. 16444 del 26.05.2026.

L'ing. Siuni, dopo aver inquadrato l'oggetto della presente seduta, precisa che la Proponente con le osservazioni ex art. 10-bis della L. 241/1990, oltre alle richieste sopra citate, ha fornito una proposta di modifica progettuale consistente, in particolare, nello spostamento della WTG03, per escluderla dalla zona di tutela condizionata del "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu" e dalla fascia di rispetto dei 150 m dal Rio Mannu, e della WTG02, rendendosi anche disponibile a ulteriori modifiche del layout per migliorare la sua compatibilità ambientale e paesaggistica. Come già riferito, in data 25.05.2026, la Proponente ha inoltre trasmesso l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale, studio previsionale di impatto acustico, analisi costi-benefici, monitoraggio faunistico, piano antincendio boschivo e gli ulteriori elaborati richiesti dagli Enti.

La proponente ha inoltre fornito:

- l'argomentazione giuridica sulla non applicabilità al procedimento in esame della L.R. n. 20/2024 (con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025), o, in subordine, sulla necessità di interpretarla in senso costituzionalmente orientato;

- l'argomentazione, con riferimento al D.Lgs. n. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, secondo cui la distanza di 3 km dai beni tutelati Parte II del D.Lgs. 42/2004 non costituirebbe criterio di non idoneità preclusiva.

In riferimento alla dichiarata non applicabilità della L.R. n. 20/2024, l'ing. Siuni rammenta la recente sentenza n. 88/2026, con cui la Corte Costituzionale si è espressa sul giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, avviato dalla Regione Sardegna contro alcuni decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, conclusivi di diversi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, con esplicita disapplicazione della stessa L.R. n. 20/2024. La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Sardegna, precisando, conclusivamente, che "*non spettava al MASE disapplicare la normativa regionale. Conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti impugnati*". La citata sentenza conferma la posizione già espressa dal Servizio V.I.A., cui non è consentito, evidentemente, disapplicare una Legge regionale. L'ing. Siuni precisa altresì che la norma citata si sta certamente applicando in senso costituzionalmente orientato, considerato che, anche in riferimento al procedimento di che trattasi, le disposizioni normative e i criteri tecnici ivi contenuti, ancorché in contrasto, per diversi aspetti, con il progetto in esame, non si stanno interpretando come criteri preclusivi alla realizzazione dell'impianto, ma si stanno valutando nell'ambito della presente istruttoria tecnica.

L'ing. Siuni chiede alla Proponente se vuole precisare qualcos'altro rispetto alle osservazioni prodotte, che non interviene.

L'ing. Siuni cede quindi la parola all'ing. Pisano e all'ing. Coni per l'illustrazione dell'analisi del Servizio V.I.A. sulle osservazioni presentate.

2.1 Esito istruttoria tecnica V.I.A.

L'ing. Pisano rileva innanzitutto, che la nuova configurazione prevede:

- lo spostamento dell'aerogeneratore WTG03 di circa 75 m in direzione Ovest;

- lo spostamento dell'aerogeneratore WTG02 di circa 30 m in direzione N-E;

- il ridimensionamento delle piazzole (nuova disposizione e riduzione della superficie, da circa 3 ha, come rappresentato nella precedente versione progettuale, a circa 0,49 ha);

- la modifica del tratto terminale della viabilità di accesso agli aerogeneratori WTG 02 e WTG 03;
- la modifica in riduzione dell'area di cantiere (da 2,86 ha a 0,47 ha).

Con riferimento ai singoli punti di cui alla nota di riscontro al preavviso di esito negativo ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90:

2.1.1 Mancato aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) al nuovo layout

Si rileva che lo SIA e le relazioni specialistiche sono stati aggiornati. Tuttavia, da un confronto tra gli elaborati progettuali, risultano ancora presenti delle incongruenze. Ad esempio, per quanto riguarda la viabilità, lo SIA è stato integrato con specifiche informazioni dimensionali; in particolare si riporta che «*Negli elaborati grafici sono state evidenziate le quattro tipologie di infrastrutture viarie: primaria, esistente, da adattare, e infine quella da realizzare ex-novo. Complessivamente, la rete viaria afferente all'impianto raggiunge una lunghezza di circa 1523,96 ml. dei quali solo 0,583 km rappresentano strade di nuova realizzazione*». Gli elaborati grafici ai quali si rimanda non sono però stati adeguati al nuovo layout proposto ma si riferiscono alla prima soluzione progettuale, proposta all'atto della presentazione dell'istanza. Da tale elaborato, datato giugno 2023, si evince che:

- la strada di accesso alla WTG01 è indicata quale strada ex novo di accesso;
- le strade di accesso alle WTG02 e WTG03 vengono indicate quali strade accesso proprietà – solo sistemazione.

Da un confronto con le ortofoto, questo non appare del tutto coerente in quanto l'ultimo tratto della viabilità di accesso alle WTG02 e WTG03 sembra essere di nuova realizzazione.
Si rammenta che in sede di conferenza istruttoria il Servizio V.I.A. aveva richiesto specifiche integrazioni in merito agli interventi sulla viabilità, da accompagnare con adeguati elaborati grafici. Come già rilevato nella prima seduta della conferenza decisoria, in riscontro a tale richiesta la Proponente si è limitata a dichiarare che «[…] *non ci saranno modifiche alla viabilità esistente […]. Relativamente alle piste interne saranno utilizzate quelle esistenti»,* e non fornisce gli elaborati grafici richiesti.
In conclusione, le dichiarazioni della Proponente non risultano essere coerenti con quanto riportato nello SIA e con quanto rilevabile dalla sovrapposizione del layout di progetto con le ortofoto. Pertanto, continua a permanere l'impossibilità di una comprensione chiara degli interventi previsti sulla viabilità e una valutazione completa dei relativi potenziali impatti.

2.1.2 Aree non idonee ai sensi della L.R. n. 20/2024 – Allegato C

Nonostante la modifica del layout proposta, tenuto conto anche dei pareri pervenuti, l'impianto ricade comunque nelle seguenti aree non idonee:

- lett. o) aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 […];
- lett. z) 12 aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'articolo 49 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene (Nuraghe di Badu e Setti-Matteuzzu),

ed è adiacente alle aree di cui alla lett. m) le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente alla entrata in vigore della legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 […].

Nessuna adeguata valutazione è stata condotta, da parte della Proponente, in merito.

2.1.3 Mancato rispetto dei requisiti tecnici – Allegato G della L.R. n. 20/2024

La modifica proposta non determina variazioni rispetto a quanto già evidenziato nella precedente seduta, ovvero la proposta progettuale non è coerente con i requisiti tecnici di cui all'Allegato G della L.R. n. 20/2024.

2.1.4 Studio di impatto acustico e censimento dei recettori

In data 25.05.2025 è stato trasmesso un aggiornamento dello Studio previsionale di impatto acustico. Rispetto alla soluzione precedentemente valutata si rileva che:

1. nel periodo notturno sono rispettati limiti differenziali ai recettori solo nell'ipotesi di autolimitare la potenza degli aerogeneratori. È stato infatti considerato uno scenario che prevede di impostare la configurazione S02 (Lwa = 104 dBA) per l'aerogeneratore WTG01 e la configurazione S05 (Lwa = 101 dBA) per gli aerogeneratori WTG02 e WTG02;

2. è stato studiato l'impatto cumulativo con gli impianti eolici presenti nelle immediate vicinanze, ovvero quelli proposti dalle due società Sassari Eolica e Sassari Wind; le simulazioni sono state effettuate con l'ipotesi di eliminare gli aerogeneratori A01 e A02 del progetto Sassari Wind "essendo tecnicamente non percorribile la soluzione di contemporanea installazione dei suddetti aerogeneratori e di quelli in progetto". Le simulazioni mostrano il superamento dei limiti differenziali sia in periodo diurno nel recettore Ric14 sia in periodo notturno nei recettori Ric4, Ric9, Ric10, Ric15.

Si osserva che:

- il regime di funzionamento S02 e S05 non trova riscontro nel documento "Relazione tecnica anemologica e di producibilità";
- non ci si pone nello scenario più critico (Lwa = 106,9 dBA) nel periodo notturno;
- l'analisi cumulativa è parziale, perché condotta nell'ipotesi di eliminare 2 macchine dell'impianto Sassari Wind. Non è stato pertanto esaminato lo scenario più critico. A tal proposito si rileva che secondo quanto riportato nelle Linee Guida ISPRA per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ad impianti eolici on shore, recentemente pubblicate, occorre riferirsi a condizioni di massima rumorosità dell'impianto;
- la Proponente, anche dopo aver esaminato le osservazioni pervenute, non ha inserito tra i recettori l'azienda agricola gestita dalla società Il Faro Servizi S.r.l. Si ritiene che non si possa ignorare che nell'azienda agricola si svolgono anche attività enoturistiche, con presenza di visitatori, e per il principio di precauzione l'azienda debba essere considerata un recettore a tutti gli effetti.

Esaminato l'elaborato ALL_INT_003_ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI SENSIBILI si rileva che l'unica modifica apportata è l'inserimento, a pag. 5, della tavola con il nuovo layout.

Non sono state fatte ulteriori valutazioni rispetto a quanto presentato ad agosto del 2024 e, in particolare non si è tenuto conto delle osservazioni rappresentate dal Servizio V.I.A. nel corso della prima seduta della conferenza decisoria del 29.04.2026 e, in particolare:

- il censimento si è limitato a esaminare i fabbricati presenti entro i 300 m;
- non vengono fornite eventuali informazioni sulla presenza di personale in orario diurno o notturno.

Non sono stati forniti ulteriori approfondimenti in merito al censimento dei recettori che, pertanto, si ritiene ancora incompleto.

2.1.5 Interferenza della piazzola WTG01 con il vigneto DOC/IGT

Considerato il ridimensionamento della piazzola, non possono comunque essere esclusi effetti diretti e indiretti sul vigneto:

- la documentazione non consente di escludere interferenze dirette tra l'aerogeneratore WTG 01 e le relative opere connesse con il vigneto gestito dalla Società Il Faro Servizi. Posto che non è rispettata la distanza dal confine catastale, il plinto è previsto esattamente in linea con il confine catastale, così come la viabilità di accesso che dovrà essere necessariamente adeguata, e gli elaborati progettuali trasmessi non consentono di escludere interferenze dirette, con particolare riferimento alla fase di cantiere;

- la circostanza, dedotta dalla Proponente, che il mappale risulti accatastato come "seminativo" è ininfluente, poiché la norma protegge le aree interessate da produzioni di qualità sulla base dell'uso effettivo (la stessa Proponente, peraltro, non contesta l'esistenza del vigneto, limitandosi a invocare una formale classificazione catastale). Al riguardo si informa che, sotto il profilo amministrativo, da interlocuzioni con i tecnici dell'Agenzia LAORE, è stata confermata l'esistenza di un vigneto gestito dalla Società Il Faro Servizi S.r.l. nei terreni distinti catastalmente al F. 34, mapp. 71, 72, 73, 74. Consultando il fascicolo aziendale è stato possibile ottenere informazioni sulle varietà viticole presenti (che coincidono con quelle dichiarate dall'ing. Nurra nelle osservazioni a suo tempo trasmesse), anno di impianto, superficie vitata, modalità di irrigazione, forma di allevamento, sesto di impianto etc. Il vigneto è dichiarato idoneo alle produzioni a Denominazione;

- come evidenziato dall'ing. Nurra nelle osservazioni di cui alla nota prot. D.G.A. n. 16110 del 22.05.2026, nei terreni distinto al catasto al F. 34, mapp. 71 è previsto l'ampliamento delle strutture edilizie realizzate a partire dal 2019, non ricomprese nel censimento dei recettori redatto dalla Proponente, finalizzate alla valorizzazione della produzione vitivinicola e ad attività enoturistiche, con verosimile presenza di personale e di visitatori. Al momento non è possibile escludere che la presenza dell'aerogeneratore WTG01 possa rappresentare una criticità anche dal punto di vista della salute pubblica.

In riferimento a quest'ultima osservazione, in data 26.05.2026 la Proponente ha presentato le proprie controdeduzioni nelle quali continua a sostenere la coesistenza tra l'aerogeneratore WTG01 e le attività vitivinicole ed enoturistiche.

La Proponente propone impegni e condizioni operative a garanzia dell'attività vitivinicola:

- adottare un Piano di gestione sicurezza-sito con mappa delle aree, segnaletica EN ISO e recapiti H24;

- condividere con l'azienda vitivinicola un calendario annuale delle manutenzioni, con preavviso minimo e finestre temporali ridotte;
- attivare noise-reduced operation in condizioni meteo predefinite e un piano di monitoraggio acustico post-attivazione, con pubblicazione degli esiti;
- implementare un sistema di gestione shadow flicker con soglie conservative e fermate automatiche, nonché eventuali schermature verdi nelle zone di sosta dei visitatori;
- predisporre procedure meteo per vento estremo con fermate precauzionali;
- istituire un canale di reclamo e pronte azioni correttive qualora emergano criticità puntuali.

Le condizioni e gli impegni anzidetti dimostrano, innanzitutto, che la problematica e i rilevanti impatti (rumore, shadow flicker, rischi per la sicurezza, etc.) nei confronti del ricettore individuato (azienda Il Faro Srl) sono ben noti alla Proponente; allo stesso tempo, gli stessi si ritengono assolutamente non risolutivi per via della estrema vicinanza dell'aerogeneratore con lo stesso recettore, oltre che di difficile applicazione operativa e controllo, durante l'esercizio.

L'arch. Casula contesta le osservazioni del Servizio V.I.A. precisando che non si stanno valutando gli impatti generati dalla realizzazione delle strutture ricettive citate e dalla numerosa frequentazione di fruitori che caratterizzeranno le stesse strutture; non trova traccia delle strutture citate.

L'ing. Pisano e l'ing. Siuni precisano che nell'ambito del presente procedimento si stanno valutando gli impatti del progetto in oggetto. Le osservazioni mosse e, in particolare, la citata frequentazione di numerosi fruitori delle medesime strutture, confermano il fatto che le stesse costituiscono un ricettore sensibile, non valutato dalla Proponente.

2.1.6 Posizione in area non idonea ai sensi del D.Lgs. 199/2021 – art. 20, c. 8, lett. c quater

La modifica proposta non determina variazioni rispetto a quanto già evidenziato nella precedente seduta. Si rimanda alle valutazioni della Soprintendenza.

2.1.7 Impatti sulla biodiversità – avifauna e chirotterofauna

In merito alla componente biodiversità, si rileva che nelle controdeduzioni non vengono forniti ulteriori elementi, ad eccezione dell'impegno a realizzare un monitoraggio ante operam dell'avifauna e della chirotterofauna della durata di 12 mesi.
Si conferma, pertanto, quanto già esposto nella seduta del 29.04.2026 e si ribadisce l'incompatibilità del sito di intervento con le esigenze di conservazione dell'avifauna e della chirotterofauna, per le ragioni sintetizzate nel verbale della prima seduta. In particolare:

- l'area è classificata ad alta sensibilità nella mappa di sensibilità della LIPU per gli impianti eolici on-shore, in ragione della sua collocazione all'interno di una rete di zone umide di rilevanza comunitaria (Oasi di Leccari, Stagno di Pilo, Stagno di Platamona, Lago di Baratz);
- l'area ricomprende l'habitat e l'home range di almeno 36 specie dell'Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, ovvero specie di interesse conservazionistico comunitario;
- l'area è funzionale al ciclo biologico di 10 specie per cui la Regione Sardegna si è impegnata a migliorare lo status di conservazione nell'ambito della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;
- l'area è funzionale al ciclo biologico dell'Aquila di Bonelli (la cui reintroduzione in Sardegna rientra nell'ambito del progetto LIFE23-NAT-IT-Life Abilas), del Grifone (Progetto LIFE Safe for Vultures) e dell'Aquila reale;
- l'area rappresenta un corridoio ecologico in relazione alle migrazioni, in particolare tra le aree Natura 2000 della costa e quelle dell'entroterra;
- è in fase di istruttoria avanzata l'istituzione di una nuova Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli, i cui confini distano appena 6,4 km dall'impianto;
- la Sardegna nord-occidentale presenta il maggior numero di specie di chirotterofauna rispetto al patrimonio complessivo regionale, e per molte di queste specie è elevato il rischio di collisione con aerogeneratori.

Non risultano altresì analizzati, anche nelle osservazioni in esame, gli impatti cumulativi sulla componente biodiversità derivanti dalla compresenza nell'area di numerosi altri impianti FER, sia eolici che fotovoltaici, già realizzati o approvati.

2.1.8 Impatti cumulativi

La modifica proposta non determina variazioni rispetto a quanto già evidenziato nella precedente seduta. Nella nuova relazione sugli impatti cumulativi trasmessa in data 25.05.2026 vengono riportate informazioni che non appaiono coerenti con quanto finora esaminato. In particolare:

- a pag. 16 si segnala la presenza di «*Area di 520 mq di bosco sotto l'area di spazzamento delle wtg 3*», non rilevabile dalle ortofoto dsiponibili, anche le più aggiornate. Non viene invece evidenziato

che l'area di sorvolo della WTG03 interessa ancora l'area di tutela condizionata del nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu;

- si riporta inoltre che «*Nelle situazioni in cui è prevista la perdita permanente della naturalità dei suoli (realizzazione di nuova viabilità e piazzole degli aerogeneratori), delle aree classificabili a bosco secondo la normativa vigente, si prevede di ricorrere a misure compensative che prevedono il rimboschimento in aree da individuare, in accordo con i proprietari del fondo, di superficie pari a quella sottratta per la realizzazione delle infrastrutture, secondo quanto previsto dall'art. 21 "interventi compensativi" della L.R. n. 8 del 27/04/2016*».
- ancora, in riferimento agli impatti sul suolo, a pag. 32 si riporta «*Come illustrato nei paragrafi successivi si provvederà al rimboschimento in aree da individuare, in accordo con i proprietari del fondo, di superficie pari a quella sottratta per la realizzazione delle infrastrutture, secondo quanto previsto dall'art. 21 "interventi compensativi" della L.R. n. 8 del 27/04/2016*».

Considerato che le interferenze con aree boscate non sono mai state evidenziate dalla Proponente e che, da una sovrapposizione del layout di progetto con le ortofoto tali interferenze non sembrano essere presenti, le analisi riportate nel documento denominato REL_IMPATTI CUMULATIVI non appaiono riferite al progetto e al contesto in esame, e sono pertanto inutilizzabili.

2.1.9 Analisi costi-benefici (ACB)

La Proponente, preso atto della presenza di refusi e carenze nell'elaborato esaminato nella precedente seduta, ha trasmesso una revisione dello stesso tenendo conto di quanto richiesto dal Servizio V.I.A.
Si rileva che le opere di compensazione continuano ad essere solo delle ipotesi non concretizzate, la cui definizione è rimandata a successive interlocuzioni con l'amministrazione comunale.

2.1.10 Studio botanico – interferenza con vegetazione e piazzole

Premesso che le valutazioni condotte dal Servizio V.I.A. si riferivano alle opere così come descritte e dimensionate negli elaborati progettuali, si prende atto del ridimensionamento delle piazzole e dell'area di cantiere. Rispetto a quanto precedentemente dichiarato, nella nuova relazione agronomica non ci sono variazioni sulla classe di uso del suolo, sebbene siano cambiate le posizioni delle piazzole e degli aerogeneratori. Non sono stati trasmessi i risultati dei sondaggi effettuati in corrispondenza delle fondazioni degli aerogeneratori.

Si continua a sostenere che le piazzole sono provvisorie e che le superfici temporaneamente interessate dalle lavorazioni (14.714,67 m^2) saranno oggetto di interventi di ripristino morfologico, agronomico e vegetazionale. Non è chiaro il motivo per il quale le piazzole definitive, presenti nella precedente versione del progetto, non sono più previste. Nel Piano preliminare di gestione terre e rocce da scavo, tra le opere in progetto, sono ricomprese 3 "postazioni di macchina" definite come aree permanenti, delle dimensioni di circa 4000 m^2, destinate all'aerogeneratore e alla piazzola di servizio. Nello stesso documento si dichiara che "*La postazione di macchina, al pari della viabilità, sarà realizzata nel seguente modo: sottostante al piano di posa verrà disposto uno strato di geocomposito tessile (geogriglia); soprastante al piano di posa, invece, verrà realizzato un'altezza di 0,20 m e composto da materiale di cava, sul quale si eleverà lo strato di fondazione della massicciata stradale in tout-venant. Con l'impianto in esercizio le postazioni di macchina verranno mantenute sgombre da vegetazione e/o ostacoli in quanto l'area è necessaria per effettuare operazioni controllo e manutenzione degli aerogeneratori*". Ciò si pone in contraddizione con i previsti interventi di rivegetazione delle piazzole.

Si sostiene, inoltre, che "*gli eventuali adeguamenti localizzati della viabilità esistente risultano configurabili come interventi di adattamento funzionale di percorsi rurali già presenti*"; in realtà dalle immagini satellitari risulta che la viabilità di cantiere si sovrappone solo in parte alla viabilità esistente (possono essere individuati circa 450 m di nuova viabilità che sottrae aree agricole) e sono sicuramente necessari interventi di allargamento della carreggiata per arrivare ai 4 ÷ 6 metri previsti (rif. shape file "strada di accesso").

Risultano ancora assenti valutazioni in merito alle specie interferite dalle nuove opere proposte e ai relativi impatti.

2.1.11 Accordi con i proprietari dei fondi

In merito ai titoli di legittimazione e alla proprietà dei terreni, la Proponente dichiara che attualmente i titoli di proprietà (contratti preliminari notarizzati) stipulati con i proprietari dei terreni oggetti dell'intervento sono scaduti e prevede di ricorrere alla procedura espropriativa, fattispecie che, ovviamente, comporta potenziali impatti a livello sociale, in luogo degli originariamente previsti accordi con i proprietari.

2.2 Contributi degli Enti

Conclusa l'esposizione dell'istruttoria del Servizio V.I.A., l'ing. Siuni dà lettura dei pareri trasmessi da parte degli Enti convocati alla presente conferenza di servizi, allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

- prot. n. 39613 del 22.05.2026 (prot. D.G.A. n. 16154 del 25.05.2026) del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

- prot. n. 27283 del 25.05.2026 (prot. D.G.A. n. 16311 di pari data) del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest;

L'ing. Siuni cede la parola ai rappresentanti degli Enti partecipanti, che si esprimono come segue.

L'arch. Lutzoni della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro, dà lettura del parere prot. n. 9854 del 29.05.2026 (prot. D.G.A. n. 17306 del 03.06.2026), allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, e conferma il precedente parere negativo, tenendo conto delle osservazioni della Proponente, della nuova formulazione del layout di progetto e della relativa documentazione prodotta, tra cui la relazione paesaggistica.

La dott.ssa Palmisano, per conto della Proponente, chiede se la citata inidoneità (buffer di 3000 m dai beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004) è quella prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quater dal D.Lgs. n. 199/2021. L'arch. Lutzoni conferma. La dott.ssa Palmisano rileva allora che l'art. 20 comma 7 del medesimo D.Lgs. riporta che *Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*.

Il dott. Canu, del Dipartimento di Sassari e Gallura dell'A.R.P.A.S., rappresenta il completo allineamento con quanto riferito dal Servizio V.I.A. in merito alla relazione sugli impatti cumulativi, che sembra avere diversi riferimenti non sito specifici. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, nella nuova relazione trasmessa dalla Proponente si riporta che «*Sulla base delle caratteristiche dell'intervento e del sito interessato, è possibile, in accordo con le disposizioni delle Linee Guida APAT, escludere la necessità di effettuare la verifica analitica dell'assenza di contaminazione del sito […]»,* ma ciò non è coerente con quanto previsto dalla normativa. Il DPR 120/2017 prescrive infatti la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e, per le opere sottoposte a V.I.A. prevede la trasmissione, già in sede di istruttoria, del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dal regime dei rifiuti, che deve contenere anche la proposta del piano di caratterizzazione. La relazione trasmessa risulta quindi essere carente nei suoi elementi minimi prescritti dalla norma e ciò non consente l'espressione del parere di competenza.

La dott.ssa Alivesi, del Servizio del Genio civile di Sassari, ripete quanto già dichiarato nella precedente seduta, ovvero resta fermo quanto richiesto con la nota prot. n. 19086 del 14.04.2026. Non ci sono ulteriori

documenti relativi agli aspetti di competenza, in particolare per quanto riguarda il parallelismo precedentemente evidenziato, fermo restando che l'istanza autorizzativa è successiva e dovrà essere verificata in detta sede.

L'ing. Mundula, del Comune di Sassari, riferisce che dall'analisi della relazione di valutazione dell'impatto acustico per l'impianto eolico denominato "White and Blue Luighiedda" emergono alcune rilevanti incongruenze e criticità metodologiche rispetto alla normativa nazionale (in particolare il D.M. 1 giugno 2022) molte delle quali già espresse durante la precedente Conferenza di Servizi. In particolare, come meglio precisato nella scheda parere trasmessa:

1. si rileva un mancato allineamento dei dati di input. A pagina 14 infatti viene dichiarato che la simulazione acustica è stata eseguita considerando la potenza sonora massima di 106,9 dB(A) corrispondente ad una velocità del vento compresa tra 9 m/s e 15 m/s. Tuttavia al punto 8.2 , sotto la voce "Dati tecnici in ingresso", viene indicato espressamente che i dati meteoclimatici inseriti prevedono una velocità del vento max di 5 m/s. Si ricorda, come tra l'altro sottolineato in più punti della medesima relazione, che i calcoli devono eseguirsi con riferimento alla condizione peggiore: in questo caso con vento pari a 9 m/s;
2. nella tabella 1, la velocità del vento di 5 m/s corrisponde una potenza sonora di 95.2 dB(A) e non di 106,9 dB(A), Questo non consente di comprendere quali siano stati i reali parametri inseriti nel modello matematico;
3. nella tabella 4 sono riportate coordinate geografiche e distanze dei ricettori dal più vicino aerogeneratore differenti rispetto a quelle riportate nel documento ALL_INT_003_ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI SENSIBILI. In quest'ultimo documento la distanza per singolo ricettore dal più vicino aerogeneratore è inferiore ai 300 metri;
4. I valori della colonna Immissione specifica dB(A) riportati nelle tabelle 13 e 14 riferite allo scenario 1 sono diversi rispetto a quelli riportati nelle tabelle 11 e 12 per quasi tutti i ricettori (tranne che per il ricettore 4);
5. Nella Tabella 13 e nella tabella 14 per i ricettori 1 – 5 – 7 – e 15 il Livello di rumore ambientale è inferiore all'immissione specifica; la somma energetica dei due valori non può mai essere inferiore al più alto dei due;
6. Nella tabella 16, che dovrebbe verificare il rispetto del limite differenziale notturno nello Scenario 2 (mitigato) per tutti i ricettori, i valori di Immissione specifica, Rumore residuo e Livello ambientale sono identici, situazione evidentemente non reale;
7. In merito alla localizzazione dei punti di misura, si evidenzia che due delle postazioni fonometriche sono state posizionate in corrispondenza della strada vicinale La Crucca – Baiona. Tale disposizione potrebbe aver introdotto un fattore di disturbo locale (flusso veicolare) determinando un valore del rumore residuo più alto. Inoltre, la scelta di tali punti contrasta esplicitamente con i criteri di posizionamento definiti dall'Allegato

A del D.M. 1° giugno 2022 ("Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici") e dalle Linee Guida SNPA per il monitoraggio acustico degli impianti eolici. Entrambi i testi normativi prescrivono che i rilievi fonometrici debbano essere eseguiti in facciata ai ricettori esposti o, qualora non fosse possibile, in posizioni che garantiscano la totale rappresentatività del clima acustico del ricettore stesso, escludendo sorgenti di rumore antropico estranee all'impianto in esame;

8. Durata e metodo dei rilievi di rumore residuo: Le misure fonometriche del rumore di fondo hanno una durata di 20 o 36 minuti (1200 e 2190 secondi - Pag. 23). Il D.M. 1 giugno 2022 impone per gli impianti eolici una caratterizzazione del rumore residuo basata su misure prolungate "[…] i tempi di misurazione […] devono essere abbastanza lunghi da comprendere in modo statisticamente significativo le situazioni di ventosità e direzione del vento a terra e in quota […]". Spot di 20 minuti non permettono di creare la curva di correlazione vento/rumore richiesta per legge per i parchi eolici;

9. Uso illegittimo della "Liberatoria" per superamento limiti: ai ricettori Ric 1 e Ric 4 si prevede un superamento del limite differenziale notturno di ben 16.1 dB e 14.2 dB (Pag. 39). Nella relazione si propone di risolvere il problema facendo firmare una liberatoria ai proprietari per la non permanenza notturna. I limiti di rumore sono a tutela della salute pubblica; pertanto, si ritiene che un accordo privato (liberatoria) non possa derogare ai limiti amministrativi fissati dalla legge;

10. nello studio cumulativo con altri impianti vengono arbitrariamente esclusi gli aerogeneratori del Committente Sassari Wind con la motivazione "essendo tecnicamente non percorribile la soluzione di contemporanea installazione dei suddetti aerogeneratori con quelli di progetto": si tratta di una valutazione non di competenza del proponente che deve invece analizzare tutti gli impatti possibili;

11. nelle mappe isofoniche allegate relative agli scenari 0, 1 e 2 parte dei ricettori non sono indicati;

12. la visura catastale ufficiale allegata al documento denominato "ALL_INT_003_ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI SENSIBILI" certifica che i manufatti dal n. 8 al n. 17 (Comune di Sassari, Foglio 35, Particella 320) sono censiti come Categoria A/4 (Abitazione di tipo popolare). Nella Tabella di pagina 11 viene correttamente indicato: Abitabile: SÌ, Potenziale Ricettore: SÌ. Nelle conclusioni dello stesso documento la tabella risulta differente poiché per gli stessi edifici la categoria catastale scompare e viene sostituita dalla dicitura "Collabente", e i campi cambiano in Abitabile: NO, Potenziale Ricettore: NO. Si rammenta che un immobile non può essere declassato da A/4 a F/2 in maniera arbitraria a meno che non vengano presentati dei documenti a supporto.

13. nella relazione sull'impatto acustico i ricettori indicati sono 15 mentre diventano 17 nel documento denominato "ALL_INT_003_ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI SENSIBILI".

Pertanto, sulla base di quanto riportato nei punti precedenti, verificato che di fatto, ad eccezione di potenziali refusi come ai punti 4,5,11 e 13, si ritiene che non siano state colmate le lacune che hanno motivato la richiesta di integrazioni di cui alla I seduta del 29/04/2026, esprime parere negativo.

L'ing. Chiummarulo di TERNA S.p.A. dà lettura del parere prot. n. 72249 del 25.05.2026 (prot. D.G.A. n. 16268 di pari data) che conferma il parere già reso precedentemente.

Vito Cantone, del Consorzio di Bonifica della Nurra, riferisce che la Proponente non ha presentato gli elaborati richiesti con la nota prot. n. 3642 del 29.04.2026, fondamentali per poter esprimere un parere favorevole.

L'ing. Siuni cede infine la parola alla Proponente per le considerazioni conclusive.

L'avv.to Ferri comunica di non condividere le osservazioni esposte dagli Enti e si rimette alle decisioni della conferenza, riservandosi ogni azione a tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

L'ing. Siuni dà atto, quindi, che tutti gli Enti partecipanti hanno confermato le proprie posizioni negative già precedentemente espresse, e che le osservazioni della Proponente non hanno fornito elementi idonei a mutare i giudizi essenzialmente negativi resi nella prima seduta, per quanto riguarda la compatibilità ambientale.

3. Titoli autorizzativi.

L'ing. Siuni, anche alla luce di quanto espresso sia dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest con nota prot. n. 27283 del 25.05.2026 (prot. D.G.A. n. 16311 di pari data) che dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nell'ambito della presente seduta della conferenza, dà atto che anche nella nuova configurazione impiantistica proposta, nonostante la Proponente sostenga che la nuova posizione della WTG03 elimini ogni interferenza con la zona di tutela condizionata del nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu, le opere in progetto, risultano soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Sia il Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro hanno espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i motivi riportati nei pareri allegati al presente verbale, e sinteticamente rappresentati nel corso della presente seduta della conferenza, non potendo pertanto addivenire al rilascio del medesimo titolo autorizzativo.

4. Ulteriori considerazioni

L'ing. Siuni, conclusa l'esposizione dell'analisi tecnica del Servizio V.I.A. sulle osservazioni della Proponente, tenuto conto delle posizioni espresse dagli altri Enti e sentita la Proponente, procede a una sintesi del bilanciamento degli interessi in gioco nel presente procedimento, già preliminarmente svolto nella prima seduta della Conferenza.

Il procedimento in esame coinvolge una pluralità di interessi pubblici primari, di natura costituzionalmente protetta, che impongono una valutazione comparativa rigorosa e motivata. In particolare, vengono in rilievo:

- l'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili, riconosciuto e promosso dal legislatore europeo, nazionale e regionale; tale interesse è funzionale agli obiettivi di transizione energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti assunti dall'Italia a livello internazionale ed europeo;
- l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio, dell'ambiente in tutte le sue componenti (tra cui biodiversità, suolo, acqua, etc.), dei beni culturali e della salute umana, sancito dagli artt. 9 e 32 della Costituzione;
- l'interesse privato della proponente alla realizzazione dell'investimento.

Come già detto nella prima seduta, il favor del legislatore per le fonti energetiche rinnovabili, riconosciuto da una giurisprudenza costituzionale costante, non si traduce in un diritto incondizionato del proponente all'approvazione del progetto, né in un automatismo autorizzativo, né in un'inversione dell'onere della prova (che resta in capo al proponente). Il bilanciamento tra l'interesse alla diffusione delle FER e gli altri interessi costituzionalmente protetti deve essere svolto caso per caso, e le ragioni di tutela paesaggistica, ambientale e culturale possono prevalere all'esito di tale bilanciamento.

Calando tali principi nel caso di specie, si osserva che:

- l'interesse alla produzione energetica è effettivamente perseguibile in altri contesti territoriali, considerato il vasto territorio regionale e l'esistenza di aree industriali (Consorzio Industriale di Sassari - Porto Torres), o altre aree degradate e/o dismesse, suscettibili di ospitare impianti FER in coerenza con i processi di riconversione in atto. La produzione attesa dall'impianto in esame (72,987 GWh/anno) è di rilievo limitato, peraltro ulteriormente compromesso dalle limitazioni acustiche necessarie per il rispetto dei limiti di legge (autolimitazione di potenza);
- l'interesse paesaggistico, culturale e ambientale presenta, nel caso in esame, carattere primario e attiene a beni di valenza eccezionale, anche internazionale (siti UNESCO, beni archeologici di rilievo

nazionale, contesto ecosistemico funzionale a specie di interesse conservazionistico europeo e a progetti LIFE in corso);

- gli impatti dell'impianto su tali interessi sono, per quanto emerso dall'istruttoria condotta con il contributo di tutti gli Enti competenti, gravi, certi e non mitigabili. In particolare:
 - le Amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e dei beni culturali (Soprintendenza ABAP e Servizio Tutela del Paesaggio) hanno espresso pareri negativi vincolanti, ampiamente motivati;
 - l'impianto determinerebbe una trasformazione irreversibile del paesaggio storico-rurale della Nurra;
 - comporterebbe un pregiudizio grave alle relazioni spaziali, percettive e storico-identitarie dei beni archeologici presenti;
 - produrrebbe impatti rilevanti e non mitigabili su beni di rilievo nazionale e internazionale, anche in relazione alla visibilità da contesti UNESCO;
 - l'area è strutturalmente inadatta ad ospitare un impianto eolico per quanto attiene alle componenti avifauna e chirotterofauna, in ragione della presenza di specie altamente sensibili, di corridoi ecologici critici e di progetti LIFE per la conservazione di specie prioritarie;
 - l'effetto cumulativo con altri impianti FER (esistenti e approvati) determinerebbe una conversione repentina e irreversibile del contesto rurale della Nurra in un paesaggio industriale, con perdita di valori irrinunciabili per la permanenza e il benessere delle comunità rurali insediate;
 - permarrebbero superamenti dei limiti acustici, con impatto sulla salute umana;
 - l'area sottesa al parco eolico sarebbe "indifendibile dagli incendi boschivi con mezzi aerei", costituendo esternalità negativa significativa, in un contesto territoriale a elevato rischio incendi;
- l'interesse privato del proponente alla realizzazione dell'investimento, ancorché legittimo, non può prevalere sui predetti interessi pubblici primari, in particolare in considerazione della disponibilità di alternative localizzative meno impattanti, della disponibilità di aree idonee individuate dal legislatore statale e regionale, nonché della disponibilità di siti produttivi e industriali in via di riconversione;
- le carenze documentali e istruttorie evidenziate nel corso del procedimento e mai risolte dalla Proponente, come sopra evidenziato, potrebbero ulteriormente aggravare gli esiti della valutazione degli impatti;

- la circostanza, espressamente dichiarata dalla Proponente nelle osservazioni, della scadenza dei contratti preliminari di disponibilità dei terreni e della necessità di ricorrere alla procedura espropriativa, costituisce ulteriore elemento di criticità.

Tale bilanciamento, peraltro, deve essere svolto considerando anche il principio di efficienza procedurale di cui all'art. 1, c. 1 della L. 241/1990 e l'obbligo di rispettare il termine imposto dalla sentenza T.A.R. Sardegna n. 324/2026. La protrazione dell'istruttoria per tempi superiori, in assenza di concrete prospettive di superamento delle criticità sostanziali sopra illustrate, costituirebbe violazione di tali principi, oltre che inutile dispendio di risorse pubbliche e private.

All'esito di tale bilanciamento, l'interesse alla tutela dei beni paesaggistici, culturali, ambientali e della salute umana deve ritenersi prevalente rispetto all'interesse alla produzione energetica e all'interesse privato, considerati la sensibilità del contesto, la gravità degli impatti, la disponibilità di alternative e l'assenza di proposte progettuali idonee a renderne l'impatto significativamente inferiore. Tale conclusione è altresì rafforzata dal principio di efficienza procedurale e dal vincolo temporale della sentenza T.A.R.

5. Conclusioni

Premesso quanto sopra, l'ing. Siuni:

- richiamato integralmente il verbale della precedente seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 29.04.2026;
- considerato che l'analisi delle osservazioni ex art. 10-bis L. 241/1990 trasmesse dalla Proponente in data 08.05.2026 e delle ulteriori integrazioni trasmesse in data 25.05.2026, ha evidenziato che le stesse non sono idonee a superare le criticità rilevate nella prima seduta della Conferenza del 29.04.2026;
- vista la posizione negativa circa la compatibilità ambientale del progetto, formata nel corso dell'istruttoria, nella seduta del 29.04.2026 e confermata in data odierna, per cui si sono espressi gli Enti e Amministrazioni partecipanti, per quanto di specifica competenza;
- alla luce della discussione svolta in data odierna;
- viste le posizioni espresse dai Soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi,
- considerato il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, dei principi di efficienza procedurale e buon andamento di cui agli artt. 1 L. 241/1990 e 97 Cost.;

- tenuto conto della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 324/2026 che impone la conclusione del procedimento entro il termine ivi indicato,

comunica, pertanto, che,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna, riprendendo anche quanto già stabilito nella precedente seduta, conclusivamente,

DECIDE

di proporre alla Giunta Regionale:

1) di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto per un impianto eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località "Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS), proposto da Innovo Development 8 S.r.l.;

2) di adottare, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10 della L.R. 08.02.2021, n. 2, e dell'art. 8, comma 14 delle Direttive, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi negativa al rilascio del P.A.U.R. in oggetto, che sarà formalizzata dal Servizio V.I.A.

Non essendovi null'altro da discutere, l'ing. Siuni, data sintetica lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 11:20 e dispone che il Servizio V.I.A. provveda a porre in essere i conseguenti adempimenti di competenza.

Cagliari, 03.06.2026

Il Presidente

Daniele Siuni

I partecipanti:
Maria Luisa Alivesi

Laura Lutzoni

Matteo Chiummarulo

Giuseppe Mundula

Vito Cantone

Giovanni Canu

Maurizio Manenti

MIC|MIC_SABAP-SS|29/05/2026|0009854-P

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 17036 del 03/06/2026

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla RAS
- Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

- Servizio tutela del paesaggio Sardegna
settentrionale nord-ovest
eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: Sassari (SS). Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località "Sa Luighiedda"
Proponente: Innovo Development 8 S.r.l.
Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 09/23
Convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, L. 241/1990, e s.m.i. Conferma parere negativo
Rif. prot. n. 15240 del 15.05.2026 (ns prot. n. 8936 del 18.05.2026) e prot. n. 16444 del 26.05.2026 (ns prot. n. 9595 del 27.05.2026)

In riferimento al procedimento di P.A.U.R. in argomento, viste le osservazioni formulate dal proponente al preavviso di provvedimento negativo della conferenza decisoria ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., valutata la nuova proposta di layout ad esse allegata nonché la successiva documentazione integrativa volontaria in ultimo prodotta, compresa la Relazione paesaggistica, lo Studio di impatto ambientale, la Relazione sugli impatti cumulativi e la Relazione sulle Analisi delle alternative, questa Soprintendenza rappresenta quanto segue.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
Il proponente, nelle osservazioni al verbale della conferenza di servizi del 29.04.2026 e al parere prot. 7740 del 29.04.2026 di questa Soprintendenza, in merito all'impatto sul patrimonio archeologico, comunica quanto segue:

"Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu:
La WTG03 ha subito un riposizionamento rispetto al progetto originale. La Proponente provvede con la trasmissione della presente ad allegare la nuova posizione della WTG03 fuori dalla zona di tutela condizionata del nuraghe e dalla fascia di rispetto del Rio Mannu, presentando una proposta di layout alternativa con apposite tavole in allegato (in particolare: TAV_EOL051 CARTA BENI ARCHEOLOGICI E ARCHITETTONICI PUC SASSARI, TAV_EOL009 INQUADRAMENTO AREE TUTELATE BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI).
Nuraghe Pilotta: A circa 560 m dalla WTG01. La Proponente si impegna a predisporre un'analisi di intervisibilità aggiornata al nuovo layout, con fotomontaggi da punti di osservazione rilevanti, per valutare l'effettivo impatto percettivo.

Monte d'Accoddi: La Proponente si impegna a realizzare uno specifico studio di intervisibilità dall'Altare di Monte d'Accoddi con simulazioni fotorealistiche, al fine di valutare oggettivamente la percezione visiva dell'impianto dal sito UNESCO.
La Proponente intende avviare un confronto tecnico con la Soprintendenza per verificare se esistano modifiche progettuali (riposizionamento WTG, variazioni di altezza) in grado di soddisfare le istanze di tutela del patrimonio culturale pur mantenendo la fattibilità economica del progetto."

Nel prendere atto delle osservazioni prodotte e della disponibilità a integrare la documentazione, si deve rilevare che il riposizionamento proposto per WTG03 fuori dalla zona di tutela condizionata del nuraghe ex art. 49 delle N.T.A. del PPR è frutto di uno spostamento minimo e non risulta dirimente in quanto trattasi di area caratterizzata da edifici e manufatti di valenza storico culturale le cui fasce di salvaguardia sono state copianificate nell'ambito dell'adeguamento del PUC e pertanto non si devono considerare i 100 m ex art. 49, comma 1 a, ma le fasce di tutela definite in sede di copianificazione. Si ricorda inoltre che trattandosi di un bene culturale dichiarato di particolare importanza ai sensi del D.D.R. 24.11.2011, è tutelato ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., provvedimento dal quale deriva comunque la non idoneità nell'area circostante i 3000 m dal perimetro dell'area soggetta a tutela.
Medesima situazione si verifica per il Nuraghe Pilotta, inserito nel PUC e nel PPR dichiarato di particolare importanza ai sensi del D.M. 20.07.1988 pertanto tutelato ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., provvedimento dal quale deriva la non idoneità nell'area circostante i 3000 m dal perimetro dell'area soggetta a tutela.

Per quanto riguarda le integrazioni prodotte dal richiedente a ridosso della conferenza di servizi del 26.05.2026 e di cui alla comunicazione della RAS prot. 16444 del 26.05.2026, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 9595 del 27.05.2026, si deve osservare quanto segue.

Nel documento intitolato "Individuazione e analisi dei recettori sensibili", nel quale è stato considerato un intorno di 300 m da ogni aerogeneratore e relativa tavola elaborata riportata a pag. 5, è stata ignorata la presenza entro il buffer così individuato dell'aerogeneratore WTG03 del Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu, il cui areale, stando alla tavola prodotta, potrebbe essere direttamente interessato in caso di rottura delle pale o di parti di esse.

Nel documento intitolato "Relazione impatti cumulativi", nel paragrafo b) Patrimonio Culturale e Identitario, al punto 1 si asserisce che per le aree archeologiche l'impatto paesaggistico sarebbe basso poiché non sono state valorizzate con scavi e musealizzazione, risultano abbandonate e inaccessibili o non visibili e pertanto l'impatto cumulativo sarebbe trascurabile.
A tal proposito si deve sottolineare che il valore culturale dei beni archeologici, specialmente quelli dichiarati di interesse culturale particolarmente importante non dipende dal fatto che sia più o meno visitato o musealizzato o manutenuto, ma dalla sua intrinseca valenza archeologica e dall'attitudine alla conservazione del contesto di giacenza, anche in funzione del futuro sviluppo delle attività di ricerca e della conservazione del patrimonio archeologico nazionale. Si deve osservare inoltre che la particolare densità archeologica rilevabile nella zona, evidenzia un articolato sistema di nuraghi e villaggi nuragici disposti nei punti nevralgici lungo l'asta del Rio Mannu, di cui i Nuraghi Badu e Setti Mattiuzzu e Pilotta e gli altri nuraghi citati nella nota prot. 7740 del 29.04.2026 sono espressione. Pertanto risulta ancora oggi perfettamente leggibile sul territorio il sistema insediativo protostorico che costituisce una fitta rete in cui ogni nuraghe è in relazione e connessione con gli altri. Connessioni e relazioni che con la realizzazione dell'impianto risulterebbero con tutta evidenza frammentate.
Si osserva inoltre che nella "Relazione impatti cumulativi" non si prende in considerazione il vicino comprensorio UNESCO e la presenza del sito di Monte d'Accoddi, inserito nel sistema museale nazionale.

Pertanto con la presente si integra e si richiama integralmente quanto già espresso nella nota di questa Soprintendenza prot. 7740 del 29.04.2026 nel paragrafo "Area Funzionale Patrimonio Archeologico".

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

Il Proponente, con le Osservazioni al preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, sottopone all'esame la proposta di un nuovo layout, sviluppata poi con gli elaborati trasmessi come documentazione integrativa volontaria, che, per le parti di interesse, comporta lo spostamento dell'aerogeneratore WTG03 all'esterno delle aree tutelate paesaggisticamente nelle quali già ricadeva.

Nel merito, la "TAV_EOL009 INQUADRAMENTO AREE TUTELATE BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI" mostra che lo spostamento di WTG03, pur fuori della fascia tutelata ex art. 142 del D. Lgs. 42/2004, non estingue gli impatti negativi che l'aerogeneratore ha sulla fruibilità paesaggistica delle aree naturali perispondali del Rio Mannu di Porto Torres, in quanto l'esigua distanza dal corso d'acqua, unita alle sue caratteristiche tecniche e dimensionali, è in grado di distorcere la percezione di questo importante elemento caratterizzante il territorio fisico, il principale corso idrico che sfocia nel Golfo dell'Asinara e che storicamente ha per gran parte reso coltivabile la grande pianura alle spalle dell'abitato di Porto Torres.
Ad una scala paesaggistica, la "TAV_EOL051 - CARTA BENI ARCHEOLOGICI E ARCHITETTONICI PUC SASSARI" mostra che lo spostamento di WTG03, che, contrariamente a quanto rilevato (cfr. di seguito), il Proponente ritiene fuori dal perimetro di tutela condizionata ex art. 49 delle NTA del PPR del nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu, non risolve gli impatti negativi che le tre WTG hanno complessivamente sulla fruizione paesaggistica del sistema insediativo nuragico presente nell'area, che è un sistema relazionale policentrico. Tali effetti possono essere sintetizzati in: effetto schiacciamento visivo del bene culturale, intrusione visiva di contesto, perdita dei valori testimoniali e dei significati relazionali tra i siti di un sistema storico.
La quantità di siti nuragici tra i quali si frappone l'impianto, non consente di valutare favorevolmente neppure la presente proposta di layout dal momento che, pur trascurando lo stretto stato vincolistico, la valutazione ambientale rimane complessivamente negativa per tutti i tre aerogeneratori proposti, per le motivazioni già esplicitate in sede di Conferenza di Servizi, che integralmente si richiamano.
Si evidenzia altresì che questo Ufficio è competente ad esprimersi non solo in relazione ai beni dichiarati ex artt. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., ma anche in merito alla tutela dei beni di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del decreto medesimo, tra i quali rientrano i nuraghi Badu 'e Setti Mattiuzzu (per effetto del D.D.R. 24.11.2011) e Pillotta (per effetto del D.M.20.07.1988), nonché le altre zone di interesse archeologico evidenziate nell'istruttoria già rilasciata da questo Ufficio, in relazione alla valenza paesaggistica che queste zone presentano per l'intrinseco legame con il paesaggio circostante dato dalla profonda compenetrazione fra valori archeologici, assetto morfologico del territorio e contesto naturale di giacenza.
La realizzazione dell'impianto, di grande impatto visivo, a distanze esigue dal perimetro dei vincoli *ex lege*, comporta la compromissione dei valori riconosciuti nei beni stessi, in quanto sottrae alle zone di interesse archeologico parte dei coni di visuale che ne consentono la fruizione paesaggistica; la realizzazione dell'impianto confligge perciò con la natura stessa del vincolo *ope legis*.

Per quanto sopra, anche ai sensi dell'art. 152 del citato D. Lgs. 42/2004, si ritiene che il progetto proposto, laddove localizzato, non sia compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica delle zone di interesse archeologico citate. Con riguardo all'applicabilità dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004 anche ai beni paesaggistici *ex lege*, si segnala ad ogni buon conto che con la sentenza n. 1144/2014 il Consiglio di Stato ha "*richiamato il particolare effetto di 'irradiamento' del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie*" (beni ex art. 142), "*vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio*". Come chiarito dal Consiglio, "*tale lata accezione* (…) *deve riconnettersi al bene paesaggistico in occasione della valutazione di progetti aventi grande impatto visivo*", distinguendo detta lata accezione dalle specifiche disposizioni in materia di aree contermini di cui alle Linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico il 10 settembre 2010. Prosegue il Consiglio considerando che l'art. 152 del D. Lgs. 42/2004 attribuisce al Soprintendente la possibilità di dettare prescrizioni di tutela idonee "*ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi del presente titolo*" e che "*D'altra parte sarebbe illogico che tale sistema di ulteriore protezione (indiretta) dei beni paesaggistici assistesse unicamente quelli sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico (le cui categorie sono contemplate dall'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) e non invece i beni paesaggistici previsti dalla legge (art. 142), in cui il*

valore paesaggistico compendiato nel vincolo ex lege che li assiste è una qualità correlata originariamente al bene, non suscettibile di una protezione giuridica di minore intensità".
Con riguardo ancora allo spostamento della WTG03, si precisa che la nuova localizzazione continua a ricadere, verosimilmente con l'area di sorvolo, all'interno del perimetro di tutela condizionata ex art. 49 delle NTA del PPR del nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu, segnalando al Proponente che il PUC di Sassari è adeguato al PPR e che, in virtù di tale adeguamento, per i beni paesaggistici ex art. 47 delle NTA del PPR, nei tavoli di copianificazione tra Comune, R.A.S. e Soprintendenza, sono già stati individuati tutti perimetri di tutela condizionata dei beni. Il proponente non dovrà pertanto considerare vigente il perimetro di 100 m dal bene stabilito dal comma 1 lett. a) del citato art. 49, nelle more della copianificazione in adeguamento del PUC al PPR, ma il perimetro definito in tale sede ai sensi del successivo comma 2, pubblicato alla TAV. 6.2.4.b del PUC di Sassari.
La postazione WTG03 continua perciò a ricadere in area tutelata paesaggisticamente e la sua realizzazione ad essere sottoposta all'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, riguardo alla quale questo Ufficio si è già espresso negativamente per le ragioni che anche nel presente parere si richiamano, anche in relazione alla disciplina d'uso stabilita per la tutela condizionata di detto bene, la quale appare non compatibile con la proposta in esame: "*Ai fini della salvaguardia paesaggistica non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ma è fatta salva la suscettività edificatoria dell'area, stabilita dalla disciplina urbanistica per la stessa area. Non sono consentiti inoltre interventi di modifica dei luoghi (movimenti di terra, apertura di camminamenti, ecc.). Non è consentita l'asfaltatura o altra forma di pavimentazione della strada di penetrazione agraria che si trova a ridosso del bene. Sono consentite attività agricole che non comportino l'aratura del terreno in profondità; gli interventi di aratura devono comunque essere sempre comunicati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici. È obbligatoria la conservazione ed il recupero dei muri di recinzione in pietra a secco. Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico su iniziativa di Enti o istituti scientifici autorizzati dalla competente Soprintendenza".*
Sebbene il Proponente, a p. 279 del nuovo Studio di impatto ambientale ritenga che "*L'odierno layout progettuale, come risultante dagli elaborati aggiornati e dalle tavole integrative prodotte nel procedimento, ha infatti recepito integralmente le osservazioni formulate dagli Enti competenti mediante una nuova rilocalizzazione dell'aerogeneratore WTG03 finalizzata al superamento delle interferenze evidenziate in sede istruttoria. Ne consegue che molte delle criticità paesaggistiche e archeologiche sollevate nel 2026 risultano oggi superate in fatto, prima ancora che in diritto, poiché riferite ad una soluzione localizzativa non più attuale*", la WTG03 permane parzialmente all'interno del perimetro di tutela condizionata del bene paesaggistico Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu e lo spostamento, relativo all'odierno layout, appare guidato esclusivamente dalla stretta opportunità di non ricadere all'interno di aree tutelate, piuttosto che dalla comprensione della stratificazione insediativa e dei valori culturali e paesaggistici espressi nel contesto rurale dagli elementi fisici e dalle testimonianze materiali della storia e della cultura del territorio.
Riguardo all'impegno del Proponente a predisporre un'analisi di intervisibilità aggiornata al nuovo layout, con fotomontaggi da punti di osservazione rilevanti, per valutare "*l'effettivo impatto percettivo*", si ritiene parimenti che la valutazione della intrusione visiva di contesto dei 3 aerogeneratori rimanga complessivamente negativa in quanto l'effetto della loro presenza incombente eccede l'ambito della effettiva visibilità, peraltro assai scontata, dai beni oggetto di discussione nelle "OSSERVAZIONI - *ex art. 10-bis della l.n. 241/1990"*, per estendersi al sistema di relazioni che legano le strutture del territorio naturale, agricolo, storico-culturale ed altresì produttivo, dando vita ad un paesaggio peculiare e fortemente identitario quale è la Nurra, che conserva ancora, in vulnerabile equilibrio, tutte le strutture medesime.
Il nuovo Studio di Impatto Ambientale continua a mostrare di non aver correttamente valutato la capacità del contesto di assorbire gli effetti della realizzazione dell'impianto. L'impianto si dimostra un detrattore dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e del bacino visivo, in quanto introduce, nell'ambito dove si colloca, tre elementi intrusivi ed incombenti i cui effetti negativi sui beni paesaggistici, naturali, culturali ed archeologici, presenti anche a brevissime distanze, non sono mitigabili.
Anche considerando l'affetto cumulativo con gli impianti alimentati da FER realizzati e autorizzati, ed in particolare gli impianti alimentati da fonte eolica, il progetto in esame si mostra in grado di alterare negativamente una ulteriore area della Nurra, peraltro in prossimità di un sito Unesco, al momento in equilibrio tra azione antropica e valori tutelati.

Come da consolidata giurisprudenza, la tutela del paesaggio non si esaurisce nei soli beni vincolati, ma si estende all'intero territorio, quale valore costituzionalmente protetto, imponendo una valutazione sostanziale degli impatti anche in assenza di vincoli puntuali. La rilevanza dell'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili non determina automaticamente la sottrazione all'indirizzo generale sulle criticità individuate in merito agli aspetti culturali e paesaggistici, dovute all'introduzione, nei contesti rurali connotati culturalmente, di elementi artificiali e alla necessità di verificare gli effetti delle trasformazioni proposte sul territorio.
Nelle more della analisi comparativa di tutti gli elementi dell'impianto unitariamente considerato, che incidono sulla componente ambientale beni culturali e paesaggio, questa Soprintendenza ritiene pertanto che, alla luce delle alternative possibili, il progetto debba essere ricondotto alla opzione-zero.
Si evidenzia infine che, pur con le modifiche apportate col nuovo layout, l'impianto ricade in area non considerata idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021.
Con riferimento alle parti ancora in vigore ed applicabili al procedimento in corso, si comunica che il progetto non rispetta le prescrizioni e i requisiti di cui all'Allegato G della L.R. 20/2024.

PARERE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO
Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nel confermare le forti perplessità già evidenziate in sede di Conferenza di Servizi decisoria in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, conferma il parere negativo al rilascio della compatibilità ambientale.
Viste le istruttorie di settore e le considerazioni conclusive sopra esposte, si comunica altresì che l'impianto non ricade in area considerata idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021.

Segreteria tecnica SABAP SS-NU: GaF

La responsabile per la tutela archeologica
Dott.ssa Nadia Canu

La responsabile per la tutela architettonica e paesaggistica
Arch. Laura Lutzoni

LA SOPRINTENDENTE
Ing. Monica Stochino
Firmato digitalmente

RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 16154 del 25/05/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
e p.c. Stazione forestale di Sassari

Oggetto: **Impianto Eolico denominato WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA della potenza di 21,6 MW ubicato in località Sa Lughiedda nel Comune di Sassari (SS). Proponente: Innovo Development 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 09/23. Convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, ex art. 14-ter, L. 241/1990 e s.m.i. Comunicazione.**

Con riferimento alla nota prot. n. 15240 del 15/05/2026, acquisita con prot. n. 37620 del 15/05/2026, con la quale si comunica la convocazione della seconda seduta della conferenza di servizi, impossibilitati a partecipare si conferma quanto espresso nella nota prot. n. 32311 del 28/04/2026 che si allega.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
Dott. Giovanni Tesei

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
e p.c. Stazione forestale di Sassari

Oggetto: **Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località " Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: Innovo Development 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e DGR 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 09/23. Conferenza di servizi decisoria. Trasmissione parere.**

Con riferimento alla nota prot. n. 11569 del 14/04/2026 e acquisita con prot. n. 28381 del 14/04/2026, con la quale si convoca la conferenza di servizi decisoria per il giorno 29/04/2026, si comunica che dall'esame della documentazione integrativa pubblicata e delle variazioni apportate non sono emersi elementi che facciano modificare il parere precedentemente espresso con nota prot. n. 77505 del 08/11/2023, in allegato, con la quale si comunicava che l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e che non occorrevano provvedimenti amministrativi o pareri di questo Servizio.

Al riguardo si osserva nuovamente che in considerazione della significativa entità dell'intervento, a causa dell'altezza delle torri eoliche, si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco diproporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche ela posa in opera di vasconi antincendio posizionati in modo da essere fruibili sia dai mezzi terrestri che dai mezzi aerei (elicotteri); per tali opere si chiede la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, da valutare nell'ambito della stessa procedura VIA. A riguardo si deve evidenziare che l'area sottesa al parco eolico dovrà essere considerata "area indifendibile dagli incendi boschivi con mezzi aerei" e tale constatazione dovrà essere riportata nel piano di protezione civile comunale.

Si ricorda che qualora si dovesse procedere con il taglio e/o abbattimento di piante di sughera è necessaria l'autorizzazione di questo Servizio.

Il presente parere è valido nei soli riguardi della tutela idrogeologica, forestale e della L.R. n. 4/94, sono fatti salvi i diritti di terzi e gli obblighi, divieti e prescrizioni previsti da ogni altra normativa vigente.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
Dott. Giovanni Tesei

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 16311 del 25/05/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI IMPATTI E INCIDENZE AMBIENTALI
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO
sabap-ss@pec.cultura.gov.it

SERVIZIO TERRITORIALE
DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI SASSARI
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA
agricoltura@pec.regione.sardegna.it

E, P.C.
COMUNE DI SASSARI
protocollo@pec.comune.sassari.it

Oggetto: POS. 2715/23 – Impianto eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW, ubicato in località "Sa Luighiedda" nel Comune di Sassari (SS).
Proponente: Innovo Development 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. 9/23.
Convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, L. 241/1990, e s.m.i. in modalità videoconferenza. Trasmissione contributo istruttorio.

Con riferimento al procedimento in oggetto e in riscontro alla nota prot. n. 16003 del 21.05.2026 (acquisita al prot. n. 26962 del 22.05.2026), con la quale si conferma la data della Conferenza di servizi precedentemente fissata per il giorno 26.05.2026 alle ore 10.30, questo Servizio comunica l'impossibilità di partecipare alla predetta Conferenza di servizi, a causa del pressante carico di lavoro in capo all'Ufficio (determinato anche dall'elevato numero di istanze concernenti progetti di impianti da energie rinnovabili) e alla grave carenza di personale, più volte formalmente rappresentata ai vari livelli istituzionali.
Vista la documentazione prodotta dalla Proponente in riscontro alla comunicazione di preavviso dell'esito negativo del PAUR, ex art. 10-bis della L. 241/1990, preso atto che "*La WTG03 ha subito un riposizionamento rispetto al progetto originale. La Proponente provvede con la trasmissione della presente ad allegare la nuova posizione della WTG03 fuori dalla zona di tutela condizionata del nuraghe e dalla fascia di rispetto del Rio Mannu, presentando una proposta di layout alternativa con apposite tavole in allegato*" (cfr. § 2.1. Impatto sul patrimonio archeologico delle OSSERVAZIONI ex art. 10-bis della L. 241/199*0, TAV_EOL051 CARTA BENI ARCHEOLOGICI E ARCHITETTONICI PUC SASSARI, TAV_EOL009 INQUADRAMENTO AREE TUTELATE BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI*), **richiamata la precedente nota prot. n. 22255 del 28.04.2026**, questo Servizio rileva quanto segue.
Sebbene il sedime dell'aerogeneratore WTG03 ricada, come indicato dalla Proponente, al di fuori di aree tutelate paesaggisticamente, si rileva che sia l'area di occupazione temporanea connessa all'aerogeneratore

WTG03 (cfr. "area *1 Temporanea periodo di cantiere Movimentazione e Deposito materiale"* - TAV. EOL036C DETTAGLIO PIAZZOLA WTG03), sia l'area di sorvolo dello stesso**, continuano ad interessare aree sottoposte a tutela paesaggistica**, nello specifico:

- **aree di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 e all'art. 47, comma 2, lett. c), p.to 1** "*Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale, così come elencati nell'art. 48 comma 1, lett. a*", delle N.T.A. del P.P.R., con riferimento al "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu", inserito nel "*Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici del P.P.R.*" con codice 4283 (coordinate X: 1.447.983; Y: 4.515.838) e identificato con ID 90064068 - nelle tavole del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Sassari, adeguato al P.P.R.. Le opere in progetto interessano le aree di tutela condizionata del suddetto nuraghe come definita e perimetrata nelle tavole del citato P.U.C. (cfr. tav. 6.2.2.4 "*Carta dei beni paesaggistici: Architettonici archeologici, identitari delle aree a rischio archeologico*"; tav. 6.2.4.b *"Catalogo beni paesaggistici e archeologici - Parte 2*" che lo descrive come "*Nuraghe monotorre in grossi blocchi di trachite completamente crollato e sepolto dalla vegetazione. Buona dispersione di frammenti ceramici nell'area circostante.*"; tav. 6.3.2.4 "*Carta della individuazione dei tematismi da PPR alla scala comunale - assetto storico culturale - ambito extraurbano*"), redatte in recepimento dei verbali di copianificazione tra la Soprintendenza, la R.A.S. e il Comune di Sassari del 07.11.2013, recante le schede monografiche dei beni individuati con la specifica disciplina d'uso. Come risulta dal già menzionato verbale di copianificazione, la disciplina d'uso relativa alla zona di tutela condizionata del suddetto bene prevede: "*Ai fini della salvaguardia paesaggistica non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ma è fatta salva la suscettività edificatoria dell'area, stabilita dalla disciplina urbanistica per la stessa area. Non sono consentiti inoltre interventi di modifica dei luoghi (movimenti di terra, apertura di camminamenti, ecc.). Non è consentita l'asfaltatura o altra forma di pavimentazione della strada di penetrazione agraria che si trova a ridosso del bene. Sono consentite attività agricole che non comportino l'aratura del terreno in profondità; gli interventi di aratura devono comunque essere sempre comunicati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici. È obbligatoria la conservazione ed il recupero dei muri di recinzione in pietra a secco. Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico su iniziativa di Enti o istituti scientifici autorizzati dalla competente Soprintendenza.".*

Pertanto, **una parte dell'intervento continua a interessare aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii**. Conseguentemente, le opere in progetto risultano soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Sono fatti salvi gli accertamenti e le valutazioni sull'eventuale presenza di ulteriori beni paesaggistici tutelati nelle aree interessate dal progetto da parte dei seguenti Enti:

- della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio riguardo alla presenza di ulteriori aree di rispetto archeologico, di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del citato D.Lgs.;
- del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari ai fini dell'individuazione di aree coperte da vegetazione assimilabile a bosco, vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004;
- del Servizio Infrastrutture e Usi Civici riguardo alla presenza di zone gravate da usi civici, di cui all'art. 142, comma 1, lett. h) del citato D.Lgs..

Con riferimento alla vigente normativa statale, si conferma che le aree prescelte per la realizzazione dell'impianto eolico in esame **non rientrano tra le aree idonee all'installazione di impianti da fonti**

rinnovabili individuate ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. 190/2024, **né potrebbero essere individuate come tali ai sensi del comma 3 dello stesso articolo**, il quale riporta che *"ciascuna regione […] individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4"*. Il comma 4, alla lett. m), dispone che *"allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio* di cui al *decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici […] dal perimetro dei beni medesimi"*. A tal proposito, si rileva che l'impianto in esame, oltre a interessare parzialmente aree soggette a tutela paesaggistica, come sopra riportato, ricade anche all'interno della suddetta fascia di rispetto di 3.000 m dal perimetro di molteplici beni sottoposti a tutela ai sensi del predetto Codice. Conseguentemente, per il caso in esame, non operano le "semplificazioni" previste dall'art.11-quater del D.Lgs. 190/2024.

Con riferimento alla conformità alla vigente normativa regionale, si conferma inoltre che **l'impianto eolico in esame risulta essere soggetto, per la parte ancora vigente a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n. 184/2025, alle disposizioni della Legge Regionale n. 20 del 05.12.2024 (sopravvenuta nel corso del procedimento in esame)**, recante "*Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi*", la quale, come espressamente previsto all'art. 1, comma 2, costituisce "*legge di governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico"* e "*si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale*".
In particolare, si rileva che l'impianto ricade tra le aree non idonee identificate dall'**Allegato C "AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI"** della stessa legge, determinando impatti, diretti e indiretti, in riferimento, tra gli altri, ai beni oggetto di tutela paesaggistica e culturale, **e si pone in contrasto** con le prescrizioni inderogabili di cui all'**Allegato G** della medesima legge regionale.
Nello specifico, l'art. 1, comma 6, prevede che **"*La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER [...] è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G*"**.
Quest'ultimo, che stabilisce i **"*Requisiti tecnici per tipologia di impianto*"**, dispone quanto segue:

- Punto 3. *"Gli impianti eolici nelle Zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) possono essere proposti da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e devono rispettare le seguenti condizioni:*
 a. *l'impianto deve essere limitato agli impianti di piccola e media taglia, con altezza complessiva non superiore a 60 metri;*
 b. *le macchine devono avere una distanza reciproca almeno pari a 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;*
 c. *le macchine devono avere una distanza dai confini e da costruzioni di qualsiasi tipo pari almeno all'altezza complessiva della macchina più alta;*
 d. *possono essere realizzati solo nelle aree già accessibili con viabilità esistente e, qualora, risulti necessario realizzare nuova viabilità o l'ampliamento di quella esistente, non devono essere intaccati*

elementi di pregio paesaggistico e identitario, come, ad esempio, recinzioni storiche (muretti a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee), colture storiche specializzate anche costituite da elementi singoli (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, ginepreti, ecc…), fabbricati rurali quali pinnette, baracche e simili, ecc.".

Considerato che l'impianto in esame ricade:

- **in zona agricola E** del P.U.C. del Comune di Sassari (cfr. elaborato "TAV_EOL006 Inquadramento Piano Urbanistico");

considerato, inoltre, che:

- il parco eolico in progetto **non risulta proposto da un imprenditore agricolo** di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- **l'altezza massima** complessiva al tip della pala è pari a **200 m**;
- l'impianto è classificabile di **grande taglia** ai sensi dell'art.1, comma 3, lett. i) della L.R. 20/2024;
- la **distanza reciproca** tra gli aerogeneratori risulta **inferiore a 7 volte l'altezza** complessiva della macchina più alta;
- **la documentazione progettuale non riporta indicazioni riguardo** all'interessamento o meno, da parte della nuova viabilità in progetto o in ampliamento della viabilità esistente, di "*elementi di pregio paesaggistico e identitario, come, ad esempio, recinzioni storiche (muretti a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee), colture storiche specializzate anche costituite da elementi singoli (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, ginepreti, ecc.) …";*

si evidenzia, pertanto, che **l'impianto in esame non rispetta le prescrizioni e i requisiti di cui all'Allegato G della L.R. 20/2024 di cui sopra**.

Infine, richiamato quanto già rappresentato nelle note di questo Servizio prot. 10573 del 27.02.2024 e prot. 22255 del 28.04.2026 "*considerata la morfologia dei luoghi e le imponenti dimensioni degli aerogeneratori, si evidenzia che l'impianto eolico in progetto risulterebbe visibile non solo dalle immediate vicinanze, ma anche da grandissime distanze e da molteplici punti di vista, in particolare da aree sottoposte a Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico, aree tutelate per legge, da beni aventi valenza storico, artistica, archeologica e architettonica, da siti riconosciuti come Patrimonio mondiale Unesco o per i quali è stata avviata la procedura di candidatura Unesco, nonché dalla viabilità di rilevo locale (S.V. La Crucca Baiona) e ad elevata percorrenza presente nelle immediate vicinanze (S.S. 131-Camionale e S.P. 42, identificata dal P.P.R. come "a valenza paesaggistica"), con conseguenti impatti negativi sulle visuali pubbliche interessate, sui valori culturali dei beni tutelati e sul territorio in esame. Occorre infatti considerare che l'impianto in oggetto, risultando chiaramente visibile in ragione della taglia degli aerogeneratori che lo costituiscono, provocherebbe un'alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi.* ***L'attuale connotazione delle aree interessate verrebbe inevitabilmente modificata in senso peggiorativo per un lungo lasso di tempo, comportando la trasformazione del contesto paesaggistico di riferimento, a vocazione prevalentemente agropastorale e ricco di numerose emergenze storico-archeologiche, in un paesaggio dall'impronta tipicamente industriale.*** *Si evidenzia peraltro la* ***prossimità dell'impianto in progetto con altri parchi eolici*** *previsti nel medesimo areale e precedentemente elencati, con conseguente ulteriore aggravio sul territorio in esame, derivante dall'effetto cumulativo generato dalla compresenza degli stessi.*"

In conclusione, sulla base di quanto sopra argomentato, si rileva **la mancata conformità con le prescrizioni e i requisiti di cui all'Allegato G della L.R. 20/2024,** in applicazione dell'art. 1, comma 6, della stessa L.R.,

nonché **i notevoli impatti dell'intervento in progetto sul contesto paesaggistico di riferimento e sui beni tutelati in esso presenti tra cui le aree direttamente interessate relative al bene paesaggistico "Nuraghe Badu 'e Setti Mattiuzzu".**

Sulla base di quanto sopra esposto, si esprime **per quanto di stretta competenza parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. 42/2004.**

Sono fatte salve le valutazioni e i pareri di competenza della Soprintendenza in indirizzo, sia in veste di Amministrazione co-decidente nel procedimento paesaggistico, sia in relazione agli eventuali profili di tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004.

Sono, altresì, fatti salvi i pareri degli altri Enti competenti per materia.

Il Direttore del Servizio
Dott. Antonello Bellu
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

SETTORE PIANI, PROGRAMMI, OO.PP.
E INTERVENTI DI GRANDE IMPATTO
Coordinatore: Ing. R.A. Valenti
Funzionario Istruttore: Ing. E. Mureddu

Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento
Programmazione Territoriale Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. +39 0683138111 - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

VIA PEC

Spettabile
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Spettabile
INNOVO DEVELOPMENT 8 S.R.L.
innovosrl8@pec.it

SOLARFIELDS SETTE S.R.L.
solarfields@pec.it

OGGETTO: **CDS – Codice pratica TERNA 202102514 – Impianto Eolico denominato WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA della potenza di 21,6 MW ubicato in località Sa Lughiedda nel Comune di Sassari (SS). Proponente: Innovo Development 8 S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 09/23. Convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, ex art. 14-ter, L. 241/1990 e s.m.i.**

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. n. 15240 del 15.05.2026 (ns. prot. TERNA/A20260068390 del 18.05.2026) relativa all'impianto in oggetto, per confermare il ns. parere in allegato.

CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E ATTESTAZIONI SOA

Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento
Programmazione Territoriale Efficiente

Cordiali saluti.

Mauro Caprabianca

All.c.s.

Mauro Caprabianca
Firmato da Mauro Caprabianca
Data: il 22/05/2026 alle 14:40:38 UTC

Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento
Programmazione Territoriale Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. +39 0683138111 - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

VIA PEC

Spettabile
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Spettabili
INNOVO DEVELOPMENT 8 S.R.L.
innovosrl8@pec.it

SOLARFIELDS SETTE S.R.L.
solarfields@pec.it

OGGETTO: **CDS – Codice pratica TERNA 202102514**
Convocazione della prima seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, L. 241/1990, e s.m.i.
Impianto Eolico denominato "WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA" della potenza di 21,6 MW ubicato in località "Sa Lughiedda" nel Comune di Sassari (SS). Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. 2/2021 e Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 09/23.
Proponente: INNOVO DEVELOPMENT 8 S.r.l.
Comune: Sassari (SS)

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. n. 11569 del 14.04.2026 (ns. prot. TERNA/A20260051338 del 15.04.2026) di pari oggetto della presente, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E ATTESTAZIONI SOA

Premesso che:

- in data 13.07.2023 la Società SOLARFIELDS SETTE S.r.l. ha effettuato richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza totale in immissione pari a 20 MW, nel Comune di Sassari (SS);
- in data 31.10.2023 con lettera prot. TERNA/P2023011167 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) RTN 150/36 kV da inserire in entra-esce alle linee RTN 150 kV nn. 342, 343 e 338 "Fiumesanto - Porto Torres";

 Ai sensi dell'art. 21 dell'allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, comunichiamo che il nuovo elettrodotto a 36 kV per il collegamento in antenna dell'impianto sulla Stazione Elettrica della RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 36 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione;
- in data 10.11.2023 la Società SOLARFIELDS SETTE S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 25.01.2025 la Società SOLARFIELDS SETTE S.r.l. ha trasmesso tramite portale MyTerna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;
- in data 13.02.2025 con lettera prot. TERNA/P20250019234 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Per quanto sopra, si conferma che Terna ha emesso il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (Benestare), documento ufficiale ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, allegato alla presente.

Si evidenzia che nell'ambito del procedimento unico autorizzativo e/o ambientale è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale trasmessa e/o benestariata da Terna completa delle opere di utenza e delle opere di rete, così come identificate nella Soluzione Tecnica Minima Generale.

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

A tal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo de quo non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabianca

All.c.s.